



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 654

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 24 luglio 2012

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
---------------------------	-------------	---

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	6
------------------------------------------------	-------------	---

<i>Plenaria</i>	»	8
---------------------------	---	---

2^a - Giustizia:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	26
------------------------------------------------	---	----

<i>Plenaria</i>	»	26
---------------------------	---	----

3^a - Affari esteri:

<i>Comitato ristretto (Riunione n. 10)</i>	»	38
------------------------------------------------------	---	----

<i>Plenaria</i>	»	38
---------------------------	---	----

4^a - Difesa:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 53)</i>	»	61
---------------------------------------------------------	---	----

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	62
-----------------------------------------	---	----

<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
--------------------------------	--	--

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i>	»	67
---------------------------	---	----

7^a - Istruzione:

<i>Plenaria</i>	»	74
---------------------------	---	----

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 654^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 luglio 2012.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 159)</i>	<i>Pag.</i>	96
<i>Plenaria</i>	»	96
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	101
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	111
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	135
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	142
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	147
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	156
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	158
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	255

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75)</i>	<i>Pag.</i>	264
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	265
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	266
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	267
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	268

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	269
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 81)</i>	»	271

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 24 luglio 2012

Plenaria

126ª Seduta

Presidenza del Presidente

FOLLINI

La seduta inizia alle ore 10,55.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Lombardia

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Lombardia a seguito del decesso del senatore Cesarino Monti, la Giunta – su conforme relazione del Presidente FOLLINI – riscontra all'unanimità che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista cui apparteneva il senatore deceduto è il signor Alessandro Vedani.

La seduta termina alle ore 11,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 24 luglio 2012

Sottocommissione per i pareri**211^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente della Commissione*
INCOSTANTE*La seduta inizia alle ore 14,15.*

(3402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice BASTICO (PD) illustra il testo del disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, osservando, in primo luogo, che all'articolo 1, commi 2 e 4, appare opportuno chiarire i poteri che i commissari delegati possono esercitare, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, in cui appare ricompreso anche l'esercizio del potere di ordinanza.

Quanto all'articolo 3, evidenzia l'esigenza che i commi 11 e 12, riguardanti le procedure per la delocalizzazione, anche temporanea, delle attività produttive, siano coordinati con l'articolo 19, recante disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per le autorizzazioni ambientali nel caso di delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive.

Soffermandosi quindi sull'articolo 11, riguardante il sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici, reputa necessario stabilire un termine per l'emanazione del relativo decreto attuativo. Appare, inoltre, incongrua e giuridicamente indefinita la qualificazione dell'atto quale «decreto di natura non regolamentare».

Esaminati, altresì, gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non

ostativo, riferendo ad essi le medesime considerazioni svolte sul testo del disegno di legge.

La Sottocommissione conviene.

(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale

(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Dopo un breve dibattito, su richiesta del senatore PARDI (*IdV*), l'esame del testo, nonché degli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, è rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività e dei mediatori creditizi (n. 486)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

La relatrice INCOSTANTE (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

(3366) Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Coscia ed altri; Frassinetti ed altri

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

La relatrice INCOSTANTE (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria**417^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il ministro della salute Balduzzi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3414) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, osserva che le motivazioni richieste dall'articolo 77 della Costituzione vanno rinvenute, da un lato, nella necessità e urgenza di assicurare la continuità dello svolgimento dell'attività medica libero-professionale intramuraria e, dall'altro, nell'imminente scadenza degli organismi collegiali attualmente operanti presso il Ministero della salute. Nelle ipotesi in cui non siano stati ancora completati gli interventi di ristrutturazione edilizia per garantire la disponibilità dei locali destinati alla attività libero-professionale, l'articolo 1, comma 1, proroga al 31 ottobre 2012 (modificato al 31 dicembre dalla Camera) la facoltà di utilizzare, in via straordinaria e previa autorizzazione aziendale, il proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (cosiddetta *intramoenia* allargata). In proposito, il relatore ricorda che il termine era stato precedentemente prorogato al 30 giugno 2012 dall'articolo 10 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 e osserva che la proroga comporta un identico spostamento del termine entro il quale le Regioni e le Province autonome procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria.

Il relatore si sofferma, quindi, sull'articolo 1, comma 2, che proroga gli organi collegiali e gli organismi operanti presso il Ministero della salute, fino a quando non sarà completato il processo di riorganizzazione e razionalizzazione degli organismi stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Entro la medesima data, il Ministro della salute, con propri de-

creti, può rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti.

Propone il relatore, in conclusione, che la Commissione si esprima favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Si apre il dibattito.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) ritiene che la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, diretta a definire come inderogabile la proroga degli organismi operanti presso il Ministero della salute rimarrà priva di effetti: prevede, infatti, che la proroga sarà reiterata con altri provvedimenti d'urgenza.

Il senatore PARDI (*IdV*) rileva che il disegno di legge contiene disposizioni che consentono al Ministro della salute di rinnovare la composizione di organi in scadenza: non vi è alcuna necessità né urgenza di tale previsione.

Preannuncia, tuttavia, un voto favorevole sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Anche la senatrice INCOSTANTE (*PD*) e il senatore BOSCETTO (*PdL*), a nome dei rispettivi Gruppi, preannunciano un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, riservandosi di convertire in condizioni taluni rilievi, qualora ciò fosse convenuto dalla Commissione. In proposito, sottolinea il significato del parere della Commissione affari costituzionali che, secondo quanto indicato dal Presidente del Senato nella lettera con cui ha respinto la richiesta di una nuova assegnazione in sede referente anche alla 1^a Commissione, ha prospettato l'ipotesi che questa si esprima anche in forma di proposte emendative.

Il senatore BIANCO (*PD*) ringrazia il Presidente relatore per aver tenuto conto, nella redazione dello schema di parere, del lavoro svolto dalla Commissione in sede di esame dei disegni di legge in materia di Carta

delle autonomie e sottolinea l'opportunità di menzionare alcuni emendamenti presentati presso la Commissione bilancio da senatori della Commissione affari costituzionali, eventualmente in forma di condizioni per il parere favorevole.

Con riferimento all'articolo 11, sottolinea l'opportunità di specificare che il riordino delle Scuole pubbliche di formazione riguarda quelle statali, mentre, a proposito dell'articolo 16, comma 3, è opportuno precisare che l'osservazione contenuta nello schema di parere deve intendersi riferita alla materia della finanza pubblica.

Inoltre, esprime riserve sull'opportunità di invocare una maggiore flessibilità, senza indicare criteri oggettivi alla stregua dei quali temperare i parametri indicati dal Governo per l'accorpamento delle Province.

Il senatore PALMA (*PdL*) richiama l'attenzione sull'opportunità di inserire una osservazione che solleciti un intervento legislativo per convertire in causa di incompatibilità la condizione di ineleggibilità attualmente prevista per i Presidenti di provincia, ai fini della partecipazione alle elezioni politiche. Tale condizione potrebbe spingere numerosi Presidenti di provincia a dimettersi dalla carica per essere inseriti nelle liste elettorali, con gravi rischi per la funzionalità di quegli enti, nel momento della loro profonda trasformazione istituzionale.

Il PRESIDENTE osserva che si tratta di un profilo ordinamentale che non può essere trattato in un provvedimento di urgenza, quale è il decreto-legge. Semmai, si potrebbe convenire sull'opportunità di una modifica, attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge, ovvero sollecitare l'attenzione del Governo attraverso un ordine del giorno in sede di discussione in Assemblea.

La senatrice ADAMO (*PD*) osserva che un'eventuale modifica che consentisse la presentazione nelle liste elettorali dei Presidenti di provincia determinerebbe una sperequazione rispetto a quanto disposto per i Sindaci.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) osserva che il processo di riorganizzazione della dirigenza amministrativa non dovrebbe presentare aspetti contraddittori: pertanto, nelle more della riforma, le amministrazioni dovrebbero sospendere l'attribuzione di incarichi esterni. Inoltre, evidenzia la necessità che i tagli di personale previsti operino in relazione a organiche proposte di riorganizzazione delle strutture, che dovranno essere razionalizzate in funzione delle nuove esigenze. In proposito, ritiene che si debbano prevedere criteri trasparenti correlati alle professionalità necessarie per i nuovi assetti amministrativi, in modo da definire, conseguentemente, il personale in esubero destinato alla mobilità. La trasparenza di questi procedimenti dovrebbe essere garantita anche con la pubblicazione, per quanto possibile, dei dati relativi.

Il senatore PASTORE (*PdL*) ritiene che dovrebbe essere convertita in condizione l'osservazione riferita all'articolo 12, comma 19, ultimo periodo, con cui si sollecita la previsione di un parere delle Commissioni parlamentari per la soppressione di enti e società.

Inoltre, pur rinunciando alla proposta da lui avanzata nella discussione generale, di prevedere una flessibilità dei criteri per l'accorpamento delle province, ritiene che si dovrebbe consentire ai comuni di optare per l'adesione alle province accorpate ovvero per l'inclusione o meno nel territorio delle Città metropolitane; in tal modo si potrà superare, tra l'altro, il rilievo circa la possibile elusione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

Infine, è opportuno convertire in condizione l'osservazione relativa all'inclusione di Roma Capitale nella Città metropolitana, tenuto conto delle prerogative particolarmente ampie e superiori rispetto a quelle dell'ente metropolitano.

Il senatore VITALI (*PD*) sottolinea l'opportunità di condizionare il parere favorevole all'accoglimento di specifiche proposte emendative avanzate in Commissione bilancio da senatori della Commissione affari costituzionali appartenenti a diversi Gruppi.

In particolare, con riferimento all'articolo 17, in materia di soppressione e accorpamento delle province, sottolinea la necessità di assicurare, un adeguato coinvolgimento dei comuni interessati, in coerenza con l'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Quanto all'articolo 18, è opportuno sollecitare una maggiore flessibilità nella definizione del territorio delle Città metropolitane, considerato che la coincidenza con quello provinciale non risponde sempre allo scopo per cui le stesse Città metropolitane sono state previste; in proposito, osserva che l'articolo 18, comma 2, fa salvi i poteri di iniziativa dei comuni.

Il senatore BOSCATTO (*PdL*) reitera la proposta di inserire un'osservazione che solleciti l'attenzione del Governo sulla incongruità dei criteri per l'accorpamento delle sedi giudiziarie, con particolare riguardo al Tribunale di Sanremo che, pur essendo assai più grande di quello di Imperia, sarebbe accorpato al Tribunale del comune capoluogo.

Il PRESIDENTE nota che tale osservazione non può essere inserita nel parere in quanto la materia è estranea al provvedimento sulla revisione della spesa pubblica.

Il senatore SANNA (*PD*), con riferimento all'articolo 4, sottolinea l'opportunità di richiamare la recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha ridefinito il potere del Governo sulla materia dei servizi pubblici locali. Inoltre, con riguardo all'articolo 6, comma 19, in materia di privatizzazione dei conglomerati di impresa di proprietà dello Stato, ritiene opportuno suggerire il coinvolgimento delle regioni interessate, eventualmente mediante intesa.

Infine, auspica una revisione organica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di incandidabilità, a partire dalla proposta da lui presentata insieme ad altri componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e dalle altre iniziative legislative in materia: osserva che non è ininfluente la scelta che sarà operata in sede di revisione della legge elettorale.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), con riferimento all'articolo 4, comma 8, ricorda l'osservazione svolta in sede di discussione generale a proposito del personale delle società *in house* soppresse. Ricorda, inoltre, l'osservazione a proposito dell'articolo 9, con riguardo alla soppressione delle società di riscossione dei crediti e osserva che la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, del Fondo perequativo per le province e le città metropolitane, nonché dei trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna può incidere in maniera rilevante sulla funzionalità dei servizi e, secondo la recente giurisprudenza della Corte, può essere considerata costituzionalmente compatibile solo ove l'intervento statale si limiti a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica nel senso di un transitorio contenimento complessivo della spesa corrente.

Infine, ricorda l'opportunità di individuare una soluzione per il trattamento pensionistico dei cosiddetti «esodati» in termini di diritto e non in base a una determinata capienza finanziaria.

Il senatore PARDI (*IdV*) condivide le osservazioni svolte a proposito dell'articolo 4 ed esprime riserve sui criteri che hanno portato alla individuazione di alcune Città metropolitane da istituire. Esse dovrebbero identificare conurbazioni effettive e non astratte.

Il senatore SARRO (*PdL*) condivide le osservazioni svolte dal senatore Sanna a proposito del coinvolgimento delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome nel concorso alla finanza pubblica: infatti, la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale ha travolto anche norme emanate successivamente a quella oggetto del sindacato. Vi è dunque il rischio che la disposizione citata sia censurata sotto il profilo della compatibilità costituzionale.

Il senatore DIVINA (*LNP*) osserva che un'applicazione effettiva dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, di cui invece alcuni senatori hanno chiesto la soppressione, consentirebbe alle Regioni di erogare direttamente i servizi ai cittadini rilevando i costi gravanti sullo Stato, con un risparmio notevole ed effetti di riordino della spesa pubblica.

Inoltre, sottolinea l'opportunità di consentire il mantenimento delle società *in house* che presentino bilanci attivi ed erogino servizi efficienti per i cittadini.

Il PRESIDENTE fa presente che il senatore Saltamartini ha sollecitato l'inserimento di un'osservazione per chiedere che si tenga conto delle peculiarità territoriali dei comuni montani nel processo di riduzione dello *standard* dei posti letto ospedalieri. Inoltre, riferisce che il senatore Malan ha chiesto l'inserimento di un rilievo, in ordine alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20, relativi all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, alla fusione di comuni e alla razionalizzazione dell'esercizio delle relative funzioni: in proposito, propone di segnalare, in via generale, l'esigenza di tenere conto delle peculiarità delle diverse aree del Paese, soprattutto considerando che, nei territori montani, forzosi accorpamenti di funzioni comunali possono paradossalmente ingenerare – in contrasto con le finalità perseguite – un incremento dei costi.

La senatrice ADAMO (*PD*) esprime riserve sull'inserimento di tale osservazione, in quanto la materia non è stata trattata nel dibattito. Nel corso dell'esame sono stati evidenziati problemi analoghi, con particolare riferimento al personale della scuola, che non hanno assunto però la forma di osservazioni associate al parere favorevole.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, replica che la proposta si riferisce a un tema trattato nella discussione generale. Inoltre, ricorda che il parere reca un'osservazione a proposito dell'edilizia scolastica.

Sulla base degli interventi svolti nel dibattito, riformula quindi lo schema di parere.

Previa dichiarazione di astensione del senatore PARDI (*IdV*), a nome del suo Gruppo, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole, con condizioni e osservazioni, presentato dal relatore e pubblicato in allegato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEI MAGISTRATI E DI DESTINAZIONE IN SERVIZIO DEI MAGISTRATI CESSATI DA CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

Il senatore SARRO (*PdL*), relatore per la Commissione affari costituzionali sui disegni di legge in titolo, rileva che, contrariamente a quanto preannunciato, non è stata convocata la seduta delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia in cui si sarebbe dovuto procedere, tra l'altro, al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 2347 e connessi, in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati e di magistrati cessati da cariche politiche. La mancata convocazione fa seguito a una richiesta avanzata dalla senatrice Della Monica motivata – a suo avviso, preteuosamente – dalla necessità di partecipare ai lavori di esame per la conversione del decreto-legge sulla revisione della spesa pubblica (Atto Senato n. 3396). Ricorda che nella riunione congiunta degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite del 18 luglio si era ribadita l'opportunità

di deliberare al più presto sull'adozione quale testo base del testo unificato proposto dai relatori al quale riferire gli emendamenti e sul quale svolgere una serie di audizioni.

Propone quindi di consultare la Presidenza della Commissione giustizia, sollecitando un calendario serrato dei lavori, in modo da evitare inopportuni atteggiamenti ostruzionistici o dilatori.

Il PRESIDENTE osserva che la richiesta di rinvio della seduta delle Commissioni riunite avanzata dalla senatrice Della Monica al presidente della Commissione giustizia Berselli aveva ottenuto, per le vie brevi, il sostegno di molti rappresentanti dei Gruppi delle due Commissioni. Inoltre, nota che la mancata convocazione delle Commissioni riunite impedisce di procedere anche all'esame dei disegni di legge in materia di anti-corruzione (nn. 2156-B e connessi).

Il senatore BIANCO (*PD*) dichiara di avere notizia solo in questa sede della richiesta, avanzata dalla senatrice Della Monica, di rinviare la convocazione delle Commissioni riunite; nel caso ne fosse stato informato, egli non avrebbe appoggiato tale richiesta. Infatti, ritiene non accettabile che l'esame di un provvedimento di tale importanza e urgenza sia ostacolato e nei fatti bloccato dall'opposizione di alcuni senatori, in contrasto con la posizione dei Gruppi parlamentari.

Per tali motivi, invita il Presidente a consultare il Presidente della Commissione giustizia ai fini della convocazione tempestiva di una seduta delle Commissioni riunite, in cui adottare un testo base per il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 2347 e connessi e fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore PALMA (*PdL*) nota che non è la prima volta che una seduta prevista delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia che dovrebbe essere dedicata alla trattazione dei disegni di legge nn. 2347 e connessi, contrariamente a quanto convenuto, non viene convocata. Prende atto che la mancata convocazione corrisponde alla richiesta avanzata dai responsabili di diversi Gruppi parlamentari, compreso quello del Popolo della Libertà e che il Gruppo a cui appartiene il senatore Bianco – il quale curiosamente non è stato consultato dalla senatrice Della Monica – conferma la volontà di proseguire e completare l'esame del provvedimento, la cui urgenza è stata sollecitata anche dal Presidente della Repubblica, dal Consiglio Superiore della Magistratura e dall'Associazione nazionale magistrati, tenuto conto che tra gli elementi di maggiore tensione tra magistratura e politica vi è proprio quello dell'accesso non regolamentato dei magistrati alle cariche pubbliche. Considerato che i Gruppi parlamentari hanno ribadito la volontà di procedere nell'*iter*, è opportuno respingere atteggiamenti dilatori posti in atto da singoli senatori e indipendentemente dalla volontà delle forze politiche.

Invita il Presidente ad assumere opportuni contatti con il Presidente della Commissione giustizia al fine di definire un calendario dei lavori

delle Commissioni riunite che consenta l'esame sollecitato del provvedimento.

Il PRESIDENTE si riserva di rappresentare al Presidente della Commissione giustizia l'esigenza di convocare al più presto le Commissioni riunite per proseguire l'esame degli importanti provvedimenti all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale

(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), sostituendo provvisoriamente il relatore designato Battaglia, illustra il contenuto del disegno di legge, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni sul testo. Inoltre, propone di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.9 e 4.1 e un parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti 2.11 e 4.19. Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal Presidente sul testo e sugli emendamenti, pubblicato in allegato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su richiesta del senatore DIVINA (*LNP*), la Commissione conviene di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione l'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. 672 (Distacco dei comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione Trentino – Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione) e dei disegni di legge nn. 1349 (Distacco del comune di Lamon dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino – Alto Adige ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione) e 1661 (Distacco del comune di Pedemonte dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Trentino – Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), nonché di altre iniziative recanti proposte di distacco e di aggregazione di Comuni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– l'articolo 2 concerne la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni: con precipuo riferimento al comma 20, in ordine agli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia, occorre chiarire i termini delle scadenze indicate e i limiti del divieto di rinnovo, in particolare con la precisazione se tale divieto debba riferirsi solo ai titolari di un incarico precedente ovvero a tutti gli incarichi del tipo considerato. Più in generale, con riguardo al sistema di valutazione delle *performance* dei pubblici dipendenti, si segnalano le esigenze di razionalizzazione e di messa a punto, in considerazione delle difficoltà applicative della normativa vigente, la cui operatività, peraltro, è al momento sospesa. Appare opportuno, in proposito, introdurre criteri volti a valorizzare la valutazione della *performance* individuale, in collegamento con la *performance* organizzativa, prevedendo anche meccanismi efficaci atti a premiare il merito individuale e ad assicurare retribuzioni differenziate in relazione ai risultati conseguiti. Si sollecita, inoltre, una razionalizzazione in materia di conferimento degli incarichi di prima e seconda fascia in modo tale da favorire la mobilità anche intercompartimentale, eventualmente adottando misure volte a garantire una professionalità interdisciplinare dei dirigenti, apportando le conseguenti modifiche ai commi 5-*bis* e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

– all'articolo 3, si prevede una riduzione dei costi per le locazioni passive esclusivamente a vantaggio delle amministrazioni centrali: appare ragionevole estendere tale beneficio anche agli enti locali che subiscono maggiori sacrifici in termini di trasferimenti di risorse;

– in riferimento all'articolo 4, comma 8, si rileva che lo scioglimento automatico delle società *in house* è suscettibile di determinare, in alcune ipotesi, un'impropria contrazione dell'offerta di servizi ai cittadini, in particolare nel caso di gestioni economicamente efficienti. Occorre ricordare, in proposito, che il ricorso alle società *in house* è stato incoraggiato dalle istituzioni comunitarie, quando esse siano capaci di agevolare l'attività delle pubbliche amministrazioni, garantendo tempestività, efficienza e trasparenza, in assenza di scopi di lucro. In particolare, è necessario salvaguardare la sussistenza del Formez PA, che ha caratteristiche peculiari, come associazione di diritto privato riconosciuta con legge dello Stato e partecipata da amministrazioni centrali, regionali e locali. Formez

PA, infatti, contribuisce, in misura significativa, al conseguimento degli obiettivi di finanza, attraverso monitoraggi e censimenti di spese specifiche. Essa, oltre a svolgere servizi diretti in favore dei cittadini, opera per garantire l'accelerazione della spesa dei fondi strutturali nelle regioni del Mezzogiorno, a fianco del Dipartimento per la funzione pubblica, di amministrazioni centrali e regionali, assicurando ottime *performance* di spesa qualificata e di regolamentazione;

– in riferimento all'articolo 10, comma 2, lettera *b*), relativo all'accorpamento degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, si evidenzia, in primo luogo, una contraddizione rispetto a quanto disposto dall'articolo 2, comma 10, lettera *c*), che indica l'esigenza di una rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale. Si ritiene preferibile, inoltre, ricondurre alle prefetture-uffici territoriali dello Stato tutte le funzioni delle amministrazioni periferiche, salvo quelle dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, così come previsto in una proposta elaborata in sede di esame, presso la Commissione affari costituzionali, dei disegni di legge in materia di Carta delle autonomie, sulla quale si era determinato un ampio consenso dei Gruppi parlamentari. Al riguardo, è necessario prevedere che le funzioni di rappresentanza unitaria siano assicurate, tra l'altro, mediante la costituzione, presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, di un unico ufficio di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, con le risorse umane e finanziarie già disponibili. Inoltre, appare necessario che le singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le amministrazioni statali siano esercitate da un unico ufficio che ne assuma la responsabilità esclusiva e diretta, al fine di conseguire livelli ottimali di efficienza. Infine, si evidenzia l'esigenza che la riorganizzazione degli uffici periferici preceda gli interventi per la riduzione dei dirigenti e del personale, poiché, in caso contrario, essa potrebbe rivelarsi arbitraria, inefficace e non funzionale;

– in relazione all'articolo 11, concernente il riordino delle Scuole pubbliche di formazione, sarebbero auspicabili misure più incisive, eventualmente affidando la formazione dei dirigenti a una Scuola unica, salvo il mantenimento delle specializzazioni riferite ai diversi Ministeri;

– l'articolo 12, comma 19, ultimo periodo, concernente la soppressione di enti e società, esclude, in via temporanea, il parere delle commissioni parlamentari, con il proposito di accelerare le procedure di riordino: sarebbe sufficiente, allo scopo, abbreviare il termine previsto per i pareri, senza escludere una forma di controllo parlamentare che si è rivelata utile, in più occasioni, per prevenire errori e incongruenze applicative;

– in riferimento all'articolo 15, recante disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di controllo della spesa farmaceutica, si rileva l'esigenza che siano assicurati adeguati presidi di assistenza, al fine di garantire un livello essenziale delle prestazioni omogeneo su tutto il territorio nazionale. Con riferimento alle misure che riguardano il servizio farmaceutico, si segnala che tali disposizioni, oltre a determinare danni notevoli al relativo comparto occupazionale, possono rendere particolarmente gravoso l'esercizio del diritto fondamentale alla salute,

in quanto si rischia di incidere sul sistema di diffusione capillare della distribuzione dei farmaci;

– il comma 3 dell'articolo 16 coinvolge anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano nel concorso alla finanza pubblica, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica. Pur condividendo appieno l'opportunità del coinvolgimento delle autonomie speciali nel contenimento della spesa, si rileva che le norme che incidono direttamente sui trasferimenti alle regioni ad autonomia speciale presentano possibili profili di incostituzionalità, come confermato da recente giurisprudenza della Corte costituzionale. Si segnala pertanto l'esigenza, al fine di evitare conflitti istituzionali, di individuare forme di compartecipazione sulla base di apposite intese, così come previsto dagli statuti speciali;

– l'articolo 17 prevede la soppressione e l'accorpamento delle province attraverso un procedimento parzialmente elusivo di quanto previsto dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, riguardo all'iniziativa dei Comuni interessati. Al fine di evitare una possibile censura di incostituzionalità, si sottolinea l'esigenza di introdurre una maggiore flessibilità nei criteri di determinazione delle dimensioni provinciali: l'ambito territoriale e il numero degli abitanti potrebbero essere considerati «prevalentemente» e non in modo assoluto. Inoltre, sarebbe opportuno escludere il riferimento, contenuto al comma 6, alle funzioni di indirizzo, che non sono mai state riconducibili alle competenze provinciali. Potrebbe, infatti, concretizzarsi il rischio di conflitti istituzionali tra comuni e province, i cui organi sono formati ormai con procedimento indiretto. Appare inoltre opportuno, al comma 7, introdurre il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a individuare le funzioni amministrative da trasferire ai comuni. Quanto alle norme concernenti la soppressione delle giunte, sia quelle delle province sia quelle delle unioni di comuni, si reputa necessario definire conseguentemente i poteri spettanti al sindaco, al presidente della provincia, nonché ai rispettivi consigli. Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla formulazione del comma 4, che non chiarisce quale natura abbia l'atto legislativo del Governo, che dovrebbe sopprimere o accorpare le province. Anche in riferimento ad alcuni aspetti, in merito alle funzioni degli enti, si ribadisce, in conclusione, l'auspicio che, in sede di conversione, vengano adeguatamente considerate le proposte in materia scaturite dall'elaborazione svolta, presso la Commissione affari costituzionali, durante l'esame dei disegni di legge in materia di Carta delle autonomie: anche su quelle proposte è stata raggiunta, dopo una feconda interlocuzione tra i soggetti istituzionali coinvolti, un ampio consenso tra le forze politiche: in particolare, si segnala l'opportunità di prevedere il mantenimento, presso le province, delle funzioni in materia di edilizia scolastica;

– in riferimento all'articolo 18, che istituisce dieci città metropolitane, sopprimendo le relative province, si censura, in primo luogo, la norma che fa coincidere il territorio della città metropolitana con quello

della provincia, dal momento che tale soluzione non risponde allo scopo per il quale le città metropolitane sono state previste dalla Costituzione, ovvero ottemperare alle necessità specifiche delle conurbazioni maggiori. In secondo luogo, si segnala criticamente la scelta di eleggere in forma indiretta il consiglio metropolitano, ritenendo preferibile rinviare allo statuto la disciplina per l'elezione del sindaco e del consiglio. In ogni caso, sarebbe opportuno che i membri siano scelti anche fra i consiglieri comunali, oltre che fra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio, in modo da assicurare la rappresentanza anche delle minoranze. Appare improprio, inoltre, che le prerogative di Roma Capitale siano comprese nell'ambito di una città metropolitana che non gode di quei medesimi poteri. Anche in questa ipotesi, si invita a considerare il lavoro svolto dalla Commissione affari costituzionali, in sede di esame dei disegni di legge in materia di Carta delle autonomie.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione che:

– all'articolo 10, sia approvato l'emendamento 10.3: con particolare riguardo al comma 2, lettera *b*), relativo all'accorpamento degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, si evidenzia, in primo luogo, una contraddizione rispetto a quanto disposto dall'articolo 2, comma 10, lettera *c*), che indica l'esigenza di una rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale. Si ritiene preferibile, inoltre, ricondurre alle prefetture-uffici territoriali dello Stato tutte le funzioni delle amministrazioni periferiche, salvo quelle dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, così come previsto in una proposta elaborata in sede di esame, presso la Commissione affari costituzionali, dei disegni di legge in materia di Carta delle autonomie, sulla quale si era determinato un ampio consenso dei Gruppi parlamentari. Al riguardo, è necessario prevedere che le funzioni di rappresentanza unitaria siano assicurate, tra l'altro, mediante la costituzione, presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, di un unico ufficio di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato, con le risorse umane e finanziarie già disponibili. Inoltre, appare necessario che le singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le amministrazioni statali siano esercitate da un unico ufficio che ne assuma la responsabilità esclusiva e diretta, al fine di conseguire livelli ottimali di efficienza. Infine, si evidenzia l'esigenza che la riorganizzazione degli uffici periferici preceda gli interventi per la riduzione dei dirigenti e del personale, poiché, in caso contrario, essa potrebbe rivelarsi arbitraria, inefficace e non funzionale;

– all'articolo 12, comma 19, ultimo periodo, siano approvati gli identici emendamenti 12.18, 12.19, 12.20 e 12.21: infatti, in riferimento al riordino, alla trasformazione e alla soppressione di enti e organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, la norma esclude, in via temporanea, il parere delle commissioni parlamentari, con il proposito di accelerare le procedure di riordino. Allo scopo, potrebbe semmai essere sufficiente abbreviare il termine previsto per i relativi pareri, senza escludere una forma di controllo parlamentare che si è rivelata utile, in più occasioni, per prevenire errori e incongruenze applicative;

– all'articolo 17, sia approvato l'emendamento 17.53. Appare, infatti, necessario assicurare che, all'interno del procedimento di soppres-

sione e accorpamento delle province, in coerenza con l'articolo 133, primo comma, della Costituzione, sia assicurato un adeguato coinvolgimento dei Comuni interessati. Inoltre, sarebbe opportuno escludere il riferimento, contenuto al comma 6, alle funzioni di indirizzo, che non sono mai state riconducibili alle competenze provinciali. Potrebbe, infatti, concretizzarsi il rischio di conflitti istituzionali tra comuni e province, i cui organi sono formati ormai con procedimento indiretto. Appare inoltre opportuno, al comma 7, introdurre il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a individuare le funzioni amministrative da trasferire ai comuni. Quanto alle norme concernenti la soppressione delle giunte, sia quelle delle province sia quelle delle unioni di comuni, si reputa necessario definire conseguentemente i poteri spettanti al sindaco, al presidente della provincia, nonché ai rispettivi consigli. Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla formulazione del comma 4, che non chiarisce quale natura abbia l'atto legislativo del Governo, che dovrebbe sopprimere o accorpare le province. Anche in riferimento ad alcuni aspetti, in merito alle funzioni degli enti, si ribadisce l'auspicio che, in sede di conversione, vengano adeguatamente considerate le proposte in materia scaturite dall'elaborazione svolta, presso la Commissione affari costituzionali, durante l'esame dei disegni di legge in materia di Carta delle autonomie: anche su quelle proposte è stata raggiunta, dopo una feconda interlocuzione tra i soggetti istituzionali coinvolti, un ampio consenso tra le forze politiche: in particolare, si segnala l'opportunità di prevedere il mantenimento, presso le province, delle funzioni in materia di edilizia scolastica, formazione professionale, centri per l'impiego, protezione civile e assistenza ai piccoli comuni. In via generale, infine, si segnala l'opportunità di modificare l'attuale disciplina in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei presidenti delle Province alla luce del nuovo assetto dell'istituzione Provincia;

– all'articolo 18, sia approvato l'emendamento 18.26. Appare, infatti, necessario che, in sede di istituzione delle dieci città metropolitane, cui consegue la soppressione delle relative province, sia assicurata una maggiore flessibilità nella definizione del relativo territorio, dal momento che la coincidenza tra territorio della città metropolitana e territorio provinciale non sempre risponde allo scopo per il quale le città metropolitane sono state previste dalla Costituzione, ovvero ottemperare alle necessità specifiche delle conurbazioni maggiori. Si segnala criticamente la scelta di eleggere in forma indiretta il consiglio metropolitano, ritenendo preferibile rinviare allo statuto la disciplina per l'elezione del sindaco e del consiglio. In ogni caso, sarebbe opportuno che i membri siano scelti anche fra i consiglieri comunali, oltre che fra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio, in modo da assicurare la rappresentanza anche delle minoranze. Appare improprio, inoltre, che le prerogative di Roma Capitale siano comprese nell'ambito di una città metropolitana che non gode di quei medesimi poteri. Anche in questa ipotesi, si invita a considerare il lavoro svolto dalla Commissione affari costituzionali, in sede di esame dei disegni di legge in materia di Carta delle autonomie.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

– l'articolo 2 concerne la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni: con precipuo riferimento al comma 20, in ordine agli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia, occorre chiarire i termini delle scadenze indicate e i limiti del divieto di rinnovo, in particolare con la precisazione se tale divieto debba riferirsi solo ai titolari di un incarico precedente ovvero a tutti gli incarichi del tipo considerato. Più in generale, con riguardo al sistema di valutazione delle *performance* dei pubblici dipendenti, si segnalano le esigenze di razionalizzazione e di messa a punto, in considerazione delle difficoltà applicative della normativa vigente, la cui operatività, peraltro, è al momento sospesa. Appare opportuno, in proposito, introdurre criteri volti a valorizzare la valutazione della *performance* individuale, in collegamento con la *performance* organizzativa, prevedendo anche meccanismi efficaci atti a premiare il merito individuale e ad assicurare retribuzioni differenziate in relazione ai risultati conseguiti. Si sollecita, inoltre, una razionalizzazione in materia di conferimento degli incarichi di prima e seconda fascia in modo tale da favorire la mobilità anche intercompartimentale, eventualmente adottando misure volte a garantire una professionalità interdisciplinare dei dirigenti, apportando le conseguenti modifiche ai commi 5-*bis* e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Inoltre, affinché il processo di riorganizzazione della dirigenza amministrativa non presenti aspetti contraddittori, si sottolinea la necessità che tutte le amministrazioni coinvolte, nelle more della riforma, sospendano ogni attribuzione di incarichi esterni. Infine, si sottolinea la necessità che i tagli di personale ivi previsti operino in relazione a organiche proposte di riorganizzazione delle strutture, le quali dovranno essere opportunamente razionalizzate in funzione delle nuove esigenze. Al riguardo, appare anche necessario prevedere criteri trasparenti correlati alle professionalità necessarie ai nuovi assetti amministrativi al fine di definire, conseguentemente, il personale in esubero destinato alla mobilità. Si sottolinea la necessità di ispirare questi procedimenti alla trasparenza, anche con la pubblicazione, per quanto possibile, di tutti i dati relativi;

– all'articolo 3, si prevede una riduzione dei costi per le locazioni passive esclusivamente a vantaggio delle amministrazioni centrali: appare ragionevole estendere tale beneficio anche agli enti locali che subiscono maggiori sacrifici in termini di trasferimenti di risorse;

– in riferimento all'articolo 4, si segnala, in primo luogo, che, in sede di regolamentazione dei servizi pubblici locali, in riferimento alle concorrenti competenze dello Stato e delle autonomie locali, si dovrebbe tenere conto della recente giurisprudenza della Corte costituzionale, con particolare riguardo alle sentenze n. 199 e n. 200 del 2012. Con particolare riferimento al comma 8, si rileva che lo scioglimento automatico delle società *in house* è suscettibile di determinare, in alcune ipotesi, un'impropria contrazione dell'offerta di servizi ai cittadini, in particolare nel caso di gestioni economicamente efficienti. Occorre ricordare, in proposito, che

il ricorso alle società *in house* è stato incoraggiato dalle istituzioni comunitarie, quando esse siano capaci di agevolare l'attività delle pubbliche amministrazioni, garantendo tempestività, efficienza e trasparenza, in assenza di scopi di lucro. In particolare, è necessario salvaguardare la sussistenza del Formez PA, che ha caratteristiche peculiari, come associazione di diritto privato riconosciuta con legge dello Stato e partecipata da amministrazioni centrali, regionali e locali. Formez PA, infatti, contribuisce, in misura significativa, al conseguimento degli obiettivi di finanza, attraverso monitoraggi e censimenti di spese specifiche. Essa, oltre a svolgere servizi diretti in favore dei cittadini, opera per garantire l'accelerazione della spesa dei fondi strutturali nelle regioni del Mezzogiorno, a fianco del Dipartimento per la funzione pubblica, di amministrazioni centrali e regionali, assicurando ottime *performance* di spesa qualificata e di regolamentazione;

– all'articolo 6, comma 19, è confermata in capo al Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'approvazione delle convenzioni di servizio della società Tirrenia di navigazione, la quale riceve sovvenzioni pubbliche per il soddisfacimento di oneri di servizio pubblico. Le convenzioni di servizio determinano le rotte sovvenzionate, le frequenze e la tipologia di trasporti marittimi di persone e merci. Al riguardo, appare opportuno che, in sede di adozione del provvedimento, sia previsto il coinvolgimento, eventualmente mediante intesa, delle Regioni interessate. A tal fine, si auspica l'approvazione dell'emendamento 6.23 o, in via alternativa, dell'emendamento 6.24;

– in relazione all'articolo 11, concernente il riordino delle Scuole pubbliche di formazione, sarebbero auspicabili misure più incisive, eventualmente affidando la formazione dei dirigenti statali a una Scuola unica, salvo il mantenimento delle specializzazioni riferite ai diversi Ministeri;

– in riferimento all'articolo 15, recante disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di controllo della spesa farmaceutica, si rileva l'esigenza che siano assicurati adeguati presidi di assistenza, al fine di garantire un livello essenziale delle prestazioni omogeneo su tutto il territorio nazionale. In particolare, si segnala che, nel processo di riduzione dello *standard* dei posti letto ospedalieri si tenga conto delle peculiarità territoriali dei comuni montani. Inoltre, con riferimento alle misure che riguardano il servizio farmaceutico, si segnala che tali disposizioni, oltre a determinare danni notevoli al relativo comparto occupazionale, possono rendere particolarmente gravoso l'esercizio del diritto fondamentale alla salute, in quanto si rischia di incidere sul sistema di diffusione capillare della distribuzione dei farmaci;

– l'articolo 16 prevede, al comma 3, il coinvolgimento anche delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel concorso alla finanza pubblica, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica. Pur condividendo appieno l'opportunità del coinvolgimento delle autonomie speciali

nel contenimento della spesa, si rileva che le norme che incidono direttamente sui trasferimenti alle regioni ad autonomia speciale presentano possibili profili di incostituzionalità, come confermato da recente giurisprudenza della Corte costituzionale. Si segnala pertanto l'esigenza, al fine di evitare conflitti istituzionali, di individuare forme di compartecipazione sulla base di apposite intese, così come previsto dagli statuti speciali. Il comma 7 del medesimo articolo prevede una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, del Fondo perequativo per le province e le città metropolitane, nonché i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per un ammontare di 500 milioni di euro per il 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'entità del taglio, che peraltro può incidere in maniera rilevante sulla funzionalità dei servizi, appare costituzionalmente compatibile, come confermato da recente giurisprudenza della Corte, solo ove l'intervento statale si limiti a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica nel senso di un transitorio contenimento complessivo della spesa corrente. L'estensione a tempo indeterminato delle misure restrittive fa venire meno una condizione essenziale per la legittimità delle misure, ovvero la temporaneità delle restrizioni;

– in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20, relativi all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, alla fusione di comuni e alla razionalizzazione dell'esercizio delle relative funzioni, si segnala, in via generale, l'esigenza di tenere conto delle peculiarità delle diverse aree del Paese, soprattutto considerando che, nei territori montani, forzosi accorpamenti di funzioni comunali possono paradossalmente ingenerare – in contrasto con le finalità perseguite – un incremento dei costi;

– in ordine all'articolo 22, recante misure di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti d'accesso al sistema pensionistico, si segnala che la previsione del limite di ulteriori 55.000 soggetti potrebbe produrre irragionevoli disparità di trattamento tra lavoratori titolari di medesimi requisiti.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3271
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando che il principio di delega contenuto all'articolo 2, comma 2, lettera c), nel prevedere una generica semplificazione delle procedure di nomina dell'alta dirigenza militare, senza alcuna specificazione circa i criteri cui attenersi, appare eccessivamente indefinito.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 1.2, 1.9 e 4.1 parere contrario, in quanto i pareri delle competenti commissioni parlamentari sugli schemi di decreti legislativi non possono assumere carattere vincolante, dal momento che, in caso contrario, si determinerebbe indirettamente un'alterazione del procedimento legislativo;

– sull'emendamento 2.11 parere non ostativo, segnalando che la disposizione appare formulata come una norma direttamente cogente e non – come sarebbe opportuno, in coerenza con l'impianto normativo – come principio di delega;

– sull'emendamento 4.19 parere non ostativo, segnalando la necessità che la disposizione sia inserita all'articolo 2 e sia più opportunamente formulata come criterio di delega;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 24 luglio 2012

Sottocommissione per i pareri

79^a Seduta

Presidenza del Presidente

CHIURAZZI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 12^a Commissione:

Schema di decreto legislativo concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera (n. 493): osservazioni favorevoli.

Plenaria

333^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Malinconico e Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.

La relatrice DELLA MONICA (*PD*), anche a nome del correlatore Caliendo, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e con una osservazione.

Il senatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) chiede chiarimenti in ordine a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, dubitando della costituzionalità di tale previsione.

Dopo un chiarimento del relatore CALIENDO (*PdL*), il presidente BERSELLI pone ai voti la proposta di parere illustrata dai relatori, la quale, previa verifica del prescritto numero legale, è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero (n. 494)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 14 settembre 2012, 148. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

La relatrice DELLA MONICA (*PD*) si riserva, anche a nome del correlatore Mugnai, di presentare entro il prossimo martedì le proposte di parere relative ai due schemi di decreto legislativo in materia di revisione della geografia giudiziaria. Fa presente in proposito che analogo *modus procedendi* seguirà anche l'omologa Commissione giustizia della Camera dei deputati.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*), dopo aver ricordato come lo schema in esame si proponga la duplice finalità di conseguire una riduzione della spesa e di migliorare l'efficienza della giustizia, rileva, rinviando ad un articolo pubblicato sul Corriere della Sera di oggi, come tale *ratio* non sembra essere stata rispettata nel caso del tribunale di Bassano del Grappa. L'articolo citato sottolinea come Bassano disponga di una nuova e moderna struttura giudiziaria, la cosiddetta Cittadella della Giustizia formata da tre grandi immobili di complessivi 11mila metri quadri, e oramai completata. Il costo per la realizzazione dell'ultimo immobile, unitamente al costo del recente restauro della sede della Procura della Repubblica, ammonta a ben 12 milioni di euro, che si vanno ad aggiun-

gere alle ingentissime spese effettuate negli anni '90 per la completa ristrutturazione dell'attuale sede del tribunale.

Nel sottolineare l'efficienza del tribunale citato, dà atto anche dell'impossibilità per il tribunale di Vicenza accorpante di accoglierne il contenzioso senza compromettere la propria efficienza. Tutto ciò comprova come in tal caso, come del resto è stato riconosciuto anche dalla Corte d'appello di Venezia si determinerebbe un inutile dispendio di risorse a fronte di un peggioramento del servizio reso.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) dà lettura del seguente documento: «Nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto legislativo è scritto: "Secondo quanto emerge dalle analisi del gruppo di studio ministeriale, i principali dati da elaborare per giungere al valore-modello da utilizzare come guida dell'intero lavoro sono stati scelti tra quelli con caratteristiche di pubblicità ed incontrovertibilità, evitando già in prima battuta l'impiego, invece, di quelli suscettibili di ulteriore correzione mediante elementi valutativi (quali la 'situazione infrastrutturale' o il 'tasso d'impatto della criminalità organizzata', per una eventualmente più ampia applicazione dei quali appare opportuno attendere e poter valutare i contenuti dei pareri delle commissioni parlamentari e del CSM)". Essenzialmente, dunque, sono stati utilizzati, per un verso, i criteri del "numero degli abitanti" e delle "sopravvenienze" (cosiddetto indice di litigiosità), nonché, per altro verso, dei "carichi di lavoro" rispetto all'organico disponibile (cosiddetto indice di produttività)». (pagina 2 della Relazione illustrativa).

E ancora, a pagina 4: «Perciò, attenendosi alla tecnica del minimo mezzo per realizzare l'obiettivo dell'efficiente allocazione delle risorse giudiziarie senza diminuirne oltre misura la naturale frammentazione territoriale, il gruppo di studio ha inteso escludere la necessità di permanenza degli uffici che contano meno di 20 unità di organico, ma non anche di quelli con organico compreso tra 20 e 28 magistrati. Orbene, tale criterio, pur apparendo il più residuale (in quanto derivato dall'analisi dei criteri principali previsti dalla legge delega) tra quelli adottati dal gruppo di studio, può essere condiviso, laddove ad esso possano abbinarsi criteri valutativi succedanei, come quelli della "situazione infrastrutturale", o del "tasso di impatto della criminalità organizzata"».

Così, infatti, recita la legge delega per la nuova geografia giudiziaria, alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1: «Ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane».

È evidente che accanto ai criteri cosiddetti numerici e quantitativi, si colloca il criterio derogatorio riguardante il tasso d'impatto della criminalità organizzata.

Siffatto criterio, non è, chiaramente, in correlazione funzionale con il Tribunale e l'Ufficio di Procura della Repubblica, dal momento che le attività di indagine per fatti di criminalità organizzata sono attribuite alla DDA. Il richiamo del legislatore al criterio del tenere conto della specificità territoriale anche con riguardo al tasso d'impatto della criminalità organizzata, ha voluto cogliere l'importanza della presenza sul territorio, contaminato dalla criminalità organizzata, dello Stato con il luogo ove si amministra la giustizia in senso lato.

Nello specifico, le indicazioni del gruppo di studio, ben esattamente richiamate nella Relazione Illustrativa, non appaiono coerentemente espresse, apparendo quasi un tentativo di mediare tra i diversi criteri della legge delega, con affrettata introduzione dei criteri valutativi che, in Relazione Illustrativa erano espressamente accantonati.

Dalle schede analitiche (quelle che contengono il riferimento al tasso criminalità) si evince, per il distretto di Catanzaro (pagina 125 della relazione) che: «I dati esposti nella relazione della Direzione Distrettuale Antimafia confermano che in tutta l'area della Corte di Appello di Catanzaro, si registra una notevole attività della criminalità organizzata, che peraltro appare sufficientemente presidiata e presidiante dai tribunali accorpanti anche tenuto conto che le Direzioni Distrettuali Antimafia mantengono la titolarità delle indagini relative ai reati cosiddetti distrettuali».

La suddetta motivazione è in radicale contraddizione con le premesse richiamati le conclusioni del gruppo di studio sopra evidenziate.

All'evidenza il Ministero, contraddicendosi, ha, comunque, voluto dare una propria lettura del criterio, leggendolo nell'ottica della risposta giudiziaria delle DDA alla criminalità organizzata. Ma ciò era ben noto al legislatore ed, infatti, il criterio della legge delega è nell'ottica di apprezzamento dell'impatto sul territorio della criminalità organizzata e non nell'ottica della risposta giudiziaria alla mafia.

Avendo il Ministero riferito, nello schema, dell'insistenza «di una notevole attività della criminalità organizzata», tale dato è quello da utilizzare quale criterio derogatorio dei numeri e delle quantità, essendosi privilegiata, da parte del legislatore, l'importanza del mantenimento del simbolo dello Stato, ossia del Tribunale (o di una sezione distaccata, come ad esempio Corleone), del Palazzo di Giustizia, da potenziare e non da sopprimere.

Detto criterio derogatorio («...sono stati scelti tra quelli con caratteristiche di pubblicità ed incontrovertibilità, evitando già in prima battuta l'impiego, invece, di quelli suscettibili di ulteriori correzioni mediante elementi valutativi – quali la situazione infrastrutturale o il tasso d'impatto della criminalità organizzata, per una eventualmente più ampia applicazione dei quali appare opportuno attendere e poter valutare i contenuti dei pareri delle Commissioni parlamentari e del CSM –»), non appare rispettato dal momento che, pur attestandosi la constatazione di forte im-

patto sul territorio, del crimine organizzato, si assume che l'area «appare sufficientemente presidiata e presidiabile dai tribunali accorpanti anche tenuto conto che le DDA mantengono la titolarità delle indagini relative ai reati cosiddetti distrettuali».

Il criterio derogatorio contenuto nella legge delega (in relazione, alla pagina 4, si definiscono «criteri valutativi succedanei»), è stato, invero, derogato con il ricorso a valutazione del tutto eccentrica ed estranea ai criteri della legge delega.

Ne consegue che per un puntuale rispetto della legge delega, i tribunali sub provinciali, ricadenti nell'area fortemente contaminata dalla presenza della criminalità organizzata, debbano essere tutti mantenuti, dovendosi diversamente spiegare e giustificare, l'abbandono del criterio derogatorio, espressamente riferentesi proprio a quelle aree territoriali.

Palese sarebbe l'eccesso di delega, rispetto a ciò che il legislatore vuole.

Qualora il Ministero, volesse sostenere la necessità di modificare il contenuto della legge delega, per introdurre la facoltà di seguire criteri meno valutativi, la strada è quella della eventuale correzione della legge delega, con apposito intervento normativo. Certamente non è possibile applicare una deroga ai criteri della delega, non essendo consentita una interpretazione compressoria di ciò che è legge.

Si rammenta che, nella seduta del Senato del 4 luglio scorso, il Governo ha accolto come impegno, l'ordine del giorno dell'aula che espressamente lo vincolava: «a produrre una puntuale e motivata attuazione della legge n. 148 del 2011 nel rispetto della lettera e dello spirito dei criteri da intendersi tutti vincolanti e complementari».

Si osserva ancora che il deterioramento dell'indice di legalità in Calabria, è andato lievitando nel tempo, essendosi massimamente rafforzata l'organizzazione mafiosa denominata ndrangheta.

Purtroppo, a partire dai primi anni '80, la guerra di mafia in Sicilia, con centinaia di assassinati e, poi, l'attacco agli uomini dello Stato, ai giornalisti, agli imprenditori, sino alla fase stragista, ha determinato il massimo potenziamento delle strutture statuali e la massima attenzione a quei fenomeni di violentissima criminalità.

Ciò ha comportato una minore attenzione per ciò che avveniva in Calabria e la progressiva espansione dell'organizzazione criminale calabrese, violentemente salita alla ribalta con la strage di Duisburg.

Lo Stato, il Governo, il Parlamento, hanno perfettamente compreso il pericolo del nuovo mostro, l'impatto con l'economia regionale, il costo sociale ed economico che ciò comportava.

Di grande significato, sono stati tre accadimenti:

a) all'inizio di questa legislatura, la Commissione giustizia del Senato, compiva, quale suo primo atto, una visita in Calabria, scegliendo dei luoghi simbolo (San Luca, Platì, Arghillà);

b) il Parlamento, con la legge 31 marzo 2010 n. 50, introduceva, all'ultimo comma dell'articolo 416-bis del codice penale, la parola ndrangan-

gheta. All'evidenza, la introduzione non si rendeva necessaria ai fini della ricorribilità dell'articolo 416-*bis* del codice penale, assumendo invece, e ciò era quanto volle il legislatore, il significato simbolico di particolare e deciso impegno di contrasto dello Stato al crimine, il recupero *in bonis* del territorio calabrese, occupato da uomini e logiche criminali;

c) costituendo l'Agenzia dei beni confiscati alle mafie, si volle che la sede centrale fosse collocata in Calabria. Anche questo, non avrebbe avuto una effettiva incidenza sul funzionamento dell'Agenzia, che si occupava dei beni mafiosi, ovunque esistenti, ma ha assunto, per volontà del Governo e del Parlamento, il significato simbolico di presenza dello Stato e di consapevolezza e determinazione di restituire la Calabria ai cittadini onesti, alla imprenditoria azzannata dall'ingordigia criminale.

Insomma il Governo ed il Parlamento, hanno voluto concretamente significare ai calabresi che lo Stato avrebbe recuperato il territorio e la sovranità.

La Calabria ha bisogno di più Stato, in tutte le sue tangibili e simboliche manifestazioni.

La chiusura di Palazzi di Giustizia, la soppressione e non il potenziamento dell'efficienza, costituirebbe il primo macroscopico arretramento fisico dello Stato sul territorio, esattamente il contrario di ciò che Stato, Governo e Parlamento, hanno voluto, hanno fatto e vogliono.

Venendo al distretto di Catania (pagina 136 della relazione), si legge: «Ad analoga conclusione deve pervenirsi per il Tribunale di Caltagirone che, pur connotato da un territorio non immune da fenomeni di criminalità organizzata di una certa rilevanza (quali emergono dalla relazione della competente DDA), è caratterizzato da un bacino di utenza nettamente sotto soglia allo *standard* prescelto per il mantenimento di tale tipologia di tribunali.

Al riguardo va ribadito l'attività della criminalità organizzata in parola appare sufficientemente presidiata e presidiabile dal tribunale accorpante, anche tenuto conto che le DDA mantengono la titolarità delle indagini relative ai reati cosiddetti distrettuali».

Alla ritualità della formula, reiterata anche nelle virgole, a quella sopra riportata, afferente il Distretto di Catanzaro, ovviamente si ripercorre la medesima valutazione critica *per relationem*.

Per quanto riguarda il distretto di Caltanissetta (pagina 146 della relazione), si legge: «Va ricordato che, in conseguenza delle terribili stragi di mafia che si sono ininterrottamente susseguite in danno di magistrati operanti nel limitrofo distretto di Palermo, il piccolo tribunale di Caltanissetta e la locale DDA, hanno dovuto affrontare e tutt'ora affrontano processi di massimo rilievo nazionale in materia di criminalità organizzata (...) Bisogna infatti dare atto che il dato statistico non tiene conto della qualità e delle difficoltà delle singole indagini e dei conseguenti dibattimenti (...).

Tanto premesso occorre pure ricordare che il territorio del circondario di Gela è caratterizzato da livelli di impatto delle organizzazioni criminali

ivi esistenti (in particolare la cosiddetta "stidda" e le locali famiglie di "cosa Nostra") che ha pochi eguali in termini di eventi criminali con altre zone anche della stessa Sicilia.

Tanto premesso, per doverosa informazione, non può rilevarsi che tra i due tribunali sub provinciali astrattamente sopprimibili in alternativa tra loro (Gela o Nicosia, avuto riguardo alla già richiamata "regola del tre") occorre necessariamente procedere alla soppressione del tribunale di Nicosia».

La motivazione, nel caso esaminato, è di diverso stile argomentativo che evidenzia l'esito di un lavoro a più mani, senza il necessario argomentare coerente.

In particolare, si evidenzia, una drastica rottura con i criteri della legge delega, con particolare riferimento al criterio derogatorio cosiddetto valutativo: si assume, infatti, che il criterio derogatorio valutativo, debba cedere il passo al criterio numerico quantitativo, conducendo tale criterio alla soppressione, in alternativa, di uno dei due tribunali, cosicché: «occorre necessariamente procedere alla soppressione del tribunale di Nicosia».

La legge delega, appare del tutto pretermessa, essendosi individuati criteri vincolanti e una sorta di gerarchia dei criteri, al punto che il criterio derogatorio valutativo, contenuto in delega, debba cedere il passo al criterio oggettivo.

E' invece esattamente il contrario, per logica, per spirito, per interpretazione letterale del *dictum* della legge.

In riferimento al distretto di Palermo (pagine 152 e 153 della relazione), si osserva: «la puntuale relazione della DDA di Palermo segnala lo straordinario rilievo dei dibattimenti e delle indagini riguardanti l'intero territorio del distretto della Sicilia occidentale, che da sempre si distingue, anche all'interno dei distretti siciliani, per lo straordinario impatto della criminalità organizzata di stampo mafioso (...) Occorre, dunque, in tale contesto esaminare con particolare cautela i fenomeni criminali esistenti sul territorio e non affidare le conclusioni dell'analisi ai soli dati statistici nella considerazione – ribaditi anche per altri territori ad alta densità mafiosa ma qui più di altrove massimamente rilevante – che i dati non testimoniano della qualità e della difficoltà operativa di ciascun procedimento di criminalità organizzata (...). Analoga la situazione del tribunale sub-provinciale di Sciacca, ricompreso nella provincia di Agrigento, con riferimento al tasso di impatto della criminalità organizzata operante su quel territorio nei termini puntualmente descritti nella relazione acquisita dalla competente DDA.

E tuttavia, la circostanza che detto tribunale sub-provinciale è caratterizzato da un bacino di utenza nettamente al di sotto della soglia rispetto allo *standard* prescelto per il mantenimento di tale tipologia di tribunali, non ne consente la permanenza.

Al riguardo va ribadito che l'attività della criminalità organizzata in parola appare sufficientemente presidiata e presidabile dal tribunale ac-

corpante, anche tenuto conto che le DDA mantengono la titolarità delle indagini relative ai reati cosiddetti distrettuali».

Ebbene, siffatta motivazione esprime un condensato di incoerenza, dapprima parendo cogliere la lettera e lo spirito del criterio derogatorio, facendosi espresso riferimento alla necessità che «occorre esaminare con particolare cautela i fenomeni criminali esistenti sul territorio e non affidare le conclusioni dell'analisi ai soli dati statistici», per poi, bruscamente, abbandonare la premessa, ritornando alla formula stereotipata nonché alla obbligatorietà del criterio oggettivo che non consentirebbe deroghe («non ne consente la permanenza»).

Ancora una volta si ribadisce che il legislatore ha inteso inserire il criterio valutativo derogatorio di quello oggettivo e non il contrario. Evidente, invece, una applicazione capovolta del *dictum* della legge.

C'è ancora da osservare che l'esame della politica criminale, ha evidenziato un grave errore nelle iniziative di contrasto, essendosi rilevato come la particolare attenzione dedicata al fenomeno criminale ascrivibile a Cosa Nostra, considerata la particolare efferatezza dei crimini, avesse comportato una certa distrazione per altri fenomeni criminali, segnatamente della ndrangheta, che ha approfittato di tale condizione, per rafforzarsi sino a rappresentare, oggi, la più pericolosa organizzazione criminale in Italia e, addirittura, nel mondo.

Nella relazione, non viene per nulla colta la pur conosciuta analisi, addirittura assumendosi la straordinarietà del tasso d'impatto della criminalità organizzata denominata Cosa Nostra, rispetto al fenomeno criminale denominato ndrangheta.

Il Parlamento, attraverso le ultime relazioni della Commissione bicamerale antimafia, è invece consapevolmente a conoscenza di questa sciagurata realtà, sicché è in grado di cogliere il limite di analisi, contenuto in relazione, foriero di errate scelte.

Non si deve commettere il medesimo errore di sottovalutazione dei fenomeni criminali e il Parlamento, non può accettare siffatta reiterazione, addirittura assecondando scelte operative frutto della medesima sottovalutazione sopra esposta.

C'è assoluta contrarietà alla soppressione dei tribunali di Castrovillari, Paola, Rossano, Lamezia Terme, Caltagirone, Nicosia e Sciacca.

Sulla soppressione delle sedi distaccate, lo schema di decreto, non appare avere esercitato la delega coincidente, quanto a criteri, a quella dei tribunali sub-privinciali, optando per il taglio generalizzato delle sezioni distaccate, quale scelta extradelega. Necessita un recupero della legge delega, così da consentire una verifica di coerente rispetto del *dictum* della legge. E' una violazione non consentibile, della volontà del legislatore, quasi che lo strumento della legge delega fosse lo strumento normativo per operare, poi, in assoluta libertà di scelta. Assolutamente no. Anche per le sezioni distaccate opera, per espresso richiamo contenuto alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 148 del 2011, le lettere b) ed e) del suddetto comma 2 dell'articolo 1. Nello schema, ciò non è stato rispettato, perché del tutto omesso.

Si rileva infine che non sono stati, e si è detto in premessa, evidenziati altri elementi valutativi, in termini di maggior costo insito nello schema di decreto legislativo. Esattamente il contrario della politica del risparmio.

Valga l'esempio di Castrovillari, sede di Tribunale, scelta negli scorsi anni come luogo di struttura potenziata (carcere, con unica sezione femminile del distretto di Catanzaro, direttamente collegato all'aula bunker – quindi una scelta nella direzione del risparmio per traduzioni e sicurezza – nuovo palazzo di giustizia di mq 12.000, con costo di 14 milioni di euro, di prossima consegna), Per tutte le sedi, sussistono ragioni aggiuntive in favore del mantenimento.

Si è limitato, qui, l'esame del cosiddetto criterio derogatorio, perché con esso, il legislatore, ha inteso assumere l'importanza della presenza dello Stato sul territorio contaminato dal crimine, anche nei casi in cui i numeri, non dovessero raggiungere il modello *standard* preso a riferimento».

Il senatore CALIENDO (*PdL*) svolge preliminarmente talune considerazioni sullo schema di decreto legislativo di revisione degli uffici del giudice di pace alla luce di quanto contemplato dall'articolo 116, comma 3 della Costituzione. Per quanto concerne le sezioni distaccate, nel concordare con i rilievi formulati dal collega Li Gotti, ribadisce quanto già dichiarato circa l'opportunità di mantenere quelle sezioni che servono un bacino di utenza non inferiore a 100.00 abitanti e che hanno un carico di lavoro non inferiore ai 4.000 affari giudiziari annui. Nella scelta delle sezioni distaccate da mantenere si potrebbe anche tenere conto della media delle sopravvenienze.

Si sofferma poi sull'istituendo tribunale di Napoli Nord. In proposito rileva l'assurdità della decisione governativa di procedere alla soppressione di tutte le sezioni distaccate dell'area salvo poi procedere alla istituzione di un tribunale non molto diverso dal fantomatico tribunale di Giuliano. Paradossale inoltre è l'assenza di una procura all'interno di tale tribunale con un evidente aggravio per la procura di Napoli.

Affronta quindi la questione concernente la soppressione dei tribunali di Urbino, rilevando come Pesaro-Urbino sia l'unico co-capoluogo di provincia con due distinte sedi di tribunale. In proposito invita a valutare l'opportunità di procedere all'istituzione di un unico tribunale con due sedi, una in ciascuna delle città, ma con un'unica pianta organica.

Per quanto concerne l'accorpamento del tribunale di Sala Consilina a Lagonegro ritiene non fondate le critiche relative all'eccesso di delega. A suo parere l'inopportunità di tale decisione dovrebbe essere valutata unicamente in relazione a scelte di natura politica e organizzativa.

Più in generale i documenti depositati dai vari consigli giudiziari nonché dai vari tribunali e consigli dell'ordine degli avvocati, sembrano mostrare come dall'operazione di revisione della geografia giudiziaria si determini un aumento della spesa dovuto principalmente a problemi relativi all'uso dei locali.

Più in generale invita a valutare l'opportunità di prevedere il mantenimento degli uffici dei giudici di pace e delle sezioni distaccate in tutte quelle aree in cui si procede alla soppressione di un tribunale, in tal modo si potrebbe assicurare il minor danno possibile ai cittadini.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) osserva che uno dei principali motivi per i quali si attribuisce alla razionalizzazione della geografia giudiziaria la capacità di contribuire ad una maggiore efficienza della giustizia, risiede nel fatto che l'accorpamento dei tribunali attualmente esistenti in strutture più grandi consente maggiore facilità e uniformità la creazione di sezioni specializzate.

È noto peraltro, ed è emerso con tutta evidenza nel dibattito in Commissione, che uno dei maggiori limiti della razionalizzazione proposta è l'insufficienza delle strutture dei tribunali accorpanti a garantire spazi adeguati alle loro nuove dimensioni, tanto che proprio la consapevolezza di questo problema ha indotto il Governo a prevedere nello schema di decreto legislativo la norma transitoria che consente di utilizzare per cinque anni le strutture dei tribunali accorpanti e delle sezioni distaccate soppresse.

Alla luce delle precedenti considerazioni, egli ritiene che per non svuotare l'emanando decreto legislativo di qualunque idoneità a produrre gli effetti attesi di razionalizzazione ed efficienza, sarebbe opportuno utilizzare le sedi delle soppresse sezioni distaccate e dei tribunali accorpanti non come sedi distaccate con competenza territoriale, ma come sedi di sezioni specializzate con competenza sull'intero circondario.

Peraltro, egli si rende conto che tale soluzione, praticabile per i tribunali, non lo è per i soppressi uffici dei giudici di pace.

Il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), nell'aderire alle considerazioni svolte dal senatore Li Gotti – considerazioni che dovrebbero fare particolarmente riflettere il Governo, proprio perché totalmente condivise da un esponente dell'opposizione come il senatore Li Gotti e da un leale sostenitore dell'Esecutivo come lui stesso – osserva come, al di là della violazione di questo o quel criterio di delega, ciò che appare criticabile e gravemente lesivo delle prerogative del Parlamento è la scelta del Governo di sottoporre ai parlamentari uno schema di decreto legislativo che tiene sostanzialmente conto unicamente dei criteri di delega di carattere numerico, rinviando alla definitiva versione del decreto legislativo la valutazione dei criteri più specificamente di merito, la cui applicazione viene così sottratta alla valutazione parlamentare.

Questo comportamento conferma il diffuso giudizio che l'azione di governo in materia di giustizia sia apparsa finora gravemente deficitaria, prona meramente alle esigenze di realizzare – peraltro con metodi di discutibile efficacia – risparmi di bilancio, anche a costo di una vera e propria ritirata della giustizia dal territorio, così come configurata dagli schemi legislativi in materia di circoscrizioni giudiziarie e di uffici del giudice di pace.

Ciò, evidentemente, è tanto più grave nelle aree del Paese a forte presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso, una criminalità che vive di simboli e che vede nelle crescenti carenze e inefficienze dello Stato sul territorio un'indiretta conferma del proprio potere; da questo punto di vista, la chiusura di un presidio giudiziario rappresenta un evento anche più devastante per la credibilità dello Stato della chiusura di un servizio sanitario o scolastico.

Nel richiamare la necessità di valutare con attenzione le singole situazioni, egli annuncia che ove fosse decisa la chiusura del tribunale di Castrovillari, egli stesso denunciarebbe alla pubblica opinione tale decisione come un gravissimo sperpero di denaro pubblico: in realtà, tra i principi di buon governo, accanto all'efficacia e all'efficienza, non si deve dimenticare la continuità amministrativa, non essendo ammissibile che un'autorità di governo non tenga conto degli impegni assunti e delle spese eseguite da chi lo ha preceduto.

L'oratore conclude invitando il Governo a non dare l'impressione di voler realizzare una manovra diretta unicamente a salvaguardare gli stipendi, tagliando nel contempo i servizi: è di questi giorni la decisione del Consiglio superiore di procedere alle nomine dei magistrati dirigenti di tribunali che, secondo lo schema del decreto legislativo, sarebbero destinati ad essere soppressi.

La senatrice ADERENTI (*LNP*), nel condividere le critiche già formulate dai colleghi con riguardo al mancato rispetto di taluni dei criteri di delega da parte dell'Esecutivo, si sofferma sulla questione concernente la soppressione della sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere. Nel territorio di competenza della suddetta sezione, ricorda l'oratrice, insiste il più efficiente degli ospedali psichiatrici giudiziari presenti sul territorio nazionale. La soppressione di tale sezione rischia di determinare un aumento dei costi derivanti dalla traduzione in aula dei detenuti internati all'interno della suddetta struttura. I costi di traduzione non possono che stimarsi superiori rispetto agli attuali 50-60.000 euro annui corrisposti per gli uffici della sezione distaccata. Difficilmente poi si potrebbe mantenere quel livello di efficienza che la sezione di Castiglione assicura, garantendo la conclusione entro i 24 mesi del primo grado di giudizio. Invita inoltre a riflettere sull'opportunità di trasferire a tale sezione anche talune delle controversie attualmente incardinate presso il tribunale di Mantova, il cui funzionamento è stato penalizzato dai recenti eventi sismici. Invita infine a valutare l'impatto negativo che la soppressione di tale sezione produrrà sull'area di Mantova nord, che è la parte più industrializzata della provincia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo per quanto di competenza esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

che dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sia esentato il personale degli uffici centrali di amministrazione della giurisdizione, tenuto conto dell'incidenza che su di essi hanno già avuto i tagli lineari realizzati dal precedente Esecutivo; in particolare si ritiene necessario che siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, il personale degli uffici del ministero della giustizia, del dipartimento della giustizia minorile e il personale amministrativo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

che dalla misure di riduzione delle spese di personale di cui al comma 2 dell'articolo 14 sia escluso l'organico del corpo della polizia penitenziaria, in quanto tale riduzione rischierebbe di compromettere ulteriormente la sicurezza delle strutture carcerarie, eludendo peraltro anche quanto previsto dall'articolo 2 comma 212 della legge finanziaria 2010 con il quale è stata autorizzata l'assunzione di 2.000 unità;

che con riguardo alle previsioni di cui al comma 26 dell'articolo 1 le riduzioni della spesa in materia di procedure di acquisto dei beni e servizi non trovino applicazione in relazione all'amministrazione penitenziaria, in quanto tali riduzioni finiscono per sostanziarsi in un taglio netto di servizi necessari e indispensabili, senza previsione di un'azione di «vera razionalizzazione» dei costi al fine di operare i risparmi di spesa previsti, con conseguente perdita di qualità ed efficacia dei servizi stessi;

che sempre in relazione alle misure di cui al comma 26 dell'articolo 1 siano esclusi i costi dei servizi di intercettazione telefonica, in quanto le riduzioni di spesa ivi contemplate non essendo perseguite attraverso un processo di razionalizzazione del sistema delle intercettazioni basato sulla centralizzazione della spesa e la contestuale forfetizzazione delle stesse, finirebbero unicamente per limitare il ricorso alle operazioni captative con una indubbia ricaduta negativa sulle attività di indagine;

che con riguardo al comma 12 lettera d) dell'articolo 3, ritiene che dall'ambito applicativo della norma debbano essere esclusi anche gli immobili degli istituti penitenziari,

e con la seguente osservazione

che sia valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento anche del Ministro della giustizia nell'*iter* di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11 comma 1 per il riordino delle scuole di formazione.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 24 luglio 2012

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 1744 e 2486

Riunione n. 10

Relatori: MANTICA (PdL) e TONINI (PD)

Orario: dalle ore 10 alle ore 11

(1744) TONINI ed altri. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale

(2486) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Nuova disciplina per la costruzione della pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale

(Seguito e conclusione dell'esame. Definizione di un testo unificato)

Plenaria

193^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1744) TONINI ed altri. – *Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale*

(2486) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – *Nuova disciplina per la costruzione della pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

Il presidente DINI informa che il Comitato ristretto istituito per l'esame dei disegni di legge in titolo ha concluso i propri lavori pervenendo ad uno schema di testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta).

Il relatore MANTICA (*PdL*) illustra il testo unificato, richiamando preliminarmente la consistenza dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia negli ultimi anni. Le stime del 2011 testimoniano uno stanziamento complessivo di circa 3 miliardi di euro, ovverosia circa lo 0,2 per cento del PIL italiano. Oltre il 70 per cento di tali fondi è gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, inclusa la somma destinata alla cancellazione del debito dei Paesi poveri. Una consistente quota dei fondi viene destinata alla cooperazione attuata per il tramite dell'Unione europea e dei fondi multilaterali di sviluppo. Vi sono numerosi soggetti ed enti a vario titolo coinvolti nell'attività di cooperazione internazionale, tra cui oltre naturalmente al Ministero degli affari esteri, altri Ministeri, le regioni, gli enti locali, le università, la CEI e la Croce rossa italiana.

Passando quindi a descrivere il contenuto dello schema di testo unificato, ricorda innanzitutto che il Capo I definisce i principi fondamentali e le finalità della cooperazione allo sviluppo. Il Capo II definisce gli ambiti di applicazione degli aiuti pubblici allo sviluppo. Tale parte è stata frutto di uno sforzo particolare di adeguamento al nuovo contesto internazionale che vede nell'aiuto l'interlocuzione con i Paesi considerati *partner*. L'articolo 6 ribadisce peraltro, nell'ambito della partecipazione ai programmi dell'Unione europea, il ruolo primario del Ministero degli affari esteri – di cui si propone la nuova denominazione di Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale –. L'articolo 7 disciplina le iniziative nell'ambito delle relazioni bilaterali mentre l'articolo 8 specifiche le regole di utilizzo del Fondo rotativo per i crediti agevolati. L'articolo 9, poi, disciplina le imprese miste per lo sviluppo, che costituiscono strumenti importanti anche per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. L'articolo 10 regola i contributi di sostegno al bilancio dei Paesi *partner* e gli articoli 11 e 12 disciplinano rispettivamente la cooperazione decentrata e il partenariato territoriale e gli interventi internazionale di emergenza umanitaria.

Passando quindi al Capo III, sottolinea la novità della previsione della figura di un sottosegretario per gli affari esteri responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo, cui sono attribuiti il titolo e le prerogative di vice ministro della cooperazione allo sviluppo. Tale figura avrà il compito di rafforzare l'immagine dell'Italia nello scenario internazionale e di rappresentare gli interessi nazionali in tutte le sedi di discussione sulla cooperazione allo sviluppo. A tale disposizione fa da contraltare l'articolo 26 dello schema, che riafferma la necessità di un riallineamento degli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo agli impegni internazionali assunti dall'Italia. L'articolo 14 individua un documento triennale di programmazione e di indirizzo. Particolare rilevanza riveste poi l'articolo 16, recante l'istituzione del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo. Si tratta di una significativa innovazione rispetto alla normativa vigente, onde fornire uno strumento unitario per gli interventi. L'articolo 17 istituisce poi il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.

Relativamente al Capo IV dello schema, ricorda che le disposizioni ivi contenute sono state oggetto di un approfondito dibattito da parte del comitato ristretto. L'obiettivo è quello di contemperare le diverse istanze del mondo delle organizzazioni non governative e delle istituzioni. Si è giunti all'individuazione di tre apparati fondamentali nell'ambito della cooperazione allo sviluppo: l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; una struttura di controllo e vigilanza. Il riassetto dovrebbe avvenire a invarianza di oneri finanziari.

Richiama infine il Capo V, che disciplina la partecipazione della società civile alla cooperazione allo sviluppo. Un regime transitorio riguarda le operazioni già approvate e avviate prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Il relatore TONINI (*PD*) svolge a sua volta considerazioni sullo schema di testo unificato per chiarirne il sostrato e il significato.

Richiama come nel corso dei lavori del Comitato ristretto siano state svolte audizioni di tutti i soggetti a vario titolo interessati nell'attività di cooperazione allo sviluppo, tra i quali in particolare i rappresentanti delle organizzazioni non governative, Confindustria, le Banche di credito cooperativo, Microcredito, sindacati, rappresentanti delle autonomie locali e i soggetti istituzionali (Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e Direzione generale dei rapporti finanziari internazionali del Ministero dell'economia e delle finanze).

Si tratta di una proposta di riforma che vuole risultare coerente con l'operazione di revisione delle voci di spesa pubblica in corso di esame da parte del Parlamento. La finalità è quella di utilizzare nel modo più efficace possibile le risorse disponibili, pur di non consistente entità. I criteri che informeranno l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia saranno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dello schema, la coerenza delle politiche e delle scelte operative, la massima integrazione delle risorse delle strut-

ture, la razionalizzazione della spesa sulla base di criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza.

Sottolinea come tra i profili che maggiormente caratterizzano il testo predisposto vi sia anzitutto l'istituzione del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, il quale dovrebbe fornire risorse quantificabili e utilizzate secondo un indirizzo politico. Si sostiene un utilizzo responsabile dei fondi versati agli strumenti gestiti dall'Unione europea, secondo una regia unitaria.

Richiama quindi la creazione della figura del vice ministro, che dovrebbe porsi in linea di continuità con l'attuale assetto della compagine governativa, nell'ambito della quale la presenza di un Ministro della cooperazione ha fornito un chiaro richiamo alla centralità di tale aspetto per la politica estera italiana. Infatti, l'articolo uno dello schema di testo unificato individua la cooperazione internazionale come parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Inoltre, alla denominazione del Ministro degli affari esteri viene aggiunta la specificazione della cooperazione internazionale.

Richiama infine l'architettura della struttura operativa di supporto al Ministro e al Vice ministro, con la nuova Agenzia per la cooperazione, che non costituisce tuttavia un vero e proprio ente, e i diversi compiti assegnati al Comitato interministeriale per la cooperazione e alla Direzione generale competente.

Il sottosegretario Marta DASSù prende atto positivamente dell'approfondito lavoro svolto dal comitato ristretto. Si riserva di svolgere delle considerazioni di dettaglio sullo schema di testo predisposto dal comitato in una seduta successiva. Sottolinea tuttavia sin d'ora come l'intenzione di individuare nuove modalità per rendere la cooperazione allo sviluppo più efficace sia senz'altro da condividere. Infatti, l'aiuto pubblico allo sviluppo definisce la proiezione internazionale dell'Italia ed è per il Paese di peculiare significato, per la collocazione geopolitica di passaggio obbligato al centro del bacino del Mediterraneo.

Il presidente DINI propone che lo schema di testo unificato predisposto dal comitato ristretto venga adottato come testo base per il seguito dei lavori.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1744 E 2486

NT
I RELATORI

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, in quanto contribuisce, come prescritto dall'articolo 11 della Costituzione, alla realizzazione di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni.

2. La cooperazione allo sviluppo promuove la costruzione di relazioni paritarie, fondate sui principi di interdipendenza, partenariato, mutualità e sussidiarietà.

3. La cooperazione allo sviluppo, ispirandosi ai principi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni e agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la riduzione della povertà e delle disuguaglianze a livello globale e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi *partner*, attraverso politiche di: riconciliazione e risoluzione politica dei conflitti; cancellazione del debito e accesso ai mercati internazionali; rafforzamento della capacità di generare risorse proprie per lo sviluppo; promozione e protezione dei diritti umani e del lavoro, del ruolo delle donne e della partecipazione civile e democratica; tutela dell'ambiente, dei beni comuni e della diversità culturale.

Art. 2.

(Destinatari e criteri)

1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili,

profit e non profit, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*, individuati in coerenza con i principi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) e di Unione europea.

2. L'azione dell'Italia promuove la coerenza, con le finalità di cui all'articolo 1, delle politiche nazionali e delle conseguenti scelte operative che possono avere incidenza sui Paesi *partner*; persegue la massima integrazione delle risorse e delle strutture amministrative, a qualunque titolo competenti nella materia; garantisce la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza.

3. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.

4. La cooperazione allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la stabilizzazione e la pacificazione dei Paesi *partner*. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.

CAPO II

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 3.

(Ambiti di applicazione dell'Aiuto pubblico allo sviluppo)

1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «Aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato, anche attraverso la promozione di politiche di autosviluppo, alla realizzazione di uno sviluppo umano sostenibile e si articola in:

- a) contributi in ambito multilaterale;
- b) iniziative a carattere multilaterale;
- c) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;
- d) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;
- e) iniziative di cooperazione decentrata e partenariato territoriale;
- f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
- g) iniziative di accoglienza degli stranieri immigrati in Italia.

Art. 4.

(Contributi in ambito multilaterale)

1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione, anche finanziaria, dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali.

2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali competenti in materia di cooperazione allo sviluppo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 13, comma 1, e 14.

Art. 5.

(Iniziativa a carattere multilaterale)

1. L'APS si svolge in via multilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi-quadro tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.

Art. 6.

(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea)

1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea e contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea in materia.

2. L'Italia contribuisce altresì alla gestione centralizzata indiretta (cooperazione delegata) per l'esecuzione di programmi comunitari di aiuto allo sviluppo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 20.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza, è responsabile delle relazioni con l'Unione europea e degli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.

4. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del

Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza.

Art. 7.

(Iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali)

1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono, finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. La realizzazione di tali iniziative è di norma affidata all'Agenzia di cui all'articolo 20 e dovrà corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese *partner*, in linea con il principio della *ownership* dei processi di sviluppo.

2. Rientrano nella cooperazione bilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.

Art. 8.

(Fondo rotativo per i crediti agevolati)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 17 (CICS), su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.

2. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati.

Art. 9.

(Imprese miste per lo sviluppo)

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 8, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi nei Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, con par-

tecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese *partner*. Tali crediti agevolati mirano, in sinergia con le altre attività realizzate nel quadro della presente legge, a mobilitare risorse finanziarie e capacità attraverso partenariati pubblico-privato, valorizzando il contributo che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo.

2. Il CICS stabilisce:

a) la quota del Fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo;

b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tenere conto – oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana – anche delle garanzie offerte dai Paesi *partner* a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;

c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi.

3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione stilata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia di cui all'articolo 20, congiuntamente al Mediocredito centrale.

Art. 10.

(Contributi di sostegno al Bilancio dei Paesi partner)

1. Il sostegno al bilancio si attua attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del paese beneficiario quale strumento per migliorare la qualità degli aiuti e realizzare gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile attraverso la responsabilizzazione dei Paesi *partner* nei confronti delle politiche di sviluppo e dei processi di riforma e secondo i principi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale.

2. Le azioni di sostegno al bilancio, da concordarsi sulla base del dialogo politico con i Paesi *partner*, dovranno rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese beneficiario, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicheranno modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.

Art. 11.

(Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi alla cooperazione allo sviluppo si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1, 2, 13, commi 1 e 5, e 14 costituiscono principi fondamentali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione sulla base di un criterio di simmetria istituzionale, ovvero con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 1, 2, 13, commi 1 e 5, e 14 e di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 20. Le regioni, le province e i comuni comunicano al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 20, le attività di cooperazione decentrata e di partenariato territoriale, comunque finanziate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 5, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 20, comma 5.

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 12.

(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 20, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 23, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di primo

soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento organizza gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con l'Agenzia di cui all'articolo 20.

CAPO III

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 13.

(Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nomina del vice-ministro della cooperazione allo sviluppo)

1. La responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali, spetta al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera.

2. Conseguentemente, all'articolo 12 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea.».

3. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, è nomi-

nato un sottosegretario per gli affari esteri responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo al quale sono attribuiti il titolo e le prerogative di vice-ministro della cooperazione allo sviluppo.

4. Il decreto di cui al comma 3 definisce le deleghe attribuite al vice-ministro della cooperazione allo sviluppo ai sensi della presente legge e della normativa vigente, prevedendo in particolare l'attribuzione delle competenze di cui agli articoli 20, 21 e 22. Il decreto prevede altresì la partecipazione dello stesso vice-ministro alle riunioni del Consiglio dei ministri, in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2.

5. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali competenti in materia di APS.

6. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e 5 e all'articolo 14.

7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture del Ministero di cui al comma 2 e della rete diplomatica e consolare.

Art. 14.

(Documento triennale di programmazione e di indirizzo)

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 15, comma 1, il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.

2. Il Documento di cui al comma 1 indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo, insieme alle linee generali di ripartizione delle risorse del Fondo unico di cui all'articolo 16. Il Documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale attiva preliminarmente forme di concertazione con la Conferenza unificata

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisisce il parere della Conferenza di cui all'articolo 18.

Art. 15.

(Rapporti con il Parlamento)

1. Lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 14, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, le quali si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti; decorsi tali termini il documento triennale di programmazione e di indirizzo è approvato anche in assenza del parere.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno è trasmessa alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione consuntiva sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente, predisposta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La relazione consuntiva dà conto anche della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani e indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale.

3. Gli schemi di regolamento di cui agli articoli 19, 20, comma 6, 21, comma 1, 22, comma 1, sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 16.

(Istituzione del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo)

1. Per garantire l'integrazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo.

2. Nel Fondo unico di cui al comma 1 confluiscono tutte le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per le attività realizzate dai vari ministeri e riferibili all'APS ai sensi del precedente articolo 3, in particolare quelle determinate annualmente con legge di stabilità, unita-

mente ai proventi derivanti dai servizi e dalle attività dell'Agenzia di cui all'articolo 20, ivi compresi i fondi apportati dalle regioni e dagli enti locali qualora questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia stessa, nonché ad eventuali liberalità e legati.

3. Le disponibilità del Fondo unico di cui al comma 1 sono ripartite annualmente, secondo le linee generali del documento triennale di cui all'articolo 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Le risorse del Fondo unico di cui al comma 1 relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per intero agli esercizi successivi.

Art. 17.

(Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le attività di cui all'articolo 3, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, nonché dai Ministri o dai sottosegretari di Stato a tal fine delegati con competenze nelle seguenti materie: economia e finanze; sviluppo economico; difesa; istruzione, università e ricerca.

3. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il vice-ministro della cooperazione allo sviluppo, cui può essere delegata la presidenza del CICS.

4. In relazione alle questioni da trattare possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS Ministri o sottosegretari di altri Dicasteri, rappresentanti delle regioni e province autonome e degli enti locali, il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 20, nonché esperti con specifica competenza nel settore della cooperazione allo sviluppo.

5. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 14, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS ed autorizza i relativi interventi, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con i Ministri eventualmente competenti.

6. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Il Ministero degli affari esteri fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la DGCS di cui all'articolo 21.

Art. 18.

(Conferenza inter-istituzionale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale istituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza inter-istituzionale per la cooperazione allo sviluppo, composta dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ed in particolare dai rappresentanti dei ministeri coinvolti, delle regioni e province autonome, degli enti locali, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario e degli altri soggetti di cui all'articolo 23, comma 2, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e cooperative, degli enti universitari e della ricerca scientifica.

2. Strumento permanente di partecipazione, concertazione e proposta, la Conferenza inter-istituzionale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare la coerenza delle scelte politiche, le strategie, le linee di indirizzo, la programmazione, le forme di intervento, la loro efficacia, la valutazione.

3. I verbali delle riunioni della Conferenza inter-istituzionale sono inviati, dopo la loro approvazione da parte della Conferenza stessa, alle Commissioni permanenti competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 19.

(Delegificazione di norme di organizzazione)

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto di competenza, sono adottate le norme attuative del presente Capo, salvo quanto attiene ai rapporti con le regioni, nel rispetto del principio di semplificazione, definendo i compiti al riguardo attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri.

CAPO IV

AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 20.

(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza, è istituita la Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico sottoposto al controllo e alla vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione degli indirizzi e delle finalità di cui all'articolo 14 e delle deliberazioni del CICS di cui all'articolo 17, impartisce all'Agenzia direttive vincolanti, generali e specifiche, anche per definire le priorità di azione e di intervento e le disponibilità finanziarie per i singoli Paesi e aree di intervento.

3. Per la realizzazione delle direttive di cui al comma 2, l'Agenzia opera direttamente, nonché avvalendosi dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, tra i quali le organizzazioni della società civile, di cui all'articolo 23, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa e la prassi adottate dall'Unione europea.

4. Sulla base delle direttive di cui al comma 2, l'Agenzia, mediante apposite convenzioni, eroga servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni pubbliche; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Al fine del coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia organizza una banca dati contenente informazioni sugli interventi realizzati, da predisporre anche valorizzando banche dati già esistenti. L'accesso alla banca dati è pubblico.

6. Con regolamenti adottati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è approvato lo statuto dell'Agenzia, predisposto in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei poteri ministeriali di indirizzo, controllo e vigilanza, esercitati avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 21;

b) disciplina del rapporto tra l'Agenzia e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti dell'Agenzia nel territorio dei Paesi *partner*;

c) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione svolta secondo i parametri dell'Unione europea, tra esperti in possesso di adeguati titoli e comprovata capacità ed esperienza nel campo della cooperazione allo sviluppo, per un mandato della durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta;

d) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;

e) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo di cui all'articolo 16 e della ripartizione dello stesso definita dal CICS, nonché determinazione del limite massimo di spesa da destinare alle spese di funzionamento;

g) adozione da parte del direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civili, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse;

h) attribuzione a regolamenti interni dell'Agenzia, adottati dal direttore ed approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione;

i) definizione dell'organico e delle modalità di relativa copertura, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia di personale già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, nonché le modalità di eventuali assegnazioni del personale della carriera diplomatica, o anche di altre Amministrazioni;

l) individuazione degli uffici presso la sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

7. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 6 lettera i), da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle Amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse fi-

nanziarie confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 16 e sono interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale dell'Agenzia.

8. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia è mantenuto il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri e la cooperazione internazionale o le altre Amministrazioni di provenienza al momento dell'inquadramento, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo integrativo.

9. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

10. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione dei regolamenti di cui al comma 6 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21.

(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Con regolamenti adottati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 20, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 prevedono che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (di seguito DGCS) è competente per tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al vice-ministro della cooperazione allo sviluppo, in materia di indirizzo politico, governo e controllo della cooperazione allo sviluppo. In particolare, la DGCS svolge funzioni e compiti in materia di:

a) elaborazione di linee di programmazione e indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo;

b) rappresentanza politica dell'Italia e cura delle relazioni con le organizzazioni internazionali competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, con i programmi e l'azione dell'Unione europea, nonché con i Paesi *partner* nella cooperazione bilaterale di cui all'articolo 7;

c) definizione delle priorità di azione e di intervento, delle disponibilità finanziarie per singoli Paesi ed aree di intervento, nonché delle modalità di attuazione, incluse le decisioni relative agli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui all'articolo 12;

d) elaborazione delle direttive di azione di cui all'articolo 20, comma 2;

e) supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS e della Conferenza di cui all'articolo 18.

3. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione dei regolamenti di cui al comma 2 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22.

(Controllo e vigilanza)

1. I regolamenti di cui all'articolo 21, comma 1, individuano la struttura competente a verificare in termini di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati nell'ambito dell'APS anche avvalendosi di enti di valutazione esterni. I regolamenti possono prevedere altresì l'impiego presso tale struttura di magistrati, avvocati dello Stato, comandati secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nonché personale dell'amministrazione statale, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di fuori ruolo o di comando.

2. Dall'applicazione del presente articolo e dall'adozione dei regolamenti di cui al comma 1 non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO V

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE

Art. 23.

(Soggetti della cooperazione allo sviluppo)

1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, nella realizzazione di programmi e di progetti di APS, e promuove la partecipazione delle organizzazioni della società civile, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, tra gli altri, e possono partecipare alle procedure comparative, relative ai progetti di cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, le organizzazioni della società civile (OSC) che siano:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nel soccorso umanitario;

b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) le imprese sia private che cooperative e le loro rappresentanze, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nonché gli istituti e le fondazioni bancarie qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i loro fini istituzionali;

e) organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;

f) istituti e enti universitari che stabiliscano mirati rapporti di collaborazione culturale e scientifica con altrettanti istituti nei Paesi *partner*.

Art. 24.

(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti)

1. Nell'ambito delle attività di APS di cui all'articolo 20, comma 3, le organizzazioni della società civile (OSC) di cui all'articolo 23, comma 3, possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o internazionale in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti possono essere disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.

3. La pubblica amministrazione, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al precedente comma 2. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato dalle OSC in progetti finanziati dall'Unione europea, da-

gli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, dalle amministrazioni regionali e locali dello Stato, ovvero in progetti finanziati dalle regioni e dagli enti locali, nonché da fonti private, previa verifica da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 20 della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1 e 14. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato.

4. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al successivo comma 6 tiene luogo dell'attestazione sul servizio e la sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 2 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero, ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.

5. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge o al convivente che lo segue in loco, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

6. L'OSC assume tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai Fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi precedenti e l'Agenzia, anche nel caso in cui i soggetti di cui al precedente articolo 23 dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

8. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni non governative di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi annualmente con apposito decreto.

Art. 25.

(Agevolazioni fiscali)

1. I fondi destinati ad iniziative di cooperazione allo sviluppo realizzate da ONG riconosciute ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera *a*), non sono soggetti a tassazione e le relative specifiche attività sono defiscalizzate.

2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle ONG riconosciute ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera *a*), sono integralmente deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dell'imposta sul reddito delle società disciplinata dal Titolo II del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

3. Le esenzioni fiscali di cui al comma 1 si applicano altresì a donazioni, lasciti, legati e liberalità erogati a favore del Fondo unico di cui all'articolo 16.

4. Le operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia di cui all'articolo 20, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VI
NORME FINALI

Art. 26.

(Rispondenza degli stanziamenti agli impegni internazionali assunti)

1. A partire dal primo esercizio finanziario dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.

Art. 27.

(Clausola finanziaria)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 28.

(Abrogazione)

1. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata.
2. Gli interventi approvati ed avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 29.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DIFESA (4^a)

Martedì 24 luglio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 53

Presidenza del Presidente
CARRARA

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Martedì 24 luglio 2012

Plenaria

739^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla formulazione del parere dei Relatori e del Governo, nonché alla successiva votazione degli emendamenti.

Invita poi i senatori a segnalare emendamenti di particolare rilevanza, di cui proporre l'accantonamento, facendo presente che, qualora fossero respinti emendamenti di contenuto analogo a proposte accantonate si intende che i presentatori degli emendamenti respinti aggiungeranno la propria firma alle proposte accantonate.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il PRESIDENTE avverte, preliminarmente, che sono stati ritirati gli emendamenti 1.29, 1.103 e 1.0.5.

Il relatore GIARETTA (*PD*) esprime, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, tranne che sugli emendamenti 1.1, 1.15, 1.44, 1.51, 1.53, 1.55, 1.59, 1.92, 1.94, 1.100, 1.106, 1.107, 1.108, 1.112, 1.118, 1.128, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.6 e 1.0.7, segnalati dai presentatori di cui propone l'accantonamento.

Il sottosegretario POLILLO si esprime in senso conforme al Relatore.

Vengono, pertanto, accantonati gli emendamenti 1.1, 1.15, 1.44, 1.51, 1.53, 1.55, 1.59, 1.92, 1.94, 1.100, 1.106, 1.107, 1.108, 1.112, 1.118, 1.128, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.6 e 1.0.7.

Si procede, quindi, alla votazione di tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 1.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.2 e successivamente, con distinte votazioni, sono respinti tutti i restanti emendamenti all'articolo 1, nonché gli emendamenti volti ad inserire disposizioni aggiuntive al medesimo articolo.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il PRESIDENTE avverte, preliminarmente, che sono stati ritirati gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.14, 2.21, 2.54, 2.74, 2.80, 2.81 e 2.82.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), accogliendo le richieste dei presentatori, propone di accantonare le proposte 2.2, 2.8, 2.10, 2.15, 2.20, 2.25, 2.26, 2.40, 2.41, 2.44, 2.59, 2.60, 2.68, 2.70, 2.83, 2.87, 2.95, 2.104, 2.107, 2.109, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.5, 2.0.8 e 2.0.9.

Sui restanti emendamenti formula un avviso contrario.

Il sottosegretario POLILLO formula un avviso conforme al Relatore.

La Commissione dispone, quindi, di accantonare gli emendamenti 2.2, 2.8, 2.10, 2.15, 2.20, 2.25, 2.26, 2.40, 2.41, 2.44, 2.59, 2.60, 2.68, 2.70, 2.83, 2.87, 2.95, 2.104, 2.107, 2.109, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.5, 2.0.8 e 2.0.9.

Con separate votazioni, vengono quindi respinti tutti i restanti emendamenti all'articolo 2, nonché quelli volti ad inserire disposizioni aggiuntive al medesimo articolo.

Si passa, quindi, ad esaminare gli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 3.17 è stato ritirato.

Il relatore GIARETTA (*PD*), su richiesta dei presentatori, chiede di accantonare gli emendamenti 3.1, 3.8, 3.40, 3.0.1 e 3.0.2. Sui restanti emendamenti all'articolo 3 formula, invece, un parere di contrarietà.

Il sottosegretario POLILLO formula un avviso conforme al Relatore.

La Commissione dispone, quindi, di accantonare gli emendamenti 3.1, 3.8, 3.40, 3.0.1 e 3.0.2.

Con distinte votazioni, sono poi respinti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché gli emendamenti volti ad inserire disposizioni aggiuntive al medesimo articolo.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il PRESIDENTE avverte, preliminarmente, che sono stati ritirati gli emendamenti 4.22, 4.82, 4.176, 4.187, 4.190, 4.208, 4.242 e 4.247.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), su richiesta dei presentatori, propone di accantonare gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.28, 4.29, 4.45, 4.73 (testo 2), 4.80, 4.85, 4.97, 4.102, 4.110, 4.115, 4.116, 4.138, 4.141, 4.143, 4.151, 4.154, 4.170, 4.185, 4.191, 4.200, 4.222, 4.223, 4.231, 4.233, 4.252, 4.0.2 e 4.0.4.

Il sottosegretario POLILLO si esprime in senso conforme al Relatore.

La Commissione dispone, quindi, di accantonare gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.28, 4.29, 4.45, 4.73 (testo 2), 4.80, 4.85, 4.97, 4.102, 4.110, 4.115, 4.116, 4.138, 4.141, 4.143, 4.151, 4.154, 4.170, 4.185, 4.191, 4.200, 4.222, 4.223, 4.231, 4.233, 4.252, 4.0.2 e 4.0.4.

Con distinte votazioni, sono poi respinti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, nonché gli emendamenti volti ad inserire disposizioni aggiuntive al medesimo articolo.

Interviene, incidentalmente, il senatore VACCARI (*LNP*) per comunicare la sottoscrizione, insieme al senatore Massimo Garavaglia, dell'emendamento 7.75, a cui si intende ritirata la firma del senatore Leoni.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, già convocata per questa sera, alle ore 21, è anticipata alle ore 20,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3396**(al testo del decreto-legge)****4.73 (testo 2)**

BONFRISCO, VICARI, TANCREDI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di armonizzare la normativa di settore del trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: "alle aziende esercenti i servizi stessi", sono aggiunte le seguenti: ", determinate secondo il criterio dei costi standard che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali di cui al successivo articolo 18, comma 2, lett. a)"».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5», aggiungere le seguenti: «e il comma 14-bis».

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 24 luglio 2012

Plenaria**366^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.

Il presidente BALDASSARRI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) giudica obiettiva e imparziale la relazione introduttiva svolta dal relatore nella precedente seduta e ritiene doveroso motivare il giudizio critico della propria parte politica sui contenuti del decreto-legge. Sottolinea in particolare che il provvedimento d'urgenza contiene misure modeste e dall'impatto limitato sul fronte della revisione della spesa e che per tale ragione la Lega Nord Padania ha presentato emendamenti qualificanti in Commissione di merito sui quali riterrebbe opportuna una valutazione approfondita da parte del Governo. Del resto anche l'Unione europea e i mercati sembrano ritenere non soddisfacente il testo presentato dal Governo.

Negli emendamenti proposti dalla propria parte politica si affrontano i temi in ordine ai quali la risposta dell'Esecutivo è stata finora carente, come la revisione del patto interno di stabilità e la modifica della disci-

plina dell'IMU e dell'IRAP. Sul piano più squisitamente tributario, si propone, in relazione all'IMU, l'esenzione dall'imposta per l'abitazione principale, ovvero, in subordine la detraibilità dall'IRPEF dell'imposta versata, e l'eliminazione della quota di gettito spettante allo Stato sugli immobili diversi dall'abitazione principale. Per quanto riguarda l'IRAP, si prevede un ampliamento della deducibilità in favore delle piccole e medie imprese, già a partire da quelle che impiegano venti dipendenti. Gli emendamenti intervengono anche sull'anticipo dell'entrata in vigore dei costi *standard* e sulla riduzione dei tagli alle regioni. Con tutta evidenza si tratta di rilevanti correttivi all'impostazione del decreto-legge, soprattutto dal punto di vista finanziario, per operare una reale *spending review*, riqualificando sia le entrate che le spese.

Inoltre la concreta possibilità che il Governo sia chiamato a varare un ulteriore provvedimento d'urgenza nel prossimo mese di agosto testimonia come l'azione di risanamento intrapresa dal Governo non stia producendo i risultati sperati. Specifica quindi che l'orientamento di voto della propria parte politica dipende dall'inserimento nel parere delle sottolineature critiche formulate in precedenza e di un'osservazione riguardante l'esigenza di un alleggerimento della pressione fiscale sui cittadini e le imprese. Nel varo del provvedimento d'urgenza in esame il Governo, che pure gode di un'ampia maggioranza e può contare su qualificate competenze, ha quindi perso una fondamentale occasione per un' incisiva azione di contenimento della spesa, al fine di rispettare gli impegni di bilancio assunti in sede europea. Tuttavia il loro raggiungimento si dimostra sempre più difficile e l'Esecutivo, anziché assumersi le proprie responsabilità, si limita a chiamare in causa altri fattori, come la politica restrittiva del Governo tedesco o l'azione delle agenzie internazionali di *rating* a danno del debito pubblico italiano. Giudica del tutto evidente la totale mancanza di preoccupazione per le generazioni future da parte del Governo in carica e ritiene quindi necessario che la Commissione proceda a un'analisi critica e propositiva, nell'interesse del Paese e al di là dei vincoli di schieramento, su quali contenuti dovrebbe assumere una più incisiva politica di risanamento dei conti pubblici.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), valutato positivamente l'inquadramento delle parti di competenza della Commissione compiuto dal relatore, giudica necessario compiere un'analisi obiettiva dei limiti e dei pregi del provvedimento d'urgenza, sulla base di due presupposti di fondo. Il primo è rappresentato dal fatto che il Governo, adottando un chiaro indirizzo politico espresso dalla propria parte politica sull'urgenza di una severa revisione strutturale della spesa, ha sottoposto ad analisi e verifiche tutte le principali voci di bilancio, con il duplice obiettivo di aggredire la spesa pubblica e alleggerire la pressione fiscale. La seconda premessa risiede nella scelta politica, a suo parere necessaria e pienamente condivisibile, di evitare il previsto aumento dell'IVA nel prossimo mese di ottobre, a causa degli evidenti effetti negativi sul livello dei consumi. Rimarca dunque che ad avviso della propria parte politica ogni giudizio sul decreto-

legge deve tener conto di tali fattori. Del resto, la previsione dell'incremento dell'IVA si deve correlare anche alle scelte di politica fiscale compiute dal precedente Esecutivo nell'ambito della delega fiscale predisposta dall'allora ministro Tremonti.

Considera tuttavia necessario motivare le proprie perplessità in ordine al metodo di riduzione della spesa prescelto dal Governo, ancora troppo vicino, per la sua struttura, al criterio dei tagli lineari piuttosto che a un metodo basato sull'individuazione delle forme di spreco e sulla salvaguardia della spesa di qualità. In sostanza si ha l'impressione che il Governo abbia in parte rinunciato a una penetrante analisi dei macroaggregati di spesa, per identificare le aree di maggiore inefficienza.

L'oratore dedica poi alcune considerazioni al tema della semplificazione istituzionale, lamentando la scarsa incisività delle misure sul riassetto dell'organizzazione statale, soprattutto a livello territoriale, e criticando l'orientamento a depotenziare la presenza delle strutture statali nei contesti periferici. Nel merito delle scelte che avrebbero potuto essere compiute, segnala una maggiore attenzione all'articolazione della Motorizzazione civile e al PRA, così come alla riorganizzazione delle Camere di commercio, per le quali evidenzia un più ampio margine di recupero delle risorse, al di là del semplice blocco del *turnover*. Prende quindi atto del disegno di riduzione delle province, ma ritiene fondamentale, nel complessivo riassetto del settore degli enti territoriali, recuperare l'impostazione e i criteri della cosiddetta carta delle autonomie. Infatti, emerge la preoccupazione che l'articolato del decreto-legge possa depotenziare i livelli di governo e di rappresentanza democratica, adottando un'impostazione di tipo verticistico e centralistico. Inoltre, esprimendo una perplessità personale, ritiene che la scelta di prevedere l'istituzione di dieci aree metropolitane non sia affatto convincente, poiché tale numero è sicuramente eccessivo per la dimensione territoriale e demografica dell'Italia. Sarebbe invece preferibile concentrarsi su poche aree e adottare criteri di modifica nell'assetto delle autonomie territoriali basati anche sull'analisi dell'efficienza della spesa.

Valuta inoltre che la rideterminazione unilaterale del canone delle locazioni passive della pubblica amministrazione testimonia l'impegno del Governo di aggredire tutte le voci di costo. Tuttavia, tale misura gli appare di difficile applicazione e foriera di un ampio contenzioso con i privati interessati. Per di più ritiene evidente che le realtà del Centro Nord saranno penalizzate dalla previsione della gratuità reciproca delle locazioni con lo Stato, con una soluzione non proprio in linea con un necessario spirito di coesione nazionale. Esprime, inoltre, perplessità anche in merito alla scelta di prevedere l'accorpamento della COVIP e dell'ISVAP, considerati i diversi ambiti di competenza dei due organismi. Al riguardo ritiene necessario un chiarimento da parte del rappresentante del Governo, soprattutto per quanto riguarda le funzioni di vigilanza a tutela degli utenti.

Prende comunque atto con favore che le maggiori risorse derivanti dall'applicazione del decreto-legge siano in parte destinate a risolvere la

questione dei cosiddetti esodati e a finanziare gli interventi di ricostruzione nei comuni dell'Emilia colpiti dai recenti eventi sismici. Ritiene però necessario attirare l'attenzione del Governo sull'esigenza di rivedere i parametri del patto di stabilità per tali enti e di prevedere un più ampio periodo di sospensione dei versamenti fiscali, in analogia con quanto fatto in precedenti occasioni. Infine ritiene utile che si chiarisca se vi sono margini per inserire nel provvedimento d'urgenza un meccanismo che acceleri l'*iter* di erogazione dei contributi a fondo perduto per le iniziative di ricostruzione, già oggetto di un possibile accordo con la regione Emilia Romagna.

Il senatore COSTA (*PdL*) ritiene che il Governo debba dare positivamente atto al Parlamento della sua disponibilità a sostenere le misure proposte dall'Esecutivo, anche se a suo avviso occorrerebbe adottare iniziative più coraggiose, soprattutto considerato che il Governo può agire liberamente senza la preoccupazione di dover preservare il proprio consenso elettorale.

Per tale motivo manifesta stupore per il fatto che all'interno del decreto-legge non risulta affrontato il tema del sistema dei controlli sulla gestione finanziaria e contabile degli enti locali. Infatti, la necessità di prevedere una riduzione generalizzata dei canoni di locazione testimonia una persistente disattenzione verso tali profili e quindi nei confronti delle scelte compiute nel passato dagli amministratori comunali. Da tale punto di vista la scelta di modificare l'organizzazione amministrativa interna dei comuni, riducendo le competenze e le funzioni del segretario comunale, si è rivelata improvvida e arrischiata, aprendo quindi la strada a gestioni disennate.

Prende atto della volontà del Governo di intervenire massicciamente sul fronte delle province, ma sottolinea che si tratta, dal punto di vista della gestione finanziaria, di enti virtuosi, laddove sarebbe stato più opportuno individuare le aree di inefficienza e di spreco all'interno delle amministrazioni regionali, diffuse in tutto il territorio italiano, soprattutto per quanto riguardale spese del settore sanitario.

Rimarca inoltre che l'azione di risanamento della finanza pubblica, per essere incisiva, richiede però anche una politica attenta alla crescita dei singoli territori. In tal senso non comprende quindi per quali ragioni si ritarda l'attuazione del piano per il Sud, a fronte di risorse già stanziare, bloccando in tal modo un percorso che potrebbe dare frutti sul piano del riequilibrio economico tra Nord e Sud. Infine, un'analoga esigenza di un celere intervento riguarda anche la costituzione e l'operatività dei veicoli finanziari per la valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, in modo da avere un ulteriore strumento per la riduzione del debito pubblico.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) rimarca criticamente che la pressione fiscale ha ormai raggiunto il suo livello massimo, trattandosi peraltro di un dato medio, che trascura quindi la circostanza che il prelievo effettivo sui contribuenti onesti è molto più alto del dato ufficiale e raggiunge

livelli insostenibili. Riepiloga quindi i dati sull'andamento della spesa a partire dal 1996, a dimostrazione di una dinamica progressivamente fuori controllo, rispetto alla quale tiene però a precisare che il passaggio all'euro ha dato un importante contributo in termini di riduzione della spesa per interessi. Tuttavia tale risparmio non è stato utilizzato per una decisa azione di risanamento finanziario e ha invece costituito il presupposto per un'ulteriore espansione della spesa, costringendo quindi gli ultimi governi in carica a operare in un contesto particolarmente critico e aggravato dall'attuale fase di recessione.

L'adozione e l'attuazione del metodo della *spending review* sono quindi necessarie in ogni ambito della spesa pubblica. Tale metodologia sistematica è necessaria alla stessa amministrazione del Senato, considerato che il progetto del bilancio di previsione per il prossimo triennio presenta un impegno di spesa superiore a quello dell'anno scorso, nonostante la riduzione delle spese per i senatori in carica. La classe politica deve quindi preoccuparsi di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità della situazione, superando le resistenze e le tutele dei privilegi, nella consapevolezza di una complessiva riorganizzazione dell'apparato pubblico da condurre sulla base di una radicale revisione delle voci di costo. In tal senso, valuta positivamente l'obiettivo di identificare le anomalie, soprattutto a livello di enti territoriali, superando l'impostazione delle semplici riduzioni lineari. E tuttavia per ciò che concerne la riduzione dei trasferimenti ai comuni, in base a uno studio da lui condotto sui capoluoghi di provincia, evidenzia criticamente che la semplice decurtazione in percentuale dei contributi erogati, applicandosi al dato storico del trasferimento effettuato nel 2012, penalizza gli enti virtuosi e favorisce invece quelli responsabili delle maggiori malversazioni.

Sottolinea poi che occorre essere più innovativi nel valutare gli interventi di riduzione di spesa: ad esempio, una semplice razionalizzazione dell'illuminazione pubblica potrebbe comportare un risparmio di 400 milioni di euro all'anno, da poter destinare a politiche per gli investimenti. Un secondo tipo di approccio consiste nel preservare agli amministratori locali un opportuno margine di autonomia finanziaria, in omaggio al principio delle sussidiarietà, non limitandosi a considerare soltanto la quota di spesa da decurtare. In tal senso sottolinea in termini negativi l'eccessiva rigidità di alcune misure, come quelle che precludono ai sindaci la possibilità di continuare ad avvalersi di società locali che forniscono servizi ai comuni. Inoltre anche l'articolo 1, comma 7, pone un vincolo troppo rigido ai comuni, laddove stabilisce l'obbligo di procedere attraverso la CONSIP agli approvvigionamenti di carburanti per autotrazione, limitando la possibilità per gli amministratori locali di ricercare soluzioni economicamente più vantaggiose.

Conclude il proprio intervento sottolineando che i criteri per l'accorpamento delle province risultano irragionevoli e non in grado di tener conto delle specificità a livello locale. I ristretti margini per una correzione delle criticità denunciate prospettano il rischio di dover intervenire in futuro con ulteriori misure.

Il senatore MUSI (*PD*) osserva criticamente che il decreto-legge non riesce a correlare un intervento di revisione della spesa con una visione organica e coerente di una nuova struttura dello Stato, limitandosi a proporre il consueto metodo dei tagli lineari e non selettivi. Si sofferma quindi sulle parti di competenza della Commissione e rimarca le criticità insite nella scelta di prevedere una riduzione unilaterale dei canoni di locazione passiva per la pubblica amministrazione. Con tale misura lo Stato viene meno a un impegno contrattuale formalmente sottoscritto, generando certamente un ampio contenzioso con i privati proprietari, dando al contempo un segnale negativo all'intero settore immobiliare, con effetti depressivi nella prospettiva di attuare il piano di dismissione degli immobili pubblici. Inoltre, lo stesso ministro dell'economia Grilli, dopo aver richiamato gli obiettivi ambiziosi di tale progetto, ha comunque fatto riferimento alle precedenti procedure di cartolarizzazione, denominate SCIP 1 e SCIP 2, che hanno tuttavia dato risultati molto deludenti. Occorre quindi evitare che tale esperienza si ripeta anche per la quota di patrimonio pubblico oggetto di valorizzazione, con particolare riferimento agli immobili della difesa.

Esprime quindi le proprie perplessità sugli effetti di riduzione della spesa correlati alle misure contenute nei commi 12 e 13 dell'articolo 3. Con la prima delle disposizioni citate si consente all'agenzia del demanio di avvalersi di società a totale o prevalente capitale pubblico per individuare gli operatori specializzati nelle attività di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni statali. Con la seconda disposizione si consente all'agenzia del demanio di impiegare una parte delle risorse disponibili per l'acquisto di immobili da destinare alle esigenze allocative delle amministrazioni statali. Inoltre tali disposizioni andrebbero a suo parere coordinate con il decreto-legge n. 87 del 2012 (atto Senato n. 3382), di cui è stato preannunciato l'accorpamento con il provvedimento d'urgenza in esame.

Rimarca inoltre alcune criticità in merito al comma 2 dell'articolo 21, ai sensi del quale con la legge di stabilità per il 2013 saranno indicate le disposizioni di eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale. A suo parere tale materia dovrebbe essere più opportunamente affrontata in sede di predisposizione e valutazione del testo della delega fiscale. Infine manifesta le proprie perplessità in merito alla scelta di accorpare la COVIP e l'ISVAP, che non giudica coerente con l'attuale architettura istituzionale delle autorità di vigilanza di settore a livello europeo.

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) evidenzia per contro che le finalità perseguite dall'articolo 13, sull'istituzione dell'IVARP, sono pienamente condivisibili e si pongono in linea con un generale percorso di riforma dell'amministrazione pubblica, finalizzato a favorirne una maggiore integrazione operativa e funzionale. Sotto tale profilo invita il relatore Fantetti a inserire nel parere una specifica osservazione atta a chiarire che, a seguito dell'unificazione di COVIP e ISVAP, restano

comunque ferme le competenze della CONSOB in materia di vigilanza regolamentare, ispettiva e sanzionatoria negli ambiti di competenza del nuovo organismo.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) lamenta l'inefficacia del provvedimento d'urgenza, che considera l'ennesimo esempio di sudditanza nei confronti della casta di tecnocrati della pubblica amministrazione. Infatti, non si eliminano gli sprechi e le inefficienze e si permette invece che continuino gli opportunismi, le gestioni clientelari e la conservazione delle rendite di posizione.

L'azione di risanamento del Governo risulta poi scarsamente credibile, visto che si prevede l'emissione di nuovi titoli di Stato per la concessione degli aiuti alla Banca Monte dei Paschi di Siena e per finanziare il meccanismo europeo di stabilità. Infatti i dati sulla crescita del debito pubblico dimostrano che il tasso di aumento più alto si registra proprio con il Governo attualmente in carica. Lamenta dunque il fatto che le proposte virtuose della propria parte politica sono state dichiarate inammissibili in Commissione di merito, in quanto evidentemente giudicate pericolose per tutti coloro che sono interessati a mantenere una rendita di posizione.

Pur con i necessari distinguo dal punto di vista politico, concorda con il recente richiamo che il presidente Monti ha operato (citando Alcide De Gasperi) sul ruolo e sui doveri degli statisti, che devono guardare al benessere delle future generazioni, rispetto invece ai politici, preoccupati unicamente di conservare il proprio consenso elettorale. Non solo l'Esecutivo in carica ma anche gli altri governi europei non dimostrano di possedere tale statura politica, dal momento che si limitano a farsi dettare l'agenda delle priorità dai banchieri e dalle tecnocrazie europee, invece di introdurre regole stringenti sulle attività bancarie e finanziarie e perseguire i banchieri responsabili della manipolazione dei tassi Euribor e Libor con conseguenze gravissime sull'erogazione di prestiti e mutui. Sotto tale profilo risulta evidente come anche la recente decisione della CONSOB di vietare le vendite allo scoperto solo per una settimana rappresenti una soluzione inefficace e insoddisfacente.

Il presidente BALDASSARRI, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea rinvia il seguito dell'esame alla seduta delle ore 15 di domani, nella quale è prevista la conclusione dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 24 luglio 2012

Plenaria**399^a Seduta***Presidenza del Presidente*
POSSA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Cecchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUL BLOCCO DEL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI IN LOMBARDIA

Il senatore RUSCONI (PD) lamenta che il TAR della Lombardia abbia bloccato il concorso per dirigenti scolastici il giorno prima dell'assegnazione dei posti, eccependo che le buste utilizzate per le prove fossero troppo trasparenti e ciò abbia pregiudicato il corretto svolgimento del concorso. Esprime dunque preoccupazione per la necessità di conferire numerosi incarichi a docenti in luogo dell'assegnazione dei vincitori del concorso, a discapito della qualità, e paventa inoltre il rischio che la pronuncia del TAR in questione offra lo spunto per ulteriori ricorsi in altre Regioni, determinando interpretazioni assai dubbie. Nel ricordare che il Parlamento è dovuto intervenire con leggi *ad hoc* con riferimento al concorso per dirigenti scolastici della Regione Sicilia (Atti Senato n. 1929 e 2392), chiede chiarimenti al Governo nella prospettiva di prefigurare una soluzione al problema. Rileva infatti criticamente che circa 400 insegnanti sono in attesa di essere nominati in Lombardia ma altrettanti potrebbero subire le conseguenze di un'eventuale pronuncia giudiziaria anche a nomine già effettuate.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE n. 1193-1361-1437-B IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI

Il senatore RUSCONI (*PD*), nel riferire che alcuni esponenti del Gruppo Partito Democratico hanno indetto una conferenza stampa dal titolo «No agli stadi», afferma che il disegno di legge n. 1193-1361-1437-B non ha subito miglioramenti a seguito dell'esame in seconda lettura. Tuttavia tiene a precisare che le modifiche apportate non vanno a vantaggio di alcuna società specifica.

Auspica comunque, a nome del suo Gruppo, la celere conclusione della discussione del disegno di legge in titolo, onde incentivare la ristrutturazione e la realizzazione di impianti sportivi.

Il PRESIDENTE comunica al riguardo che questa mattina la 13^a Commissione ha deliberato di sottoporre alla Presidenza del Senato un conflitto di competenza con riguardo all'assegnazione del predetto disegno di legge solo alla 7^a Commissione.

Il senatore RUSCONI (*PD*) si augura che la Commissione possa procedere nella discussione del provvedimento.

IN SEDE CONSULTIVA

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta 19 luglio scorso.

Nel dibattito prende la parola il senatore de ECCHER (*PdL*), il quale si sofferma preliminarmente sull'articolo 7, commi da 27 a 32. In merito alla dematerializzazione delle procedure a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, invita a mantenere ferma la possibilità di disporre di documenti cartacei, data l'impossibilità di tutte le famiglie di accedere alla rete.

Circa l'articolo 7, comma 42, chiede se a seguito delle modifiche sulla contribuzione studentesca universitaria le università abbiano un margine maggiore in termini di tassazione. In caso affermativo condivide tale possibilità.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) conferma che dalla disposizione deriverà un aggravio per gli studenti.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) prende poi atto delle innovazioni recate dall'articolo 14, commi 3 e 4, rilevando che i riferimenti al blocco

del *turn over* sono calcolati sul costo complessivo e non sulle unità di personale.

Domanda invece delucidazioni sull'impiego del personale scolastico presso la sede romana del Ministero degli esteri, che subisce una riduzione in virtù dell'articolo 14, comma 11. Quanto agli insegnanti impiegati all'estero chiede di sapere se la decurtazione prevista sia motivata da esigenze di mero risparmio o da ragioni di diversa natura, legate a scarsa utilità o inefficienze.

Relativamente alle visite fiscali per il personale scolastico concorda con le disposizioni previste nel testo, sollecitando una verifica nei casi di assenze troppo numerose.

In conclusione, pur comprendendo l'esigenza legata alla riduzione dei costi in merito ai libri in comodato, suggerisce di renderne possibile l'acquisizione a prezzi agevolati, tenuto conto dell'importanza di alcuni libri anche successivamente all'età scolare.

Il senatore RUSCONI (*PD*) condivide gli obiettivi di efficienza della Pubblica amministrazione, che valgono a suo giudizio non soltanto in un momento di contenimento della spesa e per tutti i livelli. Afferma del resto che la sfiducia nei confronti della politica dipende in parte anche dalla cattiva Amministrazione.

Ciò premesso, ritiene tuttavia che i settori di competenza della Commissione siano stati già sacrificati e dunque ci si sarebbe aspettata una tutela maggiore.

Sul fronte della ricerca, ad esempio, avrebbe preferito che essa non subisse tagli, considerato il valore simbolico che essa riveste per il Paese. Ricordando la posizione unanime espressa dalla Commissione in occasione della nomina dei componenti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ritiene che le riduzioni di fondi avrebbero dovuto essere basate sui risultati della valutazione, cui sono infatti sottoposti gli enti di ricerca. Risulta inutile, del resto, invocare a più riprese la necessità della valutazione se poi si dispongono tagli da essa scollegati. Si augura pertanto che ciò venga ripreso nello schema di parere che il Presidente relatore si accinge a presentare.

In merito all'università, dopo aver richiamato la mozione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) sul blocco del *turn over*, sollecita un ripensamento del limite del 20 per cento del ricambio, che esclude proprio i giovani capaci e meritevoli dalla possibilità di entrare nell'Accademia. Propone pertanto in alternativa di innalzare tale soglia almeno al 40 per cento, tanto più se si tratta di atenei virtuosi, che sono nelle condizioni di poter spendere. Detta soluzione verrebbe incontro all'autonomia universitaria e eviterebbe di penalizzare una generazione che attualmente paga per errori non commessi.

Quanto alla scuola rileva criticamente che i docenti in esubero non possono essere destinati all'insegnamento di materie diverse rispetto a quelle in cui si sono formati. Nel precisare di aver presentato emendamenti sul punto, sottolinea con forza l'esigenza di rispettare la dignità de-

gli individui e di mantenere elevato il livello di qualità della scuola. Lamenta peraltro come troppo spesso in questo settore le decisioni vengano assunte dal Ministero dell'economia e delle finanze, sacrificando il merito delle questioni. Chiede in conclusione che anche ai docenti sia applicato lo stesso trattamento degli altri lavoratori per quanto riguarda la possibilità di pensionamento, evitando una differenziazione dei diritti.

Concluso il dibattito agli intervenuti replica il sottosegretario CECCHI il quale tiene a sottolineare che il Ministero ha affermato, in diverse occasioni, il principio dell'eccezione culturale, in base alla condivisa consapevolezza per cui quello della cultura e del patrimonio culturale è un campo vitale per il Paese, tale da imporre una considerazione speciale e un trattamento differenziato. In tal modo si è fatta strada l'idea di una «preselettiva esclusione» di alcuni capitoli di bilancio – essenzialmente quelli relativi alle spese di investimento per la tutela del patrimonio e quelli relativi al Fondo unico per lo spettacolo (FUS) – dai tagli lineari.

Venendo al decreto-legge in esame, evidenzia come le riduzioni riguardino soprattutto le spese per l'acquisto di beni e servizi e le spese correnti. Pur riconoscendo che l'articolo 7, comma 12, impone decurtazioni per ciascun Ministero, anche delle spese di investimento rimodulabili, assicura che sarà attentamente esaminato il modo di attuare questa previsione. Rileva d'altra parte che l'ulteriore peggioramento del quadro economico-finanziario complessivo rende estremamente difficile la completa sottrazione di uno specifico settore ai sacrifici imposti dalle necessità di pareggio di bilancio.

Fornisce quindi alcune risposte alle questioni sollevate nel dibattito, precisando in prima battuta che la formulazione dell'articolo 4, comma 6, non si applica alle fondazioni lirico-sinfoniche, né tantomeno a Fondazioni quali la Triennale e la Quadriennale che erogano servizi al pubblico. Sono ricomprese, invece, le persone giuridiche del libro I del Codice civile che erogano servizi agli stessi enti che ne detengono il controllo. Chiarisce dunque che la norma è volta a porre fine ad un sistema circolare che vede tali fondazioni avvantaggiate, in termini di concorrenza, rispetto alle altre che non usufruiscono delle medesime condizioni. Afferma comunque che l'Amministrazione non ha motivo di opporsi ad eventuali emendamenti diretti ad eliminare ogni incertezza applicativa e a riaffermare il principio dell'eccezione culturale.

Un'altra norma – prosegue – che può presentare profili di interesse per il mondo dei beni culturali e della cultura, contenuta nell'articolo 4, è quella che prevede la liquidazione o la cessione ai privati delle società cosiddette «*in house*». Riferisce in proposito che per il Ministero viene in rilievo la sorte della società ALES s.p.a., che dà lavoro a circa 600 *ex* lavoratori socialmente utili e assicura l'apertura e il funzionamento di importanti musei e aree archeologiche. Auspica dunque che dall'ambito di applicazione di questa previsione siano escluse le società, come ALES, che erogano servizi di supporto alla funzione pubblica di beni culturali.

Passando all'articolo 12, commi da 24 a 30, richiama quanto affermato in Commissione dal ministro Ornaghi il 13 giugno scorso, sulla questione di ARCUS e del rientro delle sue funzioni all'interno della normale programmazione ministeriale. Comunica al riguardo che il primo passo di questo percorso, peraltro svolto congiuntamente al Ministero delle infrastrutture, prevede appunto che la Società venga posta in liquidazione. Fornisce comunque assicurazioni sul fatto che tutti gli interventi già approvati e inclusi nell'ultima programmazione, che risale al 2010, saranno regolarmente eseguiti e portati a compimento, a cura del commissario, senza alcuna soluzione di continuità, come del resto esplicitamente previsto dalla norma. Si impegna inoltre a fare in modo che i fondi derivanti dal 3 per cento delle risorse stanziare per le infrastrutture siano comunque destinati ai beni e alle attività culturali, tanto più che tale scelta prescinde da ARCUS, rispondendo piuttosto a una logica più generale di compensazione dell'impatto ambientale degli interventi infrastrutturali. Rammenta infatti che questo meccanismo nacque in stretto raccordo con l'introduzione dell'archeologia preventiva a fianco alla progettazione e realizzazione delle grandi reti di infrastrutture, rispetto al quale ARCUS era solo una modalità attuativa.

Chiarisce altresì che il meccanismo di finanziamento di ARCUS, basato sulla possibilità, altrimenti preclusa allo Stato, di attivare la leva creditizia dei limiti d'impegno per l'acquisizione del 3 per cento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002, è venuta meno con la riforma introdotta dall'articolo 32, comma 16, del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha ridefinito il meccanismo di finanziamento facendo riferimento al 3 per cento del nuovo Fondo infrastrutture e attribuendo direttamente al Ministero questa contribuzione. Evidenzia dunque che la nuova disciplina semplifica il meccanismo di finanziamento del 3 per cento, stabilendo nel contempo che esso è destinato alla realizzazione di progetti di assoluta rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per la promozione e la realizzazione di attività culturali e che esso sarà valido finché il Fondo infrastrutture resterà attivo.

In ordine alle richieste riguardanti il trasferimento del personale di ARCUS nel Dicastero, riferisce che il Ministero dell'economia ha excepto lo svuotamento degli effetti di risparmio insiti nel provvedimento.

Soffermandosi poi sull'articolo 12, commi da 31 a 38, prende atto della proposta, contenuta in alcuni emendamenti, di evitare la soppressione dell'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi e di compensarla con la soppressione dell'Istituto centrale per gli archivi, le cui competenze potrebbero essere svolte dalla competente Direzione generale per gli archivi. Dichiaro in proposito di condividere le suddette proposte emendative, atteso che – dovendo ridurre il numero degli Istituti centrali del Ministero, anche per far posto al neonato Istituto centrale Centro sperimentale di cinematografia – è emerso che le funzioni e i compiti dell'Istituto centrale per gli archivi sono da ritenersi più facilmente assorbibili nell'ordinario funzionamento della relativa Direzione generale. La natura

molto tecnica e specialistica dei compiti dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi – che, tra l'altro, gestisce la Discoteca di Stato – avrebbe reso invece molto più difficoltoso il relativo trasferimento alle competenze delle strutture ministeriali ordinarie.

Quanto al comma 31 dello stesso articolo 12, che introduce l'Istituto centrale Centro sperimentale di cinematografia in sostituzione della omonima Fondazione, contestualmente soppressa, fa presente che la proposta ha come obiettivo la razionalizzazione e ottimizzazione delle funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle strutture facenti ora parte della Fondazione. Essa, come noto, pur essendo formalmente di diritto privato, utilizza nella quasi totalità risorse pubbliche, soprattutto provenienti dal FUS. Puntualizza altresì che l'Istituto centrale erediterebbe dalla Fondazione il «ramo d'azienda» relativo alla Scuola nazionale di cinema, mentre la Cineteca nazionale viene trasferita alla società Istituto Luce Cinecittà S.r.l. I beni patrimoniali e le risorse della Cineteca nazionale da trasferire all'Istituto Luce saranno individuati in un decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Lo scopo, prosegue, è di dar vita ad un unico polo di riferimento per la tutela e la salvaguardia del patrimonio audiovisivo attualmente separato fra Centro Sperimentale e Istituto Luce. Fa notare peraltro che, con una convenzione stipulata fra la Direzione generale per il Cinema, il nuovo Istituto centrale e l'Istituto Luce Cinecittà, vengono definite le modalità con le quali è assicurato il pieno utilizzo, a titolo gratuito, del patrimonio e delle attività della Cineteca nazionale da parte dell'Istituto stesso nei propri programmi formativi, didattici e culturali.

Sottolinea infine che dalla proposta si attendono, a breve termine: l'azzeramento degli oneri relativi a consiglio di amministrazione, collegio dei revisori e organismo di vigilanza; la focalizzazione dei dipendenti sulle sole attività di *core business*; i risparmi connessi al venir meno del personale dirigenziale; l'accentramento al Ministero e la razionalizzazione di tutte le attività strumentali e di supporto con conseguenti, sensibili economie di scala. Nel lungo periodo, ci si aspetta inoltre il potenziamento delle sole linee di attività fondamentali (Scuola nazionale di cinema e Cineteca nazionale) e la diminuzione del contributo annuo a carico del FUS.

Per le parti di competenza agli intervenuti replica altresì il sottosegretario Elena UGOLINI, la quale, in merito all'articolo 7, comma 37, assicura senz'altro l'impegno del Governo a mantenere il valore e la finalizzazione dei fondi per la scuola, con particolare riferimento a quello per l'offerta formativa. Osserva del resto che rimane in vigore l'articolo 1, comma 1, della legge n.440 del 1997, istitutiva del predetto Fondo, che sancisce le specifiche destinazioni. Il Ministero sta peraltro lavorando – comunica – a due emendamenti, con i quali si riserva una parte delle risorse, rispettivamente, a iniziative in favore del sistema pubblico di istruzione e a misure per l'istruzione terziaria.

Con riguardo alle tasse studentesche, ella conviene poi di precisare che lo sfioramento del limite massimo debba essere limitato solo a casi eccezionali. Non condivide invece il suggerimento di calcolare il predetto limite massimo sul complesso dei trasferimenti statali, anziché solo su quelli correnti, in quanto – nonostante la modestia dei trasferimenti in conto capitale – si potrebbe creare un'eccessiva instabilità dei parametri di riferimento e, comunque, determinare un ulteriore incremento delle tasse. Piuttosto, ella suggerisce di introdurre un meccanismo che consenta di graduare l'incremento della contribuzione in rapporto agli aumenti ISTAT.

Passando alle osservazioni relative alla riduzione dei trasferimenti destinati agli enti di ricerca, ella comunica che il Ministero intende sostenere un emendamento con il quale, ferma restando l'entità complessiva dei tagli previsti, sia consentito al Ministro di ripartire la riduzione in maniera differenziata fra i singoli enti, tenendo conto delle loro specifiche esigenze.

Dopo aver assicurato che il Dicastero intende valutare con attenzione l'articolo 14, laddove dispone il passaggio del personale docente inidoneo a mansioni diverse, al fine di tutelare la professionalità e la dignità degli insegnanti, conclude soffermandosi sull'articolo 14, comma 16. Al riguardo, precisa che si tratta di una norma interpretativa, resasi necessaria in quanto alcune Regioni estendono il significato di «specificità linguistica» anche a territori dove si parlano dialetti. La norma, afferma il Sottosegretario, tutela comunque le minoranze ma si giustifica ai soli fini della determinazione dell'organico dei docenti scolastici.

Dovendo rinunciare per ragioni di tempo a rispondere analiticamente a tutti gli intervenuti, il presidente relatore POSSA (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale dichiara di aver recepito molte delle considerazioni emerse nel dibattito. Ad esse, ha aggiunto la preoccupazione circa il definanziamento degli enti locali, con particolare riferimento ai rischi per l'avvio del prossimo anno scolastico, denunciati dai rappresentanti delle autorità locali.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) ringrazia il Presidente relatore per lo sforzo di sintesi compiuto, che giudica tuttavia troppo timido. In particolare, auspica che la bozza sia integrata con un richiamo agli enti di ricerca, che stigmatizzi l'entità del taglio, nonché la procedura applicata, nella misura in cui non tiene conto delle valutazioni compiute dall'apposita Agenzia.

Circa l'osservazione *c*), lamenta poi che essa si limiti a suggerire la soppressione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 49. Ella raccomanda invece di inserire considerazioni più incisive, nella direzione di un allentamento del blocco del *turn over*. Ad esempio, propone di risparmiare dall'applicazione della norma il 2012, ovvero la categoria dei ricercatori a

tempo determinato, ovvero ancora di elevare la percentuale del ricambio al 35 per cento.

Dopo aver chiesto di distinguere le due tematiche contenute nell'osservazione *e*), relative rispettivamente alle università non statali e alle borse di studio, invoca maggiore chiarezza all'osservazione *a*) e propone di precisare che sia mantenuta la gradualità delle tasse studentesche rispetto al reddito, anche per gli studenti stranieri e fuori corso.

Il senatore VITA (*PD*) si associa alle considerazioni della senatrice Vittoria Franco sugli enti di ricerca, che rappresentano un tema senz'altro molto sentito. Circa l'osservazione *b*), invoca poi un ulteriore approfondimento. Osserva infatti che l'articolo 12, commi da 31 a 38, compie un duplice errore: da un lato, scioglie la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per trasformarla in Istituto centrale perpetrando così un errore sistemico di inaudita gravità; dall'altro, a compensazione dei relativi oneri, sopprime l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi. Nel compiacersi della comune convinzione circa l'inopportunità di sopprimere detto Istituto, manifesta tuttavia forti riserve sulla alternativa di sopprimere l'Istituto centrale per gli archivi. Non solo esso svolge a sua volta funzioni essenziali, ma le sue ridotte dimensioni non potrebbero certamente compensare la creazione del nuovo Istituto centrale derivante dalla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Invita perciò a ripensare alla soppressione di quest'ultima e ad evitare la cancellazione degli Istituti centrali esistenti.

Si associa il senatore MARCUCCI (*PD*), il quale – sempre con riferimento all'osservazione *b*) – dubita che l'Istituto centrale per gli archivi non custodisca alcun patrimonio. Al contrario, egli ritiene che l'Istituto sia stato costituito proprio per valorizzare uno straordinario patrimonio che, nell'epoca della digitalizzazione, diventa addirittura universale.

Concorda invece con la condizione n. 3, suggerendo tuttavia una piccola modifica affinché sia chiaro che il modello da prendere a riferimento è quello del personale della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per il quale è previsto il transito nei ruoli del Ministero.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) chiede chiarimenti in ordine all'eccezionalità dei casi in cui sarebbe consentito agli atenei di sfiorare il limite massimo della contribuzione studentesca.

Dopo aver chiesto di rafforzare la condizione n. 4, si sofferma poi sull'osservazione *c*), ribadendo il proprio dissenso su tagli che colpiscono indiscriminatamente tutti gli atenei. Invita perciò ad avere maggiore coraggio e, alla luce dell'attuale crisi economica e finanziaria, raccomanda di chiudere gli atenei improduttivi per concentrare le risorse su quelli di eccellenza.

Quanto ai limiti del *turn over*, lamenta che la piena ripresa – prevista per il 2016 – avverrà su organici ormai fortemente depauperati da anni di blocco.

In merito all'osservazione *d*), pur condividendo le esigenze di salvaguardia del personale docente inidoneo, rileva che in alcune occasioni è necessario prevederne un utilizzo difforme rispetto alle singole specificità.

Il senatore RUSCONI (*PD*) si associa alla richiesta di una condizione specifica in favore degli enti di ricerca, ribadendo che qualunque riorganizzazione del settore dovrebbe a suo avviso basarsi sulla valutazione dell'Anvur. Invita altresì a trasformare in condizione l'osservazione sul *turn over*, integrandola con alcune proposte per la ripresa delle assunzioni.

Il senatore PITTONI (*LNP*) esprime sconcerto per il mancato recepimento delle considerazioni relative al diverso trattamento delle minoranze linguistiche. Rinnova quindi la richiesta di introdurre un'osservazione che precisi come la legge n. 482 del 1999 non faccia alcuna distinzione fra le minoranze di lingua straniera e le altre.

Il senatore FIRRARELLO (*PdL*) dichiara di condividere in linea generale l'operato del Governo in carica. Non può tuttavia non dissentire dal definanziamento degli enti locali, che ne compromette le funzioni di manutenzione degli edifici scolastici. Invita perciò a rafforzare la condizione n. 4.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*), raccogliendo le proposte avanzate, tiene anzitutto a precisare che non aveva inserito alcun richiamo alla riduzione delle risorse destinate agli enti di ricerca, dal momento che il taglio è assai modesto, pari ad appena l'1 per cento. Inoltre, l'allegato 3 al decreto-legge non reca un taglio lineare, bensì riduzioni differenziate ente per ente che non possono non presupporre il pieno coinvolgimento del Dicastero di settore. Tuttavia, onde recepire le considerazioni svolte dalla senatrice Vittoria Franco e dal senatore Rusconi, si dichiara disponibile ad inserire una condizione sul mantenimento degli investimenti a favore degli enti di ricerca. Affinché essa possa tradursi in emendamento, rimarca, occorre peraltro che ad essa sia trovata adeguata copertura finanziaria.

Quanto all'osservazione *c*), rammenta che la soppressione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 7, comma 6, dal decreto legislativo n. 49 del 2012 è stata oggetto di una raccomandazione unanimemente condivisa dalla Commissione a conclusione di una specifica procedura informativa. Nelle attuali condizioni di crisi, egli giudica del resto improponibile chiedere un allentamento del blocco delle assunzioni, se non per categorie e in condizioni limitate. Preannuncia perciò l'intenzione di integrare la predetta osservazione con un invito a riconsiderare il blocco con specifico riferimento ai ricercatori a tempo determinato, per l'anno 2012.

Accetta indi il suggerimento della senatrice Vittoria Franco di dividere in due l'osservazione *e*), nonché la richiesta del senatore Vita di limitare l'osservazione *b*) alla sola raccomandazione di non sopprimere l'I-

stituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi. Accoglie altresì i suggerimenti di riformulazione del senatore Marcucci (con riguardo alla condizione n. 3) e del senatore Ascutti (in merito alla condizione n. 4). Non ritiene invece di modificare l'osservazione *d*).

Quanto alla causa perorata dal senatore Pittoni sulle minoranze linguistiche, conviene che la legge tuteli tutte le comunità allo stesso modo. Non ritiene tuttavia che da ciò debba necessariamente conseguire una normativa di favore sulla dirigenza scolastica. Accetta tuttavia di inserire un'osservazione che prenda atto della disposizione, pur rilevando che la legge n. 489 non fa distinzioni tra comunità. Modifica infine l'osservazione *a*), chiarendo che lo sfioramento della soglia massima della contribuzione studentesca non è di norma consentito; esso può avvenire solo in via eccezionale. Introduce altresì la raccomandazione a mantenere espressamente la gradualità della tassazione rispetto al reddito, anche per gli studenti stranieri e fuori corso, come richiesto dalla senatrice Vittoria Franco.

Presenta conseguentemente una riformulazione dello schema di parere dianzi illustrato.

Previa verifica della presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie all'unanimità lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni del Presidente relatore, come riformulato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE n. 3396

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che, fra le norme di *carattere generale*, impattano comunque sui settori di competenza:

– l'articolo 1, che reca disposizioni dirette a ridurre la spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi, in particolare rafforzando il sistema degli acquisti tramite CONSIP;

– l'articolo 2, che dispone la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e norma la eventuale conseguente soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento, includendo anche gli enti di ricerca, l'Agenzia spaziale italiana (ASI), il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e gli enti lirici, facendo tuttavia (al comma 4) salva la disciplina di settore per il personale scolastico e dell'alta formazione musicale, artistica e coreutica;

– l'articolo 3, recante razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per localizzazioni passive;

– l'articolo 4, che contiene misure sulla messa in liquidazione e privatizzazione di società *in house* che svolgono servizi nei confronti della Pubblica amministrazione, norme circa la composizione dei consigli di amministrazione di tali società, una più ampia applicazione del principio della selezione competitiva per l'individuazione di beni e servizi strumentali all'attività della Pubblica amministrazione, limiti di assunzioni nelle società pubbliche, nonché il divieto di arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e le società statali;

– l'articolo 5, che reca disposizioni volte al contenimento di alcune voci di spesa delle pubbliche amministrazioni;

– l'articolo 7, commi da 12 a 15, che prevede disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2013. In particolare per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le riduzioni di spesa da conseguire sono, in termini di saldo netto da finanziare, pari a 182,9 milioni nell'anno 2013, 172,7 milioni nell'anno 2014 e 225,5 milioni nell'anno 2015; circa il Ministero per i beni e le attività culturali tali riduzioni ammontano, per i tre anni suddetti, rispettivamente a 55,6 milioni di euro, 51,4 milioni di euro e 63,5 milioni di euro;

– l'articolo 12, comma 19, che reca disposizioni procedurali in materia di riordino, trasformazione, soppressione o messa in liquidazione

di enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato;

– l'articolo 14, comma 9, secondo cui, ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea;

– l'articolo 19, comma 1, che ridetermina le funzioni fondamentali dei comuni, tra cui quelle relative all'edilizia scolastica e all'organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

– l'articolo 23, comma 2, che estende all'esercizio finanziario 2013 la disciplina del 5 per mille dell'IRPEF;

tenuto conto delle norme specifiche inerenti gli ambiti di competenza, quali:

– l'articolo 6, comma 20, che introduce due disposizioni: la prima pone il tetto massimo di 2.000 agli ambiti territoriali scolastici a decorrere dal 2013, con conseguente riduzione della spesa per compensi ai revisori dei conti ed eventualmente di altre spese di funzionamento (nell'anno scolastico 2010-2011 il numero degli ambiti territoriali scolastici è stato pari a 2.928); la seconda affida ai revisori dei conti degli ambiti territoriali scolastici anche lo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei;

– l'articolo 7, comma 18, che riduce di 39 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili (cosiddetto «fondo Letta»), di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, a suo tempo istituito al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. Lo stesso Fondo è peraltro incrementato, in virtù dell'articolo 23, comma 8, di 700 milioni di euro per l'anno 2013;

– l'articolo 7, commi da 27 a 32, secondo cui, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisporrà un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, degli studenti e delle famiglie: dall'anno scolastico 2012-2013, perciò, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avverranno esclusivamente *on line*, le pagelle saranno redatte in formato elettronico, saranno adottati registri di classe *on line* e le comunicazioni alle famiglie e agli alunni saranno inviate in formato elettronico;

– l'articolo 7, commi da 33 a 36, che assoggettano le scuole statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, con il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale;

– l'articolo 7, comma 37, che dispone la confluenza nel «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e nel «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scola-

stiche» dei seguenti stanziamenti: il «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi»; la quota parte del «Fondo destinato all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari della legge n.53 del 2003»; l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge finanziaria 2007;

– l'articolo 7, comma 38, secondo cui il pagamento del personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici sarà effettuato con un meccanismo simile a quello utilizzato per il pagamento del cedolino unico, in modo che tali spese non saranno più pagate a carico dei bilanci delle scuole;

– l'articolo 7, commi 39 e 40, che stabilisce che le contabilità speciali scolastiche non siano più alimentate dal 1° gennaio 2013 e siano soppresse dal 2016;

– l'articolo 7, comma 41, che specifica che il contributo dello Stato agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti (pari, a legislazione vigente, a 62,7 milioni di euro) sia assegnato in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio;

– l'articolo 7, comma 42, secondo cui la contribuzione universitaria degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di 1° e 2° livello non potrà eccedere il 20 per cento dell'importo dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero; gli atenei che superassero tale limite dovranno destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti. Al riguardo, benché la Relazione tecnica affermi che la nuova disposizione non determina automaticamente alcun incremento di contribuzione a carico degli studenti, si registra tuttavia un triplice aggravio: infatti, il 20 per cento sarà sostenuto solo dagli studenti regolari, riguarderà non solo il Fondo per il finanziamento ordinario ma tutti i finanziamenti statali e ad esso si aggiungerà il contributo degli studenti fuori corso (pari al 65 per cento circa degli iscritti) per i quali non è previsto alcun massimale;

– l'articolo 8, che persegue invece riduzioni di spesa da parte degli enti pubblici diversi da quelli territoriali fra cui ricadono, per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ASI, CNR, INFN, INAF, INGV, INRIM e INVALSI. In complesso la riduzione per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è, per l'anno 2012, pari a 19,2 milioni di euro (di cui 9,1 riguardanti INFN) e, a decorrere dal 2013, di 51,2 milioni di euro (di cui 24,4 a carico di INFN). In proposito, si rimarca che la riduzione degli stanziamenti a carico degli enti di ricerca per gli anni successivi al 2012 è piuttosto anomala, in quanto non è ancora stata fissata l'entità del Fondo ordinario per quegli anni e che il definanziamento non si estende ad altri enti di ricerca, ricadenti nella sfera di competenza di altri Ministeri;

– l'articolo 12, commi da 24 a 28, che riguardano invece la liquidazione della Società ARCUS SpA con un vantaggio per il bilancio dello Stato che la Relazione tecnica si riserva tuttavia di valutare a consuntivo.

Si prevede anzitutto la nomina di un commissario liquidatore, con il compito di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso affidate alla Società, per le quali siano sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, nonché il trasferimento al Ministero di tutti i beni residuanti dalla liquidazione di ARCUS;

– l'articolo 12, commi 29 e 30, che detta le modalità con cui assegnare la quota parte (fino al 3 per cento) del Fondo infrastrutture destinata ai beni e alle attività culturali fino al 2016;

– l'articolo 12, commi da 31 a 38, che dispone la soppressione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e l'istituzione del Centro sperimentale di cinematografia, quale nuovo Istituto centrale afferente alla Direzione generale per il cinema; contestualmente, è soppresso l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. Quanto alla Cineteca nazionale, le sue funzioni e strutture sono trasferite alla Società Istituto Luce di Cinecittà;

– l'articolo 14, commi 3 e 4, che dispone che le università (e parallelamente gli enti di ricerca, come tutte le altre amministrazioni centrali) potranno procedere al ricambio del *turn over* nel triennio 2012-2014 nella misura di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Tale limite è elevato al 50 per cento per l'anno 2015 e al 100 per cento per l'anno 2016;

– l'articolo 14, comma 11, che reca due novelle al testo unico sull'istruzione: la lettera *a*) comporta una riduzione di 30 unità (da 100 a 70) del contingente di personale scolastico sia amministrativo che docente comandato presso gli uffici del Ministero degli affari esteri a Roma; la lettera *b*) dispone una riduzione di 776 unità (da 1.400 a 624) del limite massimo di personale scolastico impegnato presso le scuole italiane all'estero, nelle scuole europee e nelle istituzioni scolastiche e universitarie estere;

– l'articolo 14, commi 13-15, che contiene disposizioni relative al personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, che transita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto nei ruoli del personale ATA con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico;

– l'articolo 14, comma 16, che stabilisce che per «aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica», ai fini dell'applicazione dei parametri per l'assegnazione dei dirigenti scolastici, si intendono quelle nelle quali sono presenti minoranze di lingua madre straniera;

– l'articolo 14, commi da 17 a 21, recante una disciplina a regime riguardante l'utilizzo dei docenti che, al termine delle operazioni di mobilità, risultano in esubero;

– l'articolo 14, comma 22, che introduce una norma interpretativa in tema di mansioni superiori, stabilendo che la delega ai docenti di compiti da parte del dirigente scolastico non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie;

– l'articolo 14, comma 27, secondo cui a partire dal 2012 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a ripartire il

fondo per il rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia;

– l'articolo 23, comma 3, che autorizza per l'anno 2013 la spesa di 10 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute;

– l'articolo 23, comma 4, che incrementa di 90 milioni di euro la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti di onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge n. 147 del 1992;

– l'articolo 23, comma 5, che autorizza, a decorrere dall'anno 2013, la spesa di 103 milioni di euro affinché i comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, e in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti;

rimarcato che tutte le misure di revisione della spesa, quanto mai indifferibili, devono essere articolate in modo tale da non comportare alcun pregiudizio in termini di fruizione dei servizi da parte dei cittadini;

manifestata tuttavia preoccupazione per i tagli agli enti locali, che rischiano di compromettere l'avvio del prossimo anno scolastico, stanti le rilevanti competenze delle autorità locali ad esempio in tema di edilizia scolastica;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. quanto all'articolo 7, comma 37, occorre salvaguardare le specifiche finalità dei Fondi, fra cui quello per l'offerta formativa, che il decreto-legge fa confluire in due Fondi di carattere generale;

2. circa l'articolo 12, comma 19, si reputa necessario reintrodurre il parere parlamentare sui regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione degli enti pubblici;

3. relativamente all'articolo 12, comma 26, laddove si dispone che i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato della soppressa Società ARCUS (ad eccezione delle qualifiche dirigenziali) siano liquidati al più tardi entro il termine del periodo di commissariamento, previsto per il 31 dicembre 2013, si lamenta la disparità di trattamento rispetto agli analoghi rapporti in essere con la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, parimenti soppressa, per i quali si dispone invece il transito, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali. Si invoca perciò la predisposizione di uniformi misure di tutela;

4. si raccomanda di intervenire sulla spesa pubblica locale in modo tale da non pregiudicare il doveroso svolgimento delle funzioni in materia scolastica.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni

a) in merito all'articolo 7, comma 42, in materia di limite massimo delle tasse studentesche, a fini di maggiore chiarezza si suggerisce di prevedere il calcolo del 20 per cento sul complesso dei trasferimenti statali, anziché solo su quelli correnti, stante l'ambiguità di quest'ultima definizione. Si ritiene inoltre che la possibilità per gli atenei di fissare tasse studentesche più elevate del predetto 20 per cento debba essere circoscritta solo a casi eccezionali;

b) per quanto riguarda l'articolo 12, comma 38, si raccomanda di evitare la soppressione dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, che svolge funzioni rilevanti di servizio pubblico e tutela. Poiché tuttavia la soppressione dell'Istituto era posta a compensazione dell'introduzione di un nuovo Istituto centrale (derivante dalla trasformazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia), si propone in sua vece la soppressione dell'Istituto centrale per gli archivi, che non custodisce alcun patrimonio e le cui funzioni possono perciò ben essere svolte anche dalla Direzione generale per gli archivi;

c) con riferimento all'articolo 14, commi 3 e 4, relativi al blocco del *turn over* per università ed enti di ricerca, si evidenzia che – per quanto riguarda le università – i limiti alle assunzioni si riferiscono all'intero sistema statale, mentre l'attribuzione a ciascuna università del contingente di assunzioni è effettuata con decreto ministeriale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012. Al riguardo, si coglie peraltro l'occasione per suggerire di espungere dal suddetto articolo 7 il rinvio ad un DPCM per la definizione dei parametri assunzionali. Tale previsione, oltre ad eccedere rispetto ai principi e criteri fissati dalla legge di delega n. 240 del 2010, risulta infatti lesiva dell'autonomia universitaria, costituzionalmente garantita, che può trovare un limite solo in norme poste a livello legislativo;

d) in merito all'articolo 14, commi 13-15, si manifestano perplessità in ordine al passaggio del personale docente inidoneo a mansioni inferiori e all'ipotesi che non vi sia capienza di posti disponibili;

e) circa l'articolo 23, commi 3 e 4, si lamenta che i contributi ivi disposti in favore, rispettivamente, delle università non statali legalmente riconosciute e delle borse di studio siano inferiori a quelli erogati negli ultimi anni e si raccomanda di reperire risorse aggiuntive da dedicare al settore.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE n. 3396

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

espresso apprezzamento per le misure di contenimento della spesa pubblica, purchè esse si inseriscano un circolo virtuoso di riduzione degli sprechi e delle spese improduttive,

considerato che, fra le norme di *carattere generale*, impattano comunque sui settori di competenza:

– l'articolo 1, che reca disposizioni dirette a ridurre la spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi, in particolare rafforzando il sistema degli acquisti tramite CONSIP;

– l'articolo 2, che dispone la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e norma la eventuale conseguente soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento, includendo anche gli enti di ricerca, l'Agenzia spaziale italiana (ASI), il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e gli enti lirici, facendo tuttavia (al comma 4) salva la disciplina di settore per il personale scolastico e dell'alta formazione musicale, artistica e coreutica;

– l'articolo 3, recante razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per localizzazioni passive;

– l'articolo 4, che contiene misure sulla messa in liquidazione e privatizzazione di società *in house* che svolgono servizi nei confronti della Pubblica amministrazione, norme circa la composizione dei consigli di amministrazione di tali società, una più ampia applicazione del principio della selezione competitiva per l'individuazione di beni e servizi strumentali all'attività della Pubblica amministrazione, limiti di assunzioni nelle società pubbliche, nonché il divieto di arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e le società statali;

– l'articolo 5, che reca disposizioni volte al contenimento di alcune voci di spesa delle pubbliche amministrazioni;

– l'articolo 7, commi da 12 a 15, che prevede disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2013. In particolare per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le riduzioni di spesa da conseguire sono, in termini di saldo netto da finanziare, pari a 182,9 milioni nell'anno 2013, 172,7 milioni nell'anno 2014 e 225,5 milioni nell'anno 2015; circa il Ministero per i beni e le attività culturali tali riduzioni ammontano, per i tre anni suddetti, rispettivamente a 55,6 milioni di euro, 51,4 milioni di euro e 63,5 milioni di euro;

– l'articolo 12, comma 19, che reca disposizioni procedurali in materia di riordino, trasformazione, soppressione o messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato;

– l'articolo 14, comma 9, secondo cui, ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea;

– l'articolo 19, comma 1, che ridetermina le funzioni fondamentali dei comuni, tra cui quelle relative all'edilizia scolastica e all'organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

– l'articolo 23, comma 2, che estende all'esercizio finanziario 2013 la disciplina del 5 per mille dell'IRPEF;

tenuto conto delle norme specifiche inerenti gli ambiti di competenza, quali:

– l'articolo 6, comma 20, che introduce due disposizioni: la prima pone il tetto massimo di 2.000 agli ambiti territoriali scolastici a decorrere dal 2013, con conseguente riduzione della spesa per compensi ai revisori dei conti ed eventualmente di altre spese di funzionamento (nell'anno scolastico 2010-2011 il numero degli ambiti territoriali scolastici è stato pari a 2.928); la seconda affida ai revisori dei conti degli ambiti territoriali scolastici anche lo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei;

– l'articolo 7, comma 18, che riduce di 39 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili (cosiddetto «fondo Letta»), di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n.5 del 2009, a suo tempo istituito al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. Lo stesso Fondo è peraltro incrementato, in virtù dell'articolo 23, comma 8, di 700 milioni di euro per l'anno 2013;

– l'articolo 7, commi da 27 a 32, secondo cui, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisporrà un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, degli studenti e delle famiglie: dall'anno scolastico 2012-2013, perciò, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avverranno esclusivamente *on line*, le pagelle saranno redatte in formato elettronico, saranno adottati registri di classe *on line* e le comunicazioni alle famiglie e agli alunni saranno inviate in formato elettronico;

– l'articolo 7, commi da 33 a 36, che assoggettano le scuole statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n.720 del 1984, con il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale;

– l'articolo 7, comma 37, che dispone la confluenza nel «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con

esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e nel «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» dei seguenti stanziamenti: il «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi»; la quota parte del «Fondo destinato all'attuazione del piano programmatico di interventi finanziari della legge n. 53 del 2003»; l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge finanziaria 2007;

– l'articolo 7, comma 38, secondo cui il pagamento del personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici sarà effettuato con un meccanismo simile a quello utilizzato per il pagamento del cedolino unico, in modo che tali spese non saranno più pagate a carico dei bilanci delle scuole;

– l'articolo 7, commi 39 e 40, che stabilisce che le contabilità speciali scolastiche non siano più alimentate dal 1° gennaio 2013 e siano soppresse dal 2016;

– l'articolo 7, comma 41, che specifica che il contributo dello Stato agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti (pari, a legislazione vigente, a 62,7 milioni di euro) sia assegnato in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio;

– l'articolo 7, comma 42, secondo cui la contribuzione universitaria degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di 1° e 2° livello non potrà eccedere il 20 per cento dell'importo dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero; gli atenei che superassero tale limite dovranno destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti. Al riguardo, benché la Relazione tecnica affermi che la nuova disposizione non determina automaticamente alcun incremento di contribuzione a carico degli studenti, si registra tuttavia un triplice aggravio: infatti, il 20 per cento sarà sostenuto solo dagli studenti regolari, riguarderà non solo il Fondo per il finanziamento ordinario ma tutti i finanziamenti statali e ad esso si aggiungerà il contributo degli studenti fuori corso (pari al 65 per cento circa degli iscritti) per i quali non è previsto alcun massimale;

– l'articolo 8, che persegue invece riduzioni di spesa da parte degli enti pubblici diversi da quelli territoriali fra cui ricadono, per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ASI, CNR, INFN, INAF, INGV, INRIM e INVALSI. In complesso la riduzione per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è, per l'anno 2012, pari a 19,2 milioni di euro (di cui 9,1 riguardanti INFN) e, a decorrere dal 2013, di 51,2 milioni di euro (di cui 24,4 a carico di INFN). In proposito, si rimarca che la riduzione degli stanziamenti a carico degli enti di ricerca per gli anni successivi al 2012 è piuttosto anomala, in quanto non è ancora stata fissata l'entità del Fondo ordinario per quegli anni e che il defianziamento non si estende ad altri enti di ricerca, ricadenti nella sfera di competenza di altri Ministeri;

– l'articolo 12, commi da 24 a 28, che riguardano invece la liquidazione della Società ARCUS SpA con un vantaggio per il bilancio dello

Stato che la Relazione tecnica si riserva tuttavia di valutare a consuntivo. Si prevede anzitutto la nomina di un commissario liquidatore, con il compito di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso affidate alla Società, per le quali siano sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, nonchè il trasferimento al Ministero di tutti i beni residuanti dalla liquidazione di ARCUS;

– l'articolo 12, commi 29 e 30, che detta le modalità con cui assegnare la quota parte (fino al 3 per cento) del Fondo infrastrutture destinata ai beni e alle attività culturali fino al 2016;

– l'articolo 12, commi da 31 a 38, che dispone la soppressione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e l'istituzione del Centro sperimentale di cinematografia, quale nuovo Istituto centrale afferente alla Direzione generale per il cinema; contestualmente, è soppresso l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. Quanto alla Cineteca nazionale, le sue funzioni e strutture sono trasferite alla Società Istituto Luce di Cinecittà;

– l'articolo 14, commi 3 e 4, che dispone che le università (e parallelamente gli enti di ricerca, come tutte le altre amministrazioni centrali) potranno procedere al ricambio del *turn over* nel triennio 2012-2014 nella misura di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Tale limite è elevato al 50 per cento per l'anno 2015 e al 100 per cento per l'anno 2016;

– l'articolo 14, comma 11, che reca due novelle al testo unico sull'istruzione: la lettera *a*) comporta una riduzione di 30 unità (da 100 a 70) del contingente di personale scolastico sia amministrativo che docente comandato presso gli uffici del Ministero degli affari esteri a Roma; la lettera *b*) dispone una riduzione di 776 unità (da 1.400 a 624) del limite massimo di personale scolastico impegnato presso le scuole italiane all'estero, nelle scuole europee e nelle istituzioni scolastiche e universitarie estere;

– l'articolo 14, commi 13-15, che contiene disposizioni relative al personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, che transita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto nei ruoli del personale ATA con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico;

– l'articolo 14, comma 16, che stabilisce che per «aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica», ai fini dell'applicazione dei parametri per l'assegnazione dei dirigenti scolastici, si intendono quelle nelle quali sono presenti minoranze di lingua madre straniera;

– l'articolo 14, commi da 17 a 21, recante una disciplina a regime riguardante l'utilizzo dei docenti che, al termine delle operazioni di mobilità, risultano in esubero;

– l'articolo 14, comma 22, che introduce una norma interpretativa in tema di mansioni superiori, stabilendo che la delega ai docenti di compiti da parte del dirigente scolastico non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie;

– l'articolo 14, comma 27, secondo cui a partire dal 2012 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a ripartire il fondo per il rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia;

– l'articolo 23, comma 3, che autorizza per l'anno 2013 la spesa di 10 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute;

– l'articolo 23, comma 4, che incrementa di 90 milioni di euro la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti di onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge n. 147 del 1992;

– l'articolo 23, comma 5, che autorizza, a decorrere dall'anno 2013, la spesa di 103 milioni di euro affinché i comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, e in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti;

rimarcato che tutte le misure di revisione della spesa, quanto mai indifferibili, devono essere articolate in modo tale da non comportare alcun pregiudizio in termini di fruizione dei servizi da parte dei cittadini;

manifestata tuttavia preoccupazione per i tagli agli enti locali, che rischiano di compromettere l'avvio del prossimo anno scolastico, stanti le rilevanti competenze delle autorità locali ad esempio in tema di edilizia scolastica;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che:

1. all'articolo 7, comma 37, siano salvaguardate le specifiche finalità dei Fondi, fra cui quello per l'offerta formativa, che il decreto-legge fa confluire in due Fondi di carattere generale;

2. all'articolo 8, comma 4, sia mantenuto più elevato possibile il volume di investimenti sugli enti di ricerca;

3. all'articolo 12, comma 19, sia reintrodotta il parere parlamentare sui regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione degli enti pubblici;

4. all'articolo 12, comma 26, al personale a tempo indeterminato della soppressa Società ARCUS siano assicurate uniformi misure di tutela rispetto a quello della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, parimenti soppressa. Si lamenta infatti che i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione delle qualifiche dirigenziali) della soppressa Società ARCUS siano liquidati al più tardi entro il termine del periodo di commissariamento, previsto per il 31 dicembre 2013, mentre per gli analoghi rapporti in essere con la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia si dispone giustamente il transito, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali;

5. gli interventi sulla spesa pubblica locale non pregiudichino il doveroso svolgimento delle funzioni in materia scolastica.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

a) in merito all'articolo 7, comma 42, in materia di limite massimo delle tasse studentesche, a fini di maggiore chiarezza si suggerisce di prevedere il calcolo del 20 per cento sul complesso dei trasferimenti statali, anziché solo su quelli correnti, stante l'ambiguità di quest'ultima definizione. Si ritiene inoltre opportuno precisare che il superamento del predetto 20 per cento non è di norma consentito; esso può avvenire solo in via eccezionale. Si raccomanda infine di mantenere espressamente la gradualità della tassazione rispetto al reddito, anche per la contribuzione a carico degli studenti stranieri e fuori corso;

b) in ordine all'articolo 12, comma 38, si raccomanda di evitare la soppressione dell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, che svolge funzioni rilevanti di servizio pubblico e tutela;

c) con riferimento all'articolo 14, commi 3 e 4, relativi al blocco del *turn over* per università ed enti di ricerca, si evidenzia che – per quanto riguarda le università – i limiti alle assunzioni si riferiscono all'intero sistema statale, mentre l'attribuzione a ciascuna università del contingente di assunzioni è effettuata con decreto ministeriale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n.49 del 2012. Al riguardo, si coglie peraltro l'occasione per suggerire di espungere dal suddetto articolo 7 il rinvio ad un DPCM per la definizione dei parametri assunzionali. Tale previsione, oltre ad eccedere rispetto ai principi e criteri fissati dalla legge di delega n.240 del 2010, risulta infatti lesiva dell'autonomia universitaria, costituzionalmente garantita, che può trovare un limite solo in norme poste a livello legislativo. Si invita inoltre a riconsiderare il blocco delle assunzioni quanto meno per i ricercatori a tempo determinato, con riferimento all'anno 2012;

d) in merito all'articolo 14, commi 13-15, si manifestano perplessità in ordine al passaggio del personale docente inidoneo a mansioni inferiori e all'ipotesi che non vi sia capienza di posti disponibili;

e) quanto all'articolo 14, comma 16, si prende atto della disposizione, osservando peraltro che la legge n.482 del 1999 sulle minoranze linguistiche non fa distinzione fra quelle di lingua madre straniera e le altre;

f) circa l'articolo 23, comma 3, si lamenta che i contributi ivi disposti in favore delle università non statali legalmente riconosciute siano inferiori a quelli erogati negli ultimi anni e si raccomanda di reperire risorse aggiuntive da dedicare al settore;

g) con riguardo all'articolo 23, comma 4, recante integrazione del finanziamento per le borse di studio, si esprime rammarico per la contrazione di risorse rispetto agli anni passati e si raccomanda di reperire risorse aggiuntive da dedicare al settore.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 24 luglio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 159

Presidenza del Presidente
GRILLO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

425^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1193-1361-1437-B) *Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BORNACIN (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, composto da 8 articoli, a fronte dei 10 del testo approvato dal Senato in prima

lettura, in quanto la Camera dei deputati ha soppresso gli originari articoli 3 (che prevedeva un Piano triennale di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva), 7 (che conteneva misure comuni sia alla costruzione di nuovi stadi o complessi multifunzionali sia alla ristrutturazione di stadi esistenti) e 8 (che recava «*Modifiche al sistema di redistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*») e ha introdotto la disposizione transitoria di cui al nuovo articolo 7.

L'articolo 1 chiarisce che il provvedimento, ha lo scopo di favorire e di incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi, e sia migliorata, a livello internazionale, l'immagine dello sport in vista della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

L'articolo 2 reca le definizioni, alle quali la Camera ha apportato alcune modifiche.

L'articolo 3 disciplina l'individuazione di aree per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali, mentre l'articolo 4 illustra il contenuto dei relativi progetti.

Al fine di favorire la ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti ovvero la loro trasformazione in complessi multifunzionali, l'articolo 5 prevede che il Comune possa cedere i diritti reali di proprietà o di superficie relativi agli impianti sportivi alle società sportive che ne abbiano l'uso prevalente.

All'articolo 6, che disciplina l'ambito di applicazione, è stato aggiunto un nuovo comma che esclude le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali dall'accesso ai benefici previsti dal provvedimento in esame.

Il nuovo articolo 7 prevede che il provvedimento in esame si applichi anche ai progetti di costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore.

Si apre la discussione.

Il presidente GRILLO (*PdL*) ritiene che nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati siano stati eliminati gli elementi più interessanti e innovativi del testo approvato in prima lettura dal Senato, contenuti negli originari articoli 3, 7 e 8. Al netto di tali soppressioni, il disegno di legge in esame non fa altro che introdurre una disciplina speciale per gli impianti sportivi che si sovrappone a quella generale del *project finan-*

cing. Alla luce degli ottimi risultati dati da ques'ultima, sarebbe dunque necessario valutare se l'intervento in questione sia realmente opportuno.

Il senatore RANUCCI (*PD*) afferma che dovrebbero essere approfondite le ragioni che hanno indotto la Camera dei deputati ad ampliare il numero di impianti sportivi che rientrano nella definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, mediante la riduzione dei parametri dimensionali ivi contenuti, al fine di verificare se tale modifica sia compatibile con la finalità del provvedimento in esame che è quella di permettere all'Italia di dotarsi di impianti sportivi in grado di ospitare manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

Il senatore FISTAROL (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) apprezza lo spirito del provvedimento in esame, ma manifesta alcune perplessità sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Premesso che l'osservazione del presidente Grillo appare dirimente, condivide quanto sostenuto dal senatore Ranucci con riferimento alle dimensioni degli impianti sportivi. Infatti, ribadito che questo provvedimento serve a rendere gli impianti sportivi italiani idonei allo svolgimento di manifestazioni europee ed internazionali, l'abbassamento dei parametri dimensionali effettuata dalla Camera potrebbe rispondere a finalità quali la promozione dell'attività sportiva o lo sviluppo territoriale, che, sebbene apprezzabili, sono diverse rispetto a quelle che ispirano l'intervento in questione.

Mentre è apprezzabile la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale lo studio di fattibilità relativo all'individuazione delle aree per la realizzazione di nuovi impianti sportivi è predisposto con oneri e a cura del soggetto proponente, dovrebbe essere attentamente valutato l'articolo 5, comma 3, laddove prevede che l'acquirente di un impianto sportivo esistente debba impegnarsi a non modificare la destinazione dello stesso per un periodo non inferiore a dieci anni. Tale termine appare infatti troppo breve e dovrebbe essere per lo meno raddoppiato.

Sollecita infine un approfondimento sulla disposizione transitoria di cui all'articolo 7, che lo vede in linea di principio contrario.

Il senatore BUTTI (*PdL*) ricorda che il provvedimento in questione è da anni all'esame delle Camere, che lo hanno dunque già ampiamente approfondito. Sottolinea inoltre che il disegno di legge originario era di iniziativa parlamentare e *bipartisan* ed era stato redatto a seguito di un ampio confronto con esperti del settore e con i soggetti interessati.

Dopo aver esposto le considerazioni che hanno condotto la Camera dei deputati a sopprimere gli articoli 3, 7 e 8, afferma che le procedure introdotte dal provvedimento sono improntate alla trasparenza, alla snellezza e alla partecipazione, nel pieno rispetto dei vincoli ambientali.

Con riferimento al rapporto tra la normativa introdotta dal provvedimento in esame e quella generale sul *project financing*, osserva che que-

st'ultima non sempre ha dato risultati straordinari, in quanto molte iniziative partono ma non giungono poi a conclusione.

In merito ai parametri dimensionali degli impianti sportivi, pone l'accento sul fatto che l'articolo 2, comma 1, lettera a), prevede un requisito minimo, parlando di «almeno» 7500 posti a sedere allo scoperto e di 4000 posti a sedere al coperto. Anche su tali profili, sono stati ampiamente consultati tutti i soggetti coinvolti e sono state addirittura svolte ricognizioni sul territorio.

L'Italia ha una pessima politica per la realizzazione di infrastrutture sportive, che risale ai campionati del mondo di calcio del 1990, ed è ora importante garantire strutture sportive sicure e confortevoli. Inoltre, gli enti locali ritengono che strutture sportive aperte sette giorni alla settimana svolgano una finalità sociale, come del resto accade all'estero dove gli stadi producono reddito e ospitano attività culturali e sociali, oltre che sportive.

Modificare ulteriormente il testo in esame a pochi mesi dalla fine della legislatura comporterebbe la sua mancata approvazione definitiva e dunque lo spreco dell'attività svolta dalle Camere in tutti questi anni, senza tener conto del fatto che il disegno di legge in esame è collegato ad un testo *bipartisan* in materia di associazioni dilettantistiche, che dovrebbe essere approvato dopo l'approvazione dell'atto Senato n. 1193-1361-1437-B.

Il senatore RANUCCI (*PD*) segnala che la prima proposta di stadio privato in Italia, con le caratteristiche indicate dal senatore Butti, fu fatta a Roma già nel 1989 ed illustra i problemi che resero impossibile la realizzazione del progetto.

Rileva che l'articolo 2, comma 1, lettera c), nel ricomprendere nella definizione di «complesso multifunzionale», oltre alla struttura sportiva, ogni altro insediamento edilizio ritenuto necessario e inscindibile, è eccessivamente generico e rischia di agevolare interventi di carattere speculativo.

Il senatore MILANA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) afferma che i parametri dimensionali degli impianti sportivi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), sono calibrati essenzialmente sul calcio e dovrebbero essere invece essere riconsiderati con riferimento ad altre discipline sportive, che attualmente possono essere praticate in strutture aventi dimensioni inferiori. In caso contrario, gli impianti utilizzati attualmente non corrisponderebbero più ai parametri di legge e l'onere finanziario per il loro adeguamento verrebbe a gravare sugli enti locali.

Più in generale, tutto il provvedimento pare calibrato sul gioco del calcio e meriterebbe un ulteriore approfondimento nel momento in cui i suoi contenuti devono essere applicati ad altre discipline.

Segnala la necessità di elaborare un piano per il riutilizzo del patrimonio immobiliare sportivo dismesso, in quanto al momento non è chiaro

quale sia il destino dei vecchi impianti sportivi, una volta che ne vengano realizzati dei nuovi.

Il senatore MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) valuta positivamente il fatto che il provvedimento in esame introduca un insieme di definizioni che recano chiarezza nel quadro normativo.

Nel merito di tali definizioni, non condivide le critiche del senatore Ranucci sull'articolo 2, comma 1, lettera c), in quanto tale lettera sembra invece descrivere interventi consentiti e realizzati con buoni risultati in tanti Paesi stranieri.

Il senatore GALLO (*PdL*) ritiene che il nodo politico da risolvere consista nel decidere se sia auspicabile o meno introdurre una normativa speciale per le associazioni sportive.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3408 «Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione», approvato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 24 luglio 2012

Plenaria**325^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Braga.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il relatore SANCIU (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) , nel condividere *in toto* lo schema di parere prospettato dal relatore, esprime una valutazione critica in ordine al comma 19 dell'articolo 12 del decreto-legge in esame, col quale si stabilisce che sino al 31 dicembre 2012 non si applica la disciplina di cui comma 638 della legge n. 244 del 2007 – relativa all'acquisizione obbligatoria dei pareri delle Commissioni parlamentari sugli schemi di regolamento in questione – evidenziando che tale disposizione è suscettibile di ledere le prerogative del Parlamento.

Tale approccio non è giustificabile nemmeno alla luce di esigenze di celerità, atteso che le stesse possono essere soddisfatte attraverso la previsione di un termine ridotto per l'espressione dei predetti pareri.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) esprime apprezzamento per lo schema di parere illustrato dal relatore Sanciu, proponendo altresì di configurare come condizione l'osservazione contenuta nello stesso relativamente alla rimodulazione organizzativa dell'AGEA, con particolare riguardo alla mancata previsione del parere delle Commissioni parlamentari sulla proposta di nomina del direttore dell'AGEA stessa.

Il senatore ANDRIA (*PD*) condivide le considerazioni espresse dal Presidente relativamente alla mancata previsione dei pareri parlamentari sugli schemi di regolamento di cui alla legge n. 244 del 2007 – la cui acquisizione è sospesa fino al 31 dicembre 2012 – e condivide altresì la scelta del relatore di connotare tale profilo critico come condizione.

Non è invece condivisibile la proposta di riformulazione dello schema di parere, avanzata dal senatore Zanoletti, relativamente alla mancata previsione del parere delle Commissioni parlamentari sulla proposta di nomina del direttore dell'AGEA, atteso che ordinariamente il parere delle Commissioni parlamentari è previsto solo per la nomina del presidente, figura che nel nuovo assetto interno dell'AGEA non è contemplata.

Relativamente all'osservazione prospettata dal relatore in merito al trasferimento all'Ente nazionale risi di talune funzioni dell'INRAN – precedentemente spettanti all'*ex* ENSE – ritiene che la stessa vada configurata come condizione, da integrare anche con i profili attinenti all'opportunità di trasferire al CRA le funzioni in questione, e il relativo personale, come pure le funzioni «*ex* INCA», salvaguardando la posizione lavorativa dei dipendenti «*ex* INCA», per i quali il decreto-legge in questione dispone la mobilità.

La senatrice ANTEZZA (*PD*) propone un'integrazione dello schema di parere prospettato dal relatore, con la quale si sottolinei l'opportunità di utilizzare parte delle risorse finanziarie derivanti dalla revisione della spesa operata dal decreto-legge anche per interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi alluvionali del marzo 2011, come pure a favore di quelle danneggiate dalle neviccate dell'inverno scorso.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) prospetta la necessità di prefigurare, nell'ambito dello schema di parere, un riordino complessivo degli enti vigilati dal MIPAAF, da effettuare attraverso un piano con il quale si effettui un'accurata ricognizione delle risorse finanziarie e patrimoniali di tutti gli organismi in questione, come pure delle attività e delle funzioni svolte dagli stessi.

La senatrice MONGIELLO (*PD*) sottolinea che nel caso di specie sarebbe stato necessario un «atto di coraggio» da parte del Governo, volto a prospettare un riordino complessivo degli enti vigilati dal MIPAAF. La rimodulazione organizzativa introdotta dal decreto-legge in questione relativamente ai soli INRAN ed AGEA risulta limitata e parziale, non coinvolgendo altri enti ed altri organismi rispetto ai quali invece occorreva intervenire, in una prospettiva di più ampio respiro.

Tale lacuna risulta del tutto ingiustificabile ed iniqua, atteso che il Governo da un lato introduce tagli considerevoli alle risorse finanziarie dei Comuni – anche di quelli «virtuosi» – e dall'altro non trova il «coraggio» di intervenire in maniera efficace sul riordino degli enti vigilati dal MIPAAF.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) riguardo alle considerazioni espresse dal senatore Andria in merito ai profili attinenti alla nomina del direttore dell'AGEA, fa presente che sul piano sostanziale il direttore di tale Ente si configura come un organo a valenza monocratica, atto ad assorbire le precedenti competenze del presidente e del consiglio di amministrazione. Alla luce di tale quadro ed alla luce degli ampi poteri spettanti al direttore dell'AGEA, appare evidente che sulla proposta di nomina dello stesso deve necessariamente essere prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Relativamente alle considerazioni espresse dalla senatrice Pignedoli e dalla senatrice Mongiello sulla necessità di un progetto innovativo di rimodulazione degli enti vigilati dal MIPAAF, pur condividendo nel merito tali valutazioni, ritiene tuttavia inopportuno, sotto il profilo metodologico, inserire le stesse nell'ambito di un parere, atteso che proposte di riconsiderazione complessiva dei predetti enti possono essere promosse anche attraverso iniziative legislative di origine parlamentare.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) ritiene che un intervento complessivo di riordino degli enti vigilati dal MIPAAF debba essere necessariamente prospettato nell'ambito del decreto-legge in esame, in considerazione delle finalità di revisione della spesa pubblica sottese a tale atto normativo.

Il sottosegretario BRAGA prende la parola, evidenziando che le proposte e le valutazioni fin qui emerse sono ragionevoli e congrue, e possono quindi essere inserite nell'ambito di un futuro maxi-emendamento governativo.

Il relatore SANCIU (*PdL*) pur condividendo le argomentazioni espresse dal senatore Zanoletti, ritiene di non accogliere la proposta di riformulazione prospettata dallo stesso, volta a trasformare in condizione l'osservazione relativa all'AGEA.

Accoglie invece la proposta di integrazione avanzata dal senatore Andria, relativamente al trasferimento delle funzioni «*ex* ENSE» e «*ex* INCA», provvedendo quindi a riformulare lo schema di parere.

Viene altresì accolta la proposta di integrazione prospettata dalla senatrice Antezza, riguardo alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del marzo 2011 e a quelle danneggiate dalle nevicate dell'inverno scorso.

Il senatore ANDRIA (*PD*) chiede al relatore di inserire nell'ambito dello schema di parere un'ulteriore osservazione, con la quale si esprima l'auspicio che il ministro Catania presenti alla Commissione le linee programmatiche per il riordino degli enti vigilati dal MIPAAF, in modo tale da aprire su tale tema un ampio confronto con il Parlamento, tra l'altro in relazione agli elementi acquisiti nel corso dell'indagine conoscitiva attivata su tale materia dalla 9^a Commissione.

Il relatore SANCIU (*PdL*) accoglie la proposta di riformulazione testé prospettata dal senatore Andria.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, nella versione per ultimo prospettata dal relatore Sanciu (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che per domani alle ore 11 è convocata una seduta, avente all'ordine del giorno gli argomenti non conclusi nella giornata odierna. Precisa altresì che resta confermata la seduta convocata per le ore 15 di domani.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il decreto-legge in esame concreta il complessivo apparato di disposizioni adottate dal Governo e finalizzate alla revisione della spesa pubblica mantenendo invariati i servizi ai cittadini;

le numerose misure presenti nel provvedimento, ispirate dal comune obiettivo generale di riduzione della spesa pubblica, sono indirizzate verso diversi profili concernenti in via di sintesi l'attività e il patrimonio delle pubbliche amministrazioni, secondo una suddivisione atta a comprendere la riduzione per l'acquisto di beni e servizi incentivando la trasparenza delle procedure, la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, la riduzione delle spese riguardanti il pubblico impiego, la razionalizzazione del patrimonio pubblico, interventi sulle società pubbliche e «*in house*», la riduzione della spesa di Ministeri ed Enti territoriali, la riduzione e l'accorpamento delle Province, e infine misure di rilievo verso pubblica istruzione, Università e sanità;

la riduzione degli eccessi di spesa delle pubbliche amministrazioni, quanto a beni e servizi, si basa sull'analisi effettuata dal Commissario straordinario Enrico Bondi, mentre la massima parte delle norme concernenti gli altri profili deriva dall'elaborazione svolta dai singoli Ministeri, per l'area di rispettiva competenza;

in base a quanto esposto, si può concludere che l'intenzione, peraltro dichiarata, del Governo è di rispondere al generale obiettivo di iscrivere il funzionamento dell'apparato statale in un quadro razionale di valutazione e programmazione, tramite un'operazione strutturale che coinvolge le procedure e le articolazioni dell'apparato stesso;

obiettivi collegati al primo sono da individuare, nella concezione del Governo, nel miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi delle pubbliche amministrazioni, senza incidere sulla quantità degli stessi, nonché in alcuni rilevanti benefici, quali la prospettiva di evitare prossimi aumenti dell'IVA, l'estensione ad altri 55 mila soggetti della clausola di salvaguardia in materia pensionistica, e la presenza di stanziamenti per la ricostruzione delle zone danneggiate dal recente sisma;

nel quadro complessivo come delineato, i profili di competenza della Commissione sono richiamati in via diretta dall'articolo 12, in tema di soppressione di enti e società;

la revisione delle articolazioni dell'apparato statale investe anche gli enti del comparto primario, con particolare riferimento a due rilevanti istituti sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quali l'INRAN e l'AGEA;

l'articolo 4 prevede una serie di disposizioni in tema di riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, stabilendo lo scioglimento o la vendita delle società «*in house*» che svolgono servizi nei confronti della sola pubblica amministrazione, la riduzione dei componenti di consigli di amministrazione, limitazioni all'affidamento «*in house*» dei servizi, limiti assunzionali per le società pubbliche. La disposizione di interesse è contenuta nel comma 3, il quale esclude dall'applicazione dell'articolo 4, tra le altre, le società, da individuare con DPCM, in relazione a esigenze particolari di interesse pubblico, tra le quali l'efficacia dei controlli sull'erogazione degli aiuti comunitari al settore agricolo. Per le società così individuate resta la sola applicazione del comma 5, in materia di composizione dei consigli di amministrazione,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) si sopprima il secondo periodo del comma 19 dell'articolo 12 del decreto-legge in esame, col quale si stabilisce che sino al 31 dicembre 2012 non si applica la disciplina di cui al comma 638 della legge n. 244 del 2007, relativa all'acquisizione obbligatoria dei pareri delle Commissioni parlamentari sugli schemi di regolamento in questione;

b) nelle more di eventuali ulteriori definizioni delle funzioni degli enti pubblici e delle società vigilate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si sopprima la società Buonitalia S.p.A., in stato di liquidazione, e si trasferiscano a ISA S.p.A le funzioni nonché i diciannove dipendenti della stessa Buonitalia S.p.A.

Si formulano inoltre le seguenti osservazioni:

1) sarebbe stato opportuno individuare un piano di rimodulazione del comparto della ricerca agraria, promuovendo un approccio interdisciplinare e una maggiore interazione con il settore imprenditoriale. Senza tale approccio, la soppressione dell'INRAN risulta del tutto avulsa da un quadro strategico complessivo;

2) si ravvisa una criticità rispetto al trasferimento di talune funzioni dell'INRAN – precedentemente spettanti all'*ex* ENSE – all'Ente nazionale risi, suscettibile di determinare incompatibilità, con specifico riguardo ai compiti certificativi;

3) per quel che concerne l'intervento di rimodulazione dell'AGEA, a fronte di un nuovo assetto organizzativo, di cui al comma 13 dell'articolo 12, che concentra le competenze direzionali dell'AGEA in un organo monocratico, il comma 14 del predetto articolo inopportuno non prevede l'acquisizione del parere – peraltro non vincolante – delle Commissioni parlamentari sul decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale viene nominato il direttore del predetto Ente;

4) occorre, utilizzando parte delle risorse derivanti dalla revisione della spesa operata dal decreto-legge, porre in essere interventi normativi atti a far fronte a talune esigenze, quali quella in tema di salvaguardia delle imprese casearie colpite dal terremoto del maggio 2012, quelle inerenti ai danni puntuali subiti da aziende site in comuni limitrofi a quelli indicati nell'allegato I del decreto-legge n. 74 del 2012, ed infine quelle riguardanti il rischio di liquidazione coatta delle società cooperative derivante dalla rilevazione delle perdite connesse al predetto evento sismico.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premesso che:

il decreto-legge in esame concreta il complessivo apparato di disposizioni adottate dal Governo e finalizzate alla revisione della spesa pubblica mantenendo invariati i servizi ai cittadini;

le numerose misure presenti nel provvedimento, ispirate dal comune obiettivo generale di riduzione della spesa pubblica, sono indirizzate verso diversi profili concernenti in via di sintesi l'attività e il patrimonio delle pubbliche amministrazioni, secondo una suddivisione atta a comprendere la riduzione per l'acquisto di beni e servizi incentivando la trasparenza delle procedure, la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, la riduzione delle spese riguardanti il pubblico impiego, la razionalizzazione del patrimonio pubblico, interventi sulle società pubbliche e «*in house*», la riduzione della spesa di Ministeri ed Enti territoriali, la riduzione e l'accorpamento delle Province, e infine misure di rilievo verso pubblica istruzione, Università e sanità;

la riduzione degli eccessi di spesa delle pubbliche amministrazioni, quanto a beni e servizi, si basa sull'analisi effettuata dal Commissario straordinario Enrico Bondi, mentre la massima parte delle norme concernenti gli altri profili deriva dall'elaborazione svolta dai singoli Ministeri, per l'area di rispettiva competenza;

in base a quanto esposto, si può concludere che l'intenzione, peraltro dichiarata, del Governo è di rispondere al generale obiettivo di iscrivere il funzionamento dell'apparato statale in un quadro razionale di valutazione e programmazione, tramite un'operazione strutturale che coinvolge le procedure e le articolazioni dell'apparato stesso;

obiettivi collegati al primo sono da individuare, nella concezione del Governo, nel miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi delle pubbliche amministrazioni, senza incidere sulla quantità degli stessi, nonché in alcuni rilevanti benefici, quali la prospettiva di evitare prossimi aumenti dell'IVA, l'estensione ad altri 55 mila soggetti della clausola di salvaguardia in materia pensionistica, e la presenza di stanziamenti per la ricostruzione delle zone danneggiate dal recente sisma;

nel quadro complessivo come delineato, il profili di competenza della Commissione sono richiamati in via diretta dall'articolo 12, in tema di soppressione di enti e società;

la revisione delle articolazioni dell'apparato statale investe anche gli enti del comparto primario, con particolare riferimento a due rilevanti istituti sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quali l'INRAN e l'AGEA;

l'articolo 4 prevede una serie di disposizioni in tema di riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, stabilendo lo scioglimento o la vendita delle società «*in house*» che svolgono servizi nei confronti della sola pubblica amministrazione, la riduzione dei componenti di consigli di amministrazione, limitazioni all'affidamento «*in house*» dei servizi, limiti assunzionali per le società pubbliche. La disposizione di interesse è contenuta nel comma 3, il quale esclude dall'applicazione dell'articolo 4, tra le altre, le società, da individuare con DPCM, in relazione a esigenze particolari di interesse pubblico, tra le quali l'efficacia dei controlli sull'erogazione degli aiuti comunitari al settore agricolo. Per le società così individuate resta la sola applicazione del comma 5, in materia di composizione dei consigli di amministrazione,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) si sopprima il secondo periodo del comma 19 dell'articolo 12 del decreto-legge in esame, col quale si stabilisce che sino al 31 dicembre 2012 non si applica la disciplina di cui al comma 638 della legge n. 244 del 2007, relativa all'acquisizione obbligatoria dei pareri delle Commissioni parlamentari sugli schemi di regolamento in questione;

b) nelle more di eventuali ulteriori definizioni delle funzioni degli enti pubblici e delle società vigilate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si sopprima la società Buonitalia S.p.A., in stato di liquidazione, e si trasferiscano a ISA S.p.A le funzioni nonché i diciannove dipendenti della stessa Buonitalia S.p.A, o in alternativa alla nuova Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (già ICE, in gestione transitoria);

c) venga evitato il trasferimento di talune funzioni dell'INRAN – precedentemente spettanti all'*ex* ENSE – all'Ente nazionale risi, dal momento che determinerebbe incompatibilità, con specifico riguardo ai compiti certificativi; si preveda invece il trasferimento di quelle funzioni e del relativo personale al CRA; parimenti vengano trasferite allo stesso CRA le funzioni «*ex* INCA» e non si consentano discriminazioni a danno dei dipendenti «*ex* INCA», per i quali il decreto-legge in questione dispone la mobilità.

Si formulano inoltre le seguenti osservazioni:

1) sarebbe stato opportuno individuare un piano di rimodulazione del comparto della ricerca agraria, promuovendo un approccio interdisciplinare e una maggiore interazione con il settore imprenditoriale. Senza tale approccio, la soppressione dell'INRAN risulta del tutto avulsa da un quadro strategico complessivo;

2) per quel che concerne l'intervento di rimodulazione dell'AGEA, a fronte di un nuovo assetto organizzativo, di cui al comma 13 dell'arti-

colo 12, che concentra le competenze direzionali dell'AGEA in un organo monocratico, il comma 14 del predetto articolo inopportuno non prevede l'acquisizione del parere – peraltro non vincolante – delle Commissioni parlamentari sul decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale viene nominato il direttore del predetto Ente; trattandosi di una figura prima di oggi non contemplata, è opportuno prevedere, nell'ambito di una rimodulazione degli enti vigilati dal MIPAAF, che anche per tale nomina venga previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

3) occorre, utilizzando parte delle risorse derivanti dalla revisione della spesa operata dal decreto-legge, porre in essere interventi normativi atti a far fronte a talune esigenze, quali quella in tema di salvaguardia delle imprese casearie colpite dal terremoto del maggio 2012, quelle inerenti ai danni puntuali subiti da aziende site in comuni limitrofi a quelli indicati nell'allegato I del decreto-legge n. 74 del 2012, ed infine quelle riguardanti il rischio di liquidazione coatta delle società cooperative derivante dalla rilevazione delle perdite connesse al predetto evento sismico; analogamente parte delle predette risorse finanziarie vanno destinate ad interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi alluvionali del marzo 2011, come pure a favore di quelle danneggiate dalle nevicate dell'inverno scorso;

4) è auspicabile che il Ministro, qualora intenda procedere in tal senso, presenti alla Commissione le linee programmatiche per il riordino degli enti vigilati dal MIPAAF, in modo tale da aprire su tale tema un ampio confronto con il Parlamento, tra l'altro in relazione agli elementi acquisiti nel corso dell'indagine conoscitiva attivata su tale materia dalla 9^a Commissione.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 24 luglio 2012

Plenaria

318^a Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Stefano Pastori, direttore generale di Edipower SpA.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso. Comunica altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: audizione di rappresentanti di Edipower SpA

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 10 luglio scorso.

L'ingegnere PASTORI, direttore generale di Edipower SpA, illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, in cui si evidenzia la forte contrazione registrata negli ultimi anni nei volumi di produzione di energia elettrica, ridottisi dal 2008 ad oggi del 50 per cento nel complesso degli impianti, che si suddividono in nuclei idroelettrici, centrali termoelettriche e impianti fotovoltaici. Richiama quindi i cospicui investimenti realizzati per la trasformazione e l'ammodernamento delle centrali, che risultano tra le più all'avanguardia ed efficienti a livello europeo. Nonostante ciò gli impianti a ciclo combinato continuano ad essere penalizzati da una serie di costi aggiuntivi che ne vanificano la competitività: a titolo esemplificativo, segnala l'alto costo del gas per i grandi consumatori che non tiene in alcun conto la capacità di consumo. Si registra inoltre un'alta incidenza delle imposte locali e dei canoni concessori, sostanzialmente fissi anche nei periodi di crisi o di sospensione della produzione.

Il presidente CURSI interviene per chiedere approfondimenti riguardo ad alcuni aspetti specifici dell'attività di produzione e che portano alla formazione del prezzo dell'energia.

Il senatore TOMASELLI (PD), in considerazione della varietà degli impianti di produzione di Edipower, è interessato a conoscere quale sia in prospettiva il miglior *mix* energetico per l'azienda.

La senatrice FIORONI (PD) si sofferma sui costi di approvvigionamento del gas, per conoscere in che misura sono legati alle infrastrutture piuttosto che all'andamento del mercato, con particolare riguardo a quello elettrico.

L'ingegnere PASTORI fa presente che è in corso un ripensamento delle strategie da parte dei soci dell'azienda e quindi dell'azionista principale, il che significa al momento una sostanziale conferma del precedente piano industriale. Conferma quindi la singolarità dell'alto prezzo del gas specie se valutato a fronte di acquisti di energia elettrica dall'estero in ragione di un 15 per cento del fabbisogno nazionale.

Il presidente CURSI ringrazia il direttore generale di Edipower Spa per il contributo fornito e dichiara conclusa la sua audizione. Comunica altresì alla Commissione che il documento consegnato dall'audit, poiché nulla osta da parte di quest'ultimo, sarà pubblicato sul sito *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3382) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n.87 recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente CURSI (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo che, oltre a recare misure per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio pubblico e per la razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, reca misure per il rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario, con particolare riferimento alla Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS).

All'articolo 1 viene previsto un diritto di opzione a favore di Cassa depositi e prestiti SpA nel caso decida di acquisire le partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna, Sace e Simest, nel qual caso dovrà essere versato al Ministero dell'economia un importo stabilito provvisoriamente pari al 60 per cento del valore del patrimonio delle società.

All'articolo 2 viene ulteriormente regolata l'attività della Società di gestione del risparmio, in una logica di valorizzazione e dismissione di immobili pubblici finalizzate alla riduzione del debito pubblico.

Con l'articolo 3 viene definita l'incorporazione dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate; inoltre viene soppressa l'Agenzia dello sviluppo del settore ippico.

L'articolo 4 reca riduzioni di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali oltre al trasferimento di funzioni dalla Consip alla Sogei.

Con l'articolo 5 si apre il Capo II del provvedimento, quello specificamente riferito al settore bancario. Al fine di consentire a Banca MPS di raggiungere la soglia del 9 per cento nella capitalizzazione patrimoniale, così come richiesto al sistema bancario dal Consiglio europeo e perciò da un'apposita raccomandazione della European Banking Authority (EBA), il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere strumenti finanziari diversi dalle azioni emessi da Banca MPS fino ad un importo di 3,9 miliardi di euro, la metà dei quali circa verranno utilizzati per la sostituzione degli strumenti finanziari emessi sempre da Banca MPS in base al decreto-legge n. 185 del 2008 (i cosiddetti «Tremonti bond»). L'intera operazione non avrà conseguenze sui saldi di finanza pubblica e peraltro i nuovi strumenti finanziari dovrebbero risultare più vantaggiosi di quelli precedentemente emessi in base al decreto-legge n. 185 su richiamato.

I successivi articoli da 6 a 8 precisano le condizioni della sottoscrizione, la compatibilità delle misure contenute nel decreto con le norme comunitarie che disciplinano gli aiuti di Stato e la procedura in base alla quale la Banca d'Italia valuterà l'intera operazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono infine individuate le risorse fi-

nanziarie, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, con cui dare copertura all'intera operazione: in sostanza le voci di spesa su cui andranno a concentrarsi i tagli sono quelle già indicate in precedenza nel decreto-legge n. 185 del 2008.

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilirà le disposizioni attuative del decreto e il prospetto degli strumenti finanziari che verranno emessi da Banca MPS.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è approvata a maggioranza, con il voto contrario della senatrice Bugnano.

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente CURSI (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo recante la cosiddetta *spending review*, ovvero la revisione della spesa pubblica senza incidere sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Un provvedimento che reca in effetti numerosi tagli di spesa per l'acquisto di beni e servizi o alle dotazioni organiche della pubblica amministrazione, oltre a misure di razionalizzazione del patrimonio pubblico, di privatizzazione o accorpamento di società, per la riorganizzazione degli apparati dello Stato. In questo modo viene posticipato al luglio 2013 l'incremento di 2 punti percentuali dell'IVA, misura evidentemente giudicata con maggiore effetto depressivo rispetto ad una serie di tagli che hanno in molti casi la caratteristica della linearità.

Evidenzia che occorrerà una riflessione su come devono cambiare i compiti delle Amministrazioni pubbliche, se si decidono riduzioni di personale in costanza del protrarsi del blocco del *turn over*. Il taglio forzoso in ragione di 5 punti percentuali operante sui contratti in essere per beni e servizi nel settore della sanità sembra inevitabilmente destinato a produrre effetti nefasti sugli approvvigionamenti delle aziende sanitarie. La stessa riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione degli immobili utilizzati per fini istituzionali dalle amministrazioni pubbliche (norma alla quale sono sottratti i fondi comuni di investimento immobiliare) rischia di aggravare l'andamento di un mercato immobiliare già in profonda crisi e quindi di far calare complessivamente il gettito prodotto, vanificando di fatto i presunti effetti di questa misura.

Passando alle questioni che sono di più stretta competenza della Commissione, sottolinea che all'articolo 12 viene prevista la soppressione di alcuni enti e società tra cui l'Ente nazionale per il microcredito, le cui risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico, mentre le convenzioni in essere tra l'Ente e le Amministrazioni, gli enti pubblici e privati sono di fatto risolte. Parimenti viene soppressa l'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti». Peraltro in questo caso il

Ministero dello sviluppo economico provvederà ad una valutazione dell'interesse pubblico dell'attività in questione, prima di deciderne la prosecuzione. Viene a cessare anche la Fondazione Valore Italia, rispetto alla quale un commissario eserciterà i poteri del Presidente del Consiglio di amministrazione per risolvere i rapporti in essere entro il 31 dicembre 2012; solo nel caso di una disponibilità dei privati, potrebbe esserci un margine residuo di operatività per la «realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali». Ad Invitalia è trasferito invece il complesso delle competenze e di rapporti di Promuovi Italia. A questo riguardo – ricorda che in più occasioni membri di questa Commissione avevano sollevato perplessità sulla gestione di tale società.

Dall'articolo 13 vengono invece soppressi la Commissione di vigilanza sui fondi pensioni (Covip) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap), le funzioni dei quali vengono assegnate all'istituto Istituzione per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (Ivarp), il cui Presidente è il direttore generale della Banca d'Italia. In questa scelta il Governo ha inteso sottoporre al massimo organo di vigilanza bancaria anche il settore delle assicurazioni private e dei fondi pensioni.

Nell'articolo 14 è contenuta poi una norma che determina la cessazione della disciplina speciale operante per le assunzioni presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), che possono tuttavia assumere personale a tempo indeterminato nel rispetto di quei parametri restrittivi previsti per le amministrazioni pubbliche.

Fa presente poi che l'articolo 15 va a colpire la spesa farmaceutica, innalzando a 3,65 punti percentuali l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie convenzionate al Servizio sanitario nazionale. Per quest'anno è invece aumentato dall'1,83 al 6,5 per cento l'onere che le aziende farmaceutiche sopportano nei confronti delle Regioni rispetto alla vendita complessiva di farmaci erogati in convenzione. Viene poi ridotta in prospettiva all'11,5 per cento, il limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. Misure di analogo tenore riguardano la riduzione della spesa farmaceutica ospedaliera. In virtù della soppressione e razionalizzazione delle Province stabilite con l'articolo 17, vengono istituite all'articolo 18 le Città metropolitane di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tra le competenze ad esse assegnate, troviamo la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali.

All'articolo 21 viene infine rinviato al 1° luglio 2013 l'incremento di due punti percentuali dell'IVA, misura che al di là dei suoi effetti depressivi avrebbe avuto un gettito certo rispetto alle numerose misure richiamate e i cui effetti si potranno valutare soltanto nel tempo.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, che posta ai voti è approvata a maggioranza, con il voto contrario della senatrice Bugnano.

IN SEDE REFERENTE

(3270) Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Froner ed altri; Anna Teresa Formisano; Buttiglione ed altri; Della Vedova e Cazzola; Quartiani ed altri

(1329) GAMBA ed altri. – Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega al Governo in materia di gestione previdenziale delle medesime professioni

(1464) FIORONI ed altri. – Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega al Governo per la istituzione di specifiche forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 luglio scorso.

Il presidente CURSI informa la Commissione che sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno riferiti al disegno di legge n. 3270, adottato come testo base, che sono pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3382**

La 10^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per le parti di propria competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

– valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire adeguati strumenti di controllo per assicurare che il rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario sia accompagnato da una maggiore erogazione di credito a favore delle famiglie e delle imprese.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396**

La 10^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, espresso apprezzamento per la decisione del Governo di rinviare il previsto aumento dell'IVA assicurando un analogo gettito attraverso gli interventi previsti dal provvedimento d'urgenza in titolo,

esprime, per le parti di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– si evidenzia la necessità di assicurare una invarianza degli *standard* di qualità dei servizi ai cittadini, con particolare riguardo al comparto della sanità e ai servizi pubblici locali;

– valuti la Commissione di merito l'impatto delle misure previste per gli enti di ricerca, in modo da evitare eccessive penalizzazioni per tale importante settore;

– si richiama altresì l'attenzione sull'opportunità di evitare misure potenzialmente depressive sul mercato immobiliare, quali la riduzione forzata dei canoni di locazione degli immobili utilizzati dalle amministrazioni pubbliche;

– in merito all'articolo 12, infine, si invita la Commissione di merito a valutare con attenzione l'importanza delle attività di interesse pubblico svolte dall'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti», il cui finanziamento è già interamente a carico degli enti cooperativi;

– in relazione alle problematiche relative agli esodati, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di giungere ad una progressiva equiparazione degli accordi siglati in sede ministeriale con quelli comunicati al Ministero.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3270

G/3270/1/10

BUGNANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi» (Atto Senato n. 3270),

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 definisce «professione non organizzata in ordini o collegi» l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;

la professione di restauratore costituisce un patrimonio di sapere e di eccellenza inestimabile, che garantisce all'Italia uno stabile primato mondiale nell'attività di restauro, conservazione e tutela del patrimonio storico-artistico, non solo nazionale;

tale professione risulta attualmente regolata da una disciplina transitoria. Come riconosciuto dal documento sulla «Disciplina transitoria degli operatori del restauro» del Ministero per i beni e le attività culturali «[...] non esiste ancora nel nostro ordinamento una compiuta disciplina delle relative figure professionali» e «è generale la convinzione che la capacità professionale dei singoli operatori assuma ruolo strategico insostituibile per assicurare la qualità degli interventi conservativi perché sino ad ora "il problema di verificare che tale idoneità sussistesse in concreto è stato per lungo tempo risolto all'interno di una prassi che vedeva il ricorso pressoché generalizzato ad affidamenti di carattere fiduciario" che hanno condotto oggi alla esigenza di "verifica su basi oggettive della capacità professionale degli operatori"»;

il Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, prevede all'articolo 29 che i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori sono definiti con decreto ministeriale (comma 7)

e che i relativi criteri e livelli di insegnamento sono demandati ad un ulteriore decreto ministeriale (commi 8 e 9);

tali decreti sono stati adottati nel maggio 2009 e sono, rispettivamente, il n. 86 del 2009 (attuazione del comma 7) e il n. 87 del 2009 (attuazione dei commi 8 e 9). In via transitoria, l'articolo 182 del Codice ha dettato una disciplina per l'acquisizione della qualifica di restauratore e collaboratore restauratore. La disposizione prevede, al comma 1, l'attribuzione della qualifica a coloro che hanno maturato determinati requisiti entro termini non più attuali stante l'eccessivo protrarsi della fase transitoria; al comma 1-*bis*, l'acquisizione della qualifica previo superamento di una prova di idoneità per coloro che sono in possesso di altri requisiti;

tenuto conto dell'interesse primario alla tutela dello straordinario patrimonio storico-artistico del Paese e, conseguentemente, dell'assoluta esigenza di scongiurare ogni minimo rischio di abilitare alle professioni di restauratore e di collaboratore restauratore persone prive delle dovute capacità, è evidente che la disciplina transitoria dettata dall'articolo 182 del Codice per la maturazione dei requisiti non pare più attuale e sembra suscettibile di violare i principi costituzionali e quelli del diritto comunitario;

considerato che:

da almeno tre decenni le associazioni di categoria, ed i governi succedutisi, hanno cercato di definire la figura del restauratore, manutentore e conservatore di opere d'arte. Numerose proposte di legge sono state presentate, senza però completare il loro *iter* parlamentare;

attualmente sono all'esame della 7a Commissione permanente del Senato due disegni di legge di modifica dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali. Nel mese di febbraio 2012, la Commissione ha adottato il testo base presentato dal Comitato ristretto e, nel mese di marzo, è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Al momento il provvedimento è in fase di stallo, nonostante si tratti di un provvedimento atteso dagli operatori del settore,

invita il Governo:

a favorire, per quanto di propria competenza, l'esame dei disegni di legge in materia di modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali, al fine di assicurare i requisiti di qualità negli interventi di restauro, a tutela dei beni culturali, valorizzandone le esperienze e le capacità degli operatori del settore.

Art. 1.**1.8**

DE LILLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini della presente legge per "professione non organizzata in ordini e collegi", di seguito denominata "professione", si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque, con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie regolamentate di cui alla legge 1^o febbraio 2006 n. 43 e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative».

1.9

PARAVIA

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della presente legge, per "servizio intellettuale", si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge ai professionisti iscritti in albi e delle attività professionali caratteristiche contemplate negli ordinamenti professionali ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, nonché delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative».

1.1

PARAVIA

Al comma 2, sono soppresse le parole: «o di opere» e le parole: «o comunque con il concorso di questo».

1.2

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 2, dopo le parole: «con esclusione delle attività riservate per legge» sono inserite le seguenti: «ovvero per le quali è riconosciuta competenza specifica dagli ordinamenti professionali esistenti».

1.3

SPADONI URBANI

Al comma 2, dopo le parole: «con esclusione delle attività riservate per legge» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per le quali è riconosciuta competenza specifica dagli ordinamenti professionali esistenti».

1.4

MESSINA

Al comma 2, dopo le parole: «con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile», sono aggiunte le seguenti: «delle attività tipiche e caratterizzanti delle professioni organizzate in ordini».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, le parole: «relative a» sono sostituite dalle seguenti: «riservate, caratteristiche o tipiche di».

1.5

IZZO

Al comma 2 dopo le parole: «dell'articolo 2229 del codice civile», aggiungere le seguenti: «, delle attività in ambito sanitario,».

1.6

BOLDI, CAGNIN

Al comma 2, dopo le parole: «del Codice civile» aggiungere le seguenti: «delle professioni sanitarie regolamentate di cui alla legge 1° febbraio 2006 n. 43».

1.7

GARRAFFA

Al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 2229 del codice civile,» sono aggiunte le seguenti: «delle attività sotto il controllo del Ministero della Salute.».

1.10

PARAVIA

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La prestazione del servizio intellettuale d'opera è libera e fondata sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento pubblico degli utenti e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del prestatore del servizio».

1.11

BUGNANO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge, ai sensi degli articoli 4 e 35 della Costituzione, disciplinano le professioni al fine di: *a)* tutelare gli interessi generali sui quali incide l'esercizio professionale; *b)* valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione; *c)* favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; *d)* tutelare l'interesse generale al corretto esercizio della professione nonché l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista; *e)* tutelare l'affidamento della clientela e della collettività; *f)* assicurare la correttezza e la qualità della prestazione professionale».

1.12

PARAVIA

Al comma 4 le parole: «La professione è esercitata» sono sostituite con le seguenti: «Il servizio intellettuale può essere esercitato».

Conseguentemente la parola: «professionista» è sostituita con le seguenti: «prestatore del servizio».

Art. 2.**2.1**

PARAVIA

L'articolo 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Associazioni). – 1. Coloro che prestano servizio intellettuale di cui all'articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole di condotta, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza delle regole di condotta, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

3. Le associazioni promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta degli associati e stabiliscono i provvedimenti da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni del servizio di cui all'art. 1, comma 2, possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli associati, ai sensi dell'articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività in generale e agli *standard* qualitativi richiesti agli iscritti.

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai prestatori dei servizi intellettuali di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consen-

tito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a soggetti professionisti iscritti in albi nonché l'esercizio delle attività professionali caratteristiche contemplate negli ordinamenti professionali.

7. L'elenco delle associazioni di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'articolo 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito *Internet*, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della presente legge».

2.2

MESSINA

Al comma 1, le parole: «diffondere tra essi il rispetto delle regole deontologiche» sono sostituite dalle seguenti: «garantire il rispetto delle regole deontologiche».

2.3

MUGNAI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le associazioni professionali in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge sono riconosciute, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) che esperisce la procedura ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro competente per materia o settore di attività, entro sessanta giorni dalla richiesta».

2.4

TOMASELLI

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'articolo 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in

possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare per quanto applicabili le prescrizioni di cui all'articolo 5, è pubblicato presso il Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito *Internet*, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della presente legge.».

2.5

MUGNAI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il registro delle Associazioni professionali, di seguito denominato «Registro», al quale sono iscritte le associazioni riconosciute secondo le procedure previste dalla presente legge».

2.6

BUGNANO

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Presso il Ministero dello sviluppo economico è tenuto il registro delle associazioni professionali di cui al presente articolo, di seguito denominato «Registro», che hanno come scopo la garanzia dei requisiti professionali dei propri iscritti nei confronti della collettività.

7-bis. Il registro è istituito con decreto ministeriale e contiene: *a)* i dati identificativi dell'associazione; *b)* lo statuto e il codice etico; *c)* le generalità dei componenti degli organi di gestione e rappresentanza; *d)* la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti per l'iscrizione.

7-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i requisiti che le associazioni devono possedere per l'iscrizione nel registro nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro da almeno quattro anni;

b) l'adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività eletti va delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibi-

lità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

c) la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

d) un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;

e) la previsione dell'obbligo della formazione permanente;

f) la diffusione su tutto il territorio nazionale;

g) la mancata pronuncia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato in relazione all'attività dell'associazione medesima.

h) il venire meno dei requisiti di cui alle lettere precedenti determina la cancellazione dell'associazione dal registro, con conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

7-quater. Con il medesimo decreto di cui al comma *7-ter* sono stabilite le modalità di tenuta del registro anche ai fini dell'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico».

2.0.1

MUGNAI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Articolazione territoriale delle associazioni)

1. Le Regioni definiscono le modalità di organizzazione territoriale delle associazioni riconosciute».

Art. 3.

3.1

PARAVIA

All'articolo 3, comma 1, la parola: «professionali» è soppressa.

3.2

PARAVIA

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«Le forme aggregative, su mandato delle singole associazioni, possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli *standard* qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni».

Art. 4.**4.1**

PARAVIA

La rubrica è sostituita dalla seguente: («Pubblicità delle associazioni»).

4.2

PARAVIA

Al comma 1, la parola «professionali» è soppressa.

Conseguentemente le parole: «e di qualificazione professionale» sono soppresse.

4.3

ARMATO

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«3. A garanzia della qualità dei servizi resi e della tutela dei consumatori e utenti si istituisce un comitato per la promozione di un modello di verifica, di indirizzo e sorveglianza, condiviso e accettato dalle associazioni professionali, dalle loro forme aggregative e dalle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei consumatori. L'attestato di qualità e di competenza di cui al comma 1, la definizione di protocolli di conciliazione paritetica e l'aggiornamento dei codici di condotta di cui all'articolo 5 comma 2, lettera *a*), la pubblicità di cui all'articolo 4 e la formazione permanente di cui all'articolo 2 comma 3, sono promossi dalle associazioni di cui all'articolo 2 o dalle aggregazioni di cui all'arti-

colo 3, con proprie risorse, tramite specifici progetti di autoregolazione e condivisione sociale, aperti alla partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei consumatori.

4. A garanzia e tutela dei consumatori le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della presente norma devono stipulare obbligatoriamente idonea copertura assicurativa.».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Salvo quanto disposto al comma 4, dell'articolo 2.».

Art. 5.

5.1

PARAVIA

Al comma 1, la parola: «professionali» è soppressa.

Conseguentemente alla lettera a) del comma 2, la parola: «disciplinari» è soppressa.

5.3

BUGNANO

Al comma 1, lettera e), sopprimere la seguente parola: «eventuali».

5.4

BUGNANO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all'eventuale obbligo» con le seguenti: «all'obbligo».

5.2

GIAMBRONE, BUGNANO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), sostituire le parole: «tre regioni» con le seguenti: «dieci regioni».

Conseguentemente:

2) alla lettera *e*), dopo la parola: «eventuale», inserire le seguenti: «e facoltativo».

Art. 6.

6.1

GIAMBRONE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 11, sopprimere le seguenti parole: «6, comma 4».

6.2

PARAVIA

Sostituire l'articolo 6 dal seguente:

«Art. 6. - (*Norme tecniche*). – 1. La qualificazione della prestazione si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

2. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività, e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio della singola attività e ne assicurano la qualificazione.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei prestatori dei servizi di cui all'articolo 1 e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI».

6.3

MUGNAI

All'inizio del comma 1 inserire il seguente periodo: «1. In assenza di un quadro normativo nazionale o regionale,».

6.4

BUGNANO, GIAMBRONE

Al comma 1, sostituire le parole: «anche indipendentemente dall'adesione» con le seguenti: «previa adesione».

6.5

GIAMBRONE, BUGNANO

Al comma 3, sostituire la parola: «assicurano» con la seguente: «favoriscono».

Art. 7.**7.1**

PARAVIA

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - (Sistema di attestazione) – 1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi, le associazioni possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli *standard* qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio del servizio ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile;
- f) all'eventuale possesso da parte dell'iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dei servizi di cui all'articolo 1».

7.2

MUGNAI

Al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: «eventuale».

7.3

GIAMBRONE, BUGNANO

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «eventuale», inserire le seguenti: «e facoltativo».

Art. 8.**8.1**

PARAVIA

All'articolo 8, al comma 1, la parola: «professionista» è sostituita con le seguenti: «prestatore del servizio».

Conseguentemente la parola: «professionale» è soppressa, nonché al comma 2 la parola: «professionista» è sostituita con le seguenti: «prestatore del servizio»; mentre la parola: «professionale» è soppressa.

Art. 9.**9.1**

BUGNANO

Sopprimere l'articolo.

9.2

PARAVIA

All'articolo 9, comma 1 la parola: «professionali» è soppressa.

Conseguentemente la parola: «professionalità» è soppressa.

9.3

MESSINA

Il comma 2 è soppresso.

9.4

GIAMBRONE, BUGNANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, non possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione».

9.5

PARAVIA

Al comma 2 la parola: «professionista» è sostituita con le seguenti: «prestatore del servizio».

Conseguentemente le parole: «la singola professione» sono sostituite con le seguenti: «l'attività svolta».

Art. 10.**10.0.1**

MUGNAI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Delega al governo in materia previdenziale)

1. Il Governo, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da emanarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione, è delegato ad adottare,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di individuare più efficaci forme di tutela previdenziale per i soggetti non iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'Inps, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) Carattere interprofessionale della gestione previdenziale;
 - b) Determinazione della contribuzione previdenziale in coerenza con la disciplina della gestione separata».
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 24 luglio 2012

Plenaria**339^a Seduta (1^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
GIULIANO

Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il senatore TREU (*PD*) si sofferma in particolare sul tema del riassetto degli organici nel pubblico impiego, rilevando che il comparto presenta non tanto un eccesso di costi, quanto la necessità di un efficientamento dell'organizzazione, che invece non risulta affrontata in modo efficace, come si sarebbe potuto fare applicando anche in tale settore il principio della mobilità, nonché facendo ricorso all'*outplacement* e al *part-time*. Anche in tema di esodi, il decreto-legge in esame procede unicamente con riferimento a parametri di carattere numerico. Peraltro, ferme restando le specificità, quantomeno nel settore pensionistico andrebbe data applicazione allo stesso *standard* sia nel comparto pubblico che in quello privato.

Sottolinea quindi le evidenti ricadute sui servizi all'impiego derivanti dagli interventi riguardanti le province. Al riguardo teme che un'indicazione di carattere generico possa determinare la mera traslazione di tali

funzioni tra quelle, già numerose, spettanti alle regioni. Riterrebbe invece che la sede naturale per un riordino organico sarebbe rappresentata dall'esercizio della delega in tema di definizione di livelli essenziali delle prestazioni per l'erogazione dei servizi sociali, che consentirebbe anche una migliore organizzazione delle varie funzioni.

Quanto all'intervento sugli enti, ritiene importante scongiurare l'impressione che lo sfolgimento sia stato disposto in modo del tutto disancorato da una effettiva valutazione dei costi. Sottolinea infine la delicatezza del superamento della sfasatura esistente nella ridefinizione della platea degli esodati.

La senatrice GHEDINI (*PD*) si richiama ai precedenti interventi che hanno evidenziato i profili di criticità del testo. Condivide gli obiettivi del decreto-legge in termini di saldi e ne ritiene imprescindibili le finalità: evitare l'incremento dell'IVA, rinvenire finanziamenti per la salvaguardia di una più ampia platea di lavoratori e favorire la ricostruzione nelle aree colpite dai recenti eventi sismici. Sussistono tuttavia strumentazioni diverse per il conseguimento di tali obiettivi, come è testimoniato dalle proposte di modifica presentate dai senatori del suo Gruppo in commissione di merito. Con specifico riferimento alle diverse modalità di gestione della spesa nella pubblica amministrazione, l'individuazione dei processi di revisione dovrebbe partire dalla determinazione delle funzioni fondamentali da garantire e dal personale allo scopo necessario, anziché muovere dall'obiettivo di una riduzione netta. Anche in tema di gestione degli esuberanti, la soluzione dovrebbe scaturire all'esito di un processo di riorganizzazione complessiva. Ritiene comunque importante operare scelte che garantiscano la salvaguardia dei lavoratori dal punto di vista reddituale, nel quadro delle medesime tutele sia per i lavoratori pubblici che per quelli privati; auspica che soluzioni alternative possano essere esaminate d'intesa con il Governo, a partire dall'estensione ai lavoratori pubblici di alcuni obiettivi di transizione già esaminati nel corso dell'esame della riforma previdenziale approvata a dicembre 2011. Con riferimento all'articolo 22 e alla platea di lavoratori cosiddetti salvaguardati ivi definita, pur sottolineando che la disposizione corrisponde ad un auspicio più volte emerso nel corso del dibattito parlamentare, evidenzia l'esistenza di ulteriori esigenze di puntualizzazione e di inclusione di altre fattispecie. In particolare, sottolinea che le deroghe alle disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 non risultano sufficienti a salvaguardare quei lavoratori che al dicembre 2011 avevano usufruito dell'esodo incentivato al lavoro e ritiene importante stabilire la validità degli accordi stipulati dalle imprese anche in sede diversa da quella governativa. Nella platea andrebbero inoltre inclusi anche coloro il cui rapporto di lavoro si risolve entro il 31 dicembre 2012 ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivi all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011. Tra i requisiti anagrafici e contributivi che comporta la decorrenza del trattamento pensionistico andrebbero inoltre indicati anche i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992.

Infine, con riferimento all'articolo 12, comma 20, invita a riconsiderare l'abolizione di tutte le strutture territoriali deputate alla tutela delle pari opportunità: un loro ripristino non avrà grandi ricadute in termini di saldi, ma rappresenta invece un segno di attenzione indispensabile ad una tematica nella quale l'Italia è ancora in grave ritardo.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) condivide gli obiettivi specifici cui il provvedimento è teso, ferma restando una preferenza per una migliore finalizzazione dei tagli alla spesa. Avanza in particolare perplessità sugli interventi relativi ai fondi destinati ai Comuni, la cui diminuzione incide direttamente sui servizi forniti ai cittadini. Sottolinea la delicatezza della questione dei lavoratori esodati e giudica inopportuna la soppressione della COVIP e dell'ISVAP. Infine condivide le forti perplessità già espresse dalla senatrice Ghedini con riferimento alla soppressione di organismi aventi tra le proprie finalità la promozione dei principi di pari opportunità e l'attuazione dei principi di parità.

Nessun altro chiedendo la parola, la senatrice Cristina DE LUCA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) dà lettura di una bozza di parere favorevole con osservazioni da lei predisposta (vedi allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore CASTRO (*PdL*) domanda che dal testo venga espunto il riferimento all'articolo 2, commi 1 e 2, subordinando a ciò il proprio voto favorevole.

Il senatore PASSONI (*PD*) domanda l'inserimento di uno specifico riferimento ai servizi all'impiego e ritiene dirimente che alcuni profili segnalati nella bozza di parere rappresentino altrettante condizioni alla commissione di merito, in ragione della loro particolare delicatezza: tale è il caso delle considerazioni riferite all'articolo 22 del decreto-legge ed alla ricognizione della platea dei lavoratori salvaguardati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3233) Deputato MOFFA ed altri. – *Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico*, approvato dalla Camera dei deputati

(2429) LANNUTTI ed altri. – *Norme per promuovere l'equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa il 19 giugno scorso.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) ricorda che nella precedente seduta era stata avanzata l'ipotesi di affidare ad un Comitato ristretto l'e-

laborazione di un testo che tenga conto delle modifiche normative più recenti. A tale scopo, invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi in Commissione a far pervenire quanto prima le rispettive designazioni.

Il ministro Elsa FORNERO rileva che il disegno di legge n. 3233, scelto dalla Commissione come testo base per l'esame e già approvato dalla Camera dei deputati, presenta tre distinti profili: uno di carattere lavoristico, che rientra nelle sue dirette competenze, uno di tipo editoriale, che esula invece dalle stesse, ed un terzo aspetto che attiene alla crisi riguardante il settore, con ricadute di tipo identitario, produttivo ed occupazionale, sulle quali si impegna comunque a ricercare una soluzione, d'intesa con il ministro Passera e con il sottosegretario Peluffo.

Con specifico riferimento al profilo lavoristico, ricorda che la recente legge di riforma del mercato del lavoro offre una soluzione di carattere generale ad un problema che attiene soprattutto ai giovani: nel settore giornalistico il *gap* generazionale risulta infatti probabilmente addirittura più accentuato che in altri comparti. Ritiene dunque difficile estrapolare una disciplina diversa riferita a questo settore specifico, in presenza di una normativa a carattere generale di recentissima approvazione. Resta ferma l'utilità di un monitoraggio, peraltro già previsto nella legge di riforma del mercato del lavoro, con valenze più generali.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) ringrazia il Ministro per i chiarimenti forniti e, in considerazione dell'inizio della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, al fine di pervenire ad una tempestiva approvazione del parere sul disegno di legge n. 3396, la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 19,30, o comunque al termine dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

La 11^a Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che il provvedimento nasce dall'esigenza di una revisione generale della spesa pubblica, nell'intento di una razionalizzazione delle risorse che però mantenga adeguati ed efficienti servizi per i cittadini;

valutato che all'articolo 2, comma 11, per i lavoratori del settore pubblico sono definite forme di pensionamento o mobilità *part-time*, nel caso in cui si verificano situazioni di soprannumero, in deroga alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, sui requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità e sui termini dilatori di decorrenza del trattamento;

osservato che all'articolo 22 sono previste altresì disposizioni inerenti le deroghe, ai fini dell'applicazione della previgente disciplina pensionistica, per coloro che avessero usufruito di forme di esodo incentivato dal lavoro, avendo maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e anzianità entro il mese di dicembre 2011;

considerato che l'articolo 13 dispone la soppressione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e la contestuale costituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP), fortemente legato alla «sorveglianza» della Banca d'Italia;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'articolo 2, commi 1 e 2, si osserva che la riduzione del 20 per cento degli organici delle amministrazioni pubbliche, così come ivi prevista, non tiene conto delle specificità delle singole amministrazioni, alcune delle quali hanno peraltro già operato significative riduzioni di personale, adeguando il proprio organico alle rispettive esigenze organizzative.

Quanto al comma 11 del medesimo articolo, si segnala che il mantenimento della previgente normativa pensionistica per il personale delle pubbliche amministrazioni considerato in soprannumero (11 mila dipendenti delle amministrazioni centrali ed enti pubblici non economici, nonché 13 mila dipendenti delle amministrazioni territoriali, escluse le regioni) potrebbe creare nel comparto previdenziale una diversità di trattamento tra il settore pubblico e quello privato.

In via generale, si rimarca inoltre l'esigenza che al personale pubblico in quiescenza non vengano attribuiti incarichi di consulenza da parte

delle amministrazioni di provenienza, in linea con le politiche di *spending review* che si stanno mettendo in atto.

In merito all'articolo 12, comma 20, si fa osservare che, pur nel rispetto degli indirizzi di riduzione degli enti collegiali e di riattribuzione delle loro funzioni ai Dicasteri competenti, non risulta congruo agli obiettivi di buona amministrazione ricomprendere tra tali organismi enti cui sono state a suo tempo affidate funzioni delicate, che per loro stessa natura richiedevano la creazione di organismi *ad hoc*. Tale è il caso dell'Osservatorio delle Associazioni di promozione sociale (ApS), di cui all'articolo 11 della legge n. 383 del 2000, dell'Osservatorio sul Volontariato, di cui all'articolo 12 della legge n. 266 del 1991, del Comitato per i minori stranieri, di cui articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998, e dell'ufficio della Consiglieria di parità, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 198 del 2006.

Quanto all'articolo 13, si invita la Commissione di merito a riconsiderare la soppressione della COVIP e dell'ISVAP e si avanzano forti perplessità sulla strutturazione dell'IVARP, così come definita nel testo del decreto-legge.

In particolare, si fa presente che la COVIP, fin dalla sua istituzione, ha svolto con grande efficacia sui fondi pensione una preziosa funzione di vigilanza. La natura e le finalità della previdenza complementare e la sua strategicità rendono peraltro imprescindibile che tale funzione venga affidata ad un soggetto estraneo alla vigilanza sugli intermediari bancari e assicurativi, che dei fondi pensione sono in sostanza controparti. Inoltre, l'attribuzione dell'incarico di presidente dell'Istituto al direttore generale della Banca d'Italia potrebbe far emergere un potenziale conflitto d'interesse: la gestione di un istituto che dovrebbe avere un ruolo autonomo e di controllo nei settori finanziario, assicurativo e di risparmio previdenziale potrebbe infatti essere compromessa da una eccessiva interferenza dell'istituto bancario col quale condivide spazi e risorse umane.

Quanto alla costituenda IVARP, si invita la Commissione di merito a chiarire adeguatamente l'entità degli emolumenti che verrebbero corrisposti ai nuovi membri (consiglieri e presidente), in un'ottica di coerenza con quanto dal Governo già proposto in tema di emolumenti degli alti dirigenti pubblici.

Quanto ai commi 32 e 33 del medesimo articolo – che, in relazione alla riorganizzazione del personale dipendente degli Enti soppressi, stabiliscono che esso mantiene il trattamento giuridico, economico e previdenziale dell'ente di provenienza, in attesa, decorsi 120 giorni, della definizione di un unico trattamento economico, giuridico e previdenziale – si invita la Commissione di merito ad esplicitare che il diritto alla conservazione di tale trattamento va riconosciuto anche a regime dopo la definizione di un trattamento unico.

Riguardo all'articolo 16, concernente le dotazioni organiche degli enti locali, si suggerisce alla Commissione di merito di prevedere, al comma 8, che la riduzione del costo del personale degli enti medesimi

sia pari al 10 per cento nel triennio 2012-2014, attribuendo, in particolare, ai comuni la possibilità di avvalersi di tutte le azioni mirate al pensionamento e alla mobilità del personale, nonché la facoltà di un pensionamento anticipato di 5 anni per il personale inidoneo alla mansione di assunzione.

Con riferimento all'articolo 22, la Commissione reputa assolutamente non soddisfacente la ricognizione della platea ivi individuata. Le deroghe alle disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 non appaiono infatti sufficienti per salvaguardare tutti i lavoratori che, al mese di dicembre 2011, avevano usufruito dell'esodo incentivato dal lavoro. In considerazione di ciò, si invita la Commissione di merito a prevedere, al comma 1, lettera a), che, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, abbiano validità gli accordi stipulati dalle imprese sia in sede governativa che in altra sede istituzionale. Al medesimo comma 1, lettere c) e d), si raccomanda inoltre di inserire, in luogo del richiamo alla decorrenza del trattamento pensionistico, un riferimento alla maturazione dei requisiti per il pensionamento.

In merito alla platea dei lavoratori «esodati», già riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge n. 216 del 2011, si raccomanda di includere in tale categoria anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si risolva entro il 31 dicembre 2012 ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, per tale categoria di lavoratori, si suggerisce di indicare, tra i requisiti anagrafici e contributivi che comportano la decorrenza del trattamento pensionistico, anche i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992.

Si rileva infine che una reale filosofia di *spending review* non può che muovere da parametri di carattere obiettivo e preliminare, risolvendosi diversamente in un mero taglio lineare; ciò con particolare riguardo alle riduzioni degli stanziamenti operate con riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle funzioni istituzionali che da tali riduzioni risultano coinvolte.

Plenaria**340^a Seduta (2^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 19,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

La relatrice Cristina DE LUCA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) dà conto di una ulteriore bozza di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato al resoconto della seduta), da lei predisposta raccogliendo i suggerimenti e i rilievi emersi nel corso del dibattito.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CARLINO (*IdV*) evidenzia che il provvedimento contiene una risposta ancora insufficiente alla delicata problematica dei cosiddetti esodati. La disposizione di cui all'articolo 22 disattende infatti largamente i contenuti di un ordine del giorno da lei presentato nel corso dell'esame della legge di riforma sul mercato del lavoro (G/3249/19/11), peraltro condiviso e sottoscritto anche dai rappresentanti degli altri Gruppi e approvato dalla Commissione medesima. Annuncia conclusivamente voto contrario alla proposta di parere della relatrice.

La senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) dichiara invece pieno consenso alla proposta della relatrice, giudicandola puntuale e ben articolata.

Intervengono poi la senatrice POLI BORTONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) e il senatore MAZZATORTA (*LNP*), che annunciano, rispettivamente, voto di astensione e voto contrario.

Il presidente GIULIANO ringrazia la relatrice per l'impegno profuso ed esprime apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto. Presente il prescritto

numero di senatori, mette quindi ai voti la proposta di parere da lei predisposta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 19,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

La 11^a Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che il provvedimento nasce dall'esigenza di una revisione generale della spesa pubblica, nell'intento di una razionalizzazione delle risorse che però mantenga adeguati ed efficienti servizi per i cittadini;

valutato che all'articolo 2, comma 11, per i lavoratori del settore pubblico sono definite forme di pensionamento o mobilità *part-time*, nel caso in cui si verificano situazioni di soprannumero, in deroga alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, sui requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità e sui termini dilatori di decorrenza del trattamento;

osservato che all'articolo 22 sono previste altresì disposizioni inerenti alle deroghe, ai fini dell'applicazione della previgente disciplina pensionistica, per coloro che avessero usufruito di forme di esodo incentivato dal lavoro, avendo maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e anzianità entro il mese di dicembre 2011;

considerato che l'articolo 13 dispone la soppressione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e la contestuale costituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP), fortemente legato alla «sorveglianza» della Banca d'Italia;

esprime parere favorevole con condizioni ed osservazioni.

Con riferimento alle prime, si evidenzia quanto segue.

Quanto al comma 11 dell'articolo 2, si evidenzia che il mantenimento della previgente normativa pensionistica per il personale delle pubbliche amministrazioni considerato in soprannumero (11 mila dipendenti delle amministrazioni centrali ed enti pubblici non economici, nonché 13 mila dipendenti delle amministrazioni territoriali, escluse le regioni) potrebbe creare nel comparto previdenziale una insostenibile diversità di trattamento tra il settore pubblico e quello privato. Si invita pertanto la Commissione di merito ad inserire nel testo un richiamo all'applicazione ai lavoratori dipendenti del settore pubblico delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-*bis*, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, previste per il settore privato.

Sempre con riferimento al settore pubblico, si rimarca inoltre l'esigenza che al personale in quiescenza non vengano attribuiti incarichi di

consulenza da parte delle amministrazioni di provenienza, in linea con le politiche di *spending review* che si stanno mettendo in atto.

Con riferimento all'articolo 22, la ricognizione della platea ivi individuata appare del tutto insoddisfacente. Le deroghe alle disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 non appaiono infatti sufficienti per salvaguardare tutti i lavoratori che, al mese di dicembre 2011, avevano usufruito dell'esodo incentivato dal lavoro. In considerazione di ciò, si invita la Commissione di merito a prevedere, al comma 1, lettera a), che, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, abbiano validità gli accordi stipulati dalle imprese sia in sede governativa che in altra sede istituzionale. Al medesimo comma 1, lettere c) e d), si fa inoltre presente l'esigenza di inserire, in luogo del richiamo alla decorrenza del trattamento pensionistico, un riferimento alla maturazione dei requisiti per il pensionamento.

In merito alla platea dei lavoratori «esodati», già riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge n. 216 del 2011, si segnala la necessità di includere in tale categoria anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si risolva entro il 31 dicembre 2012 ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, per tale categoria di lavoratori, si suggerisce di indicare, tra i requisiti anagrafici e contributivi che comportano la decorrenza del trattamento pensionistico, anche i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992.

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni sul testo.

In merito all'articolo 12, comma 20, fermo restando il rispetto degli indirizzi di riduzione degli enti collegiali e di riattribuzione delle loro funzioni ai Dicasteri competenti, non si ritiene congruo agli obiettivi di buona amministrazione ricomprendere tra tali organismi enti cui sono state a suo tempo affidate funzioni delicate, che per loro stessa natura richiedevano la creazione di organismi *ad hoc*. Tale è il caso dell'Osservatorio delle Associazioni di promozione sociale (ApS), di cui all'articolo 11 della legge n. 383 del 2000, dell'Osservatorio sul Volontariato, di cui all'articolo 12 della legge n. 266 del 1991, del Comitato per i minori stranieri, di cui articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dell'ufficio della Consigliera di parità, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 198 del 2006, e della rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, di cui all'articolo 19 del medesimo decreto n. 198. Si raccomanda pertanto di valutare l'opportunità di un mantenimento di tali organismi.

Quanto all'articolo 13, si invita la Commissione di merito a riconsiderare la soppressione della COVIP e dell'ISVAP e si avanzano perplessità sulla strutturazione dell'IVARP, così come definita nel testo del decreto-legge.

In particolare, si evidenzia che la COVIP, fin dalla sua istituzione, ha svolto con grande efficacia sui fondi pensione una preziosa funzione di vigilanza. La natura e le finalità della previdenza complementare e la sua strategicità rendono peraltro opportuno l'affidamento di tale funzione ad un soggetto estraneo alla vigilanza sugli intermediari bancari e assicu-

rativi, che dei fondi pensione sono in sostanza controparti. Inoltre, l'attribuzione dell'incarico di presidente dell'Istituto al direttore generale della Banca d'Italia potrebbe far emergere un potenziale conflitto d'interesse: la gestione di un istituto che dovrebbe avere un ruolo autonomo e di controllo nei settori finanziario, assicurativo e di risparmio previdenziale potrebbe infatti essere compromessa da una eccessiva interferenza dell'istituto bancario col quale condivide spazi e risorse umane.

Quanto alla costituenda IVARP, si invita la Commissione di merito a chiarire adeguatamente l'entità degli emolumenti che verrebbero corrisposti ai nuovi membri (consiglieri e presidente), in un'ottica di coerenza con quanto dal Governo già proposto in tema di emolumenti degli alti dirigenti pubblici. Considerato il ruolo, poi, svolto dal direttore generale della Banca d'Italia quale presidente dell'Ente, si raccomanda di prevedere che quest'ultimo non percepisca ulteriori emolumenti per il nuovo incarico ricoperto.

Quanto all'articolo 17, in materia di soppressione e razionalizzazione delle Province e delle loro funzioni, si esprimono forti perplessità sulla futura sopravvivenza dei centri dell'impiego, attualmente gestiti dalle Province, quali attori istituzionali per favorire una adeguata domanda-offerta di lavoro. Si segnala pertanto alla Commissione di merito l'esigenza di individuare nel testo con un riferimento certo e coerente con i criteri di delega di cui alla legge n. 92 del 2012 strumenti idonei affinché tali centri possano continuare correttamente ad espletare il proprio ruolo sul territorio.

Si rileva infine che una reale filosofia di *spending review* non può che muovere da parametri di carattere obiettivo e preliminare, risolvendosi diversamente in un mero taglio lineare; ciò con particolare riguardo alle riduzioni degli stanziamenti operate con riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle funzioni istituzionali che da tali riduzioni risultano coinvolte.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 24 luglio 2012

Plenaria**351^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il ministro della salute Balduzzi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera (n. 493)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio scorso.

Il PRESIDENTE, poiché nessun senatore intende intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Avverte quindi che, in considerazione del fatto che non è stata ancora sciolta la riserva legata alla trasmissione del parere della Conferenza unificata, le operazioni di voto sullo schema di parere sono rinviate ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3294) BARBOLINI ed altri. – *Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, per la trasparenza e il controllo del mercato dei giochi, la prevenzione e il contrasto delle ludopatie*

(Parere alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio scorso.

La relatrice, senatrice RIZZOTTI (*PdL*), illustra e presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, ringraziando i senatori che sono intervenuti nel corso della discussione per aver offerto valutazioni ed analisi utili.

La relatrice, senatrice BAIIO (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*), nell'associarsi all'esposizione della senatrice Rizzotti, precisa che il termine ludopatia dovrebbe essere sostituito anche nel titolo del disegno di legge in esame.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*) interviene incidentalmente per ricordare che di recente la Germania è intervenuta sul piano legislativo proprio sulla materia del gioco d'azzardo.

Il PRESIDENTE prende atto della segnalazione posta dal senatore Astore, la quale potrà essere senz'altro tenuta in considerazione dalle Commissioni di merito nel prosieguo dell'esame dei diversi disegni di legge sull'argomento.

Previa verifica del prescritto numero legale dei senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto dalle relatrici ed allegato al resoconto della seduta.

IN SEDE REFERENTE

(3414) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro della salute per la sua disponibilità ad intervenire all'odierna seduta.

Il relatore, senatore SACCOMANNO (*PdL*), riferisce sul decreto-legge in titolo – nel testo trasmesso dalla Camera – concernente alcuni termini temporali nelle seguenti materie: attività libero-professionale intramuraria; organi operanti presso il Ministero della salute; obbligo di assicurazione, a carico degli esercenti libere professioni sanitarie, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività.

Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge modifica la disciplina transitoria relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria.

Si ricorda che, in base alla normativa generale, le regioni e le province autonome adottano idonee iniziative per assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

Gli interventi devono essere attuati – secondo la disposizione finora vigente – entro il 30 giugno 2012. Il comma 1 del presente articolo 1 sostituisce tale data, prevedendo il termine del 31 dicembre 2012 (nel testo originario del decreto-legge – modificato sul punto dalla Camera – si poneva il termine del 31 ottobre 2012).

Negli ambiti in cui gli interventi non siano ancora stati compiuti e, in ogni caso, non oltre un termine, già stabilito al 30 giugno 2012 ed ora oggetto di proroga, è ammesso, per l'esercizio delle attività in esame (se di tipo ambulatoriale), l'impiego del proprio studio professionale, secondo i principi, le condizioni, i limiti e le modalità posti o richiamati dall'articolo 15-*quinquies*, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'articolo 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

La proroga di cui al comma 1 del presente articolo 1 consente ora il summenzionato impiego fino al 31 dicembre 2012 (nel testo originario del decreto-legge – modificato sul punto dalla Camera – la proroga era posta fino al 31 ottobre 2012).

La proroga comporta anche lo spostamento (identico) del termine entro il quale le regioni e le province autonome devono procedere «all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria» .

Il comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto-legge dispone la proroga degli organi collegiali e degli altri organismi individuati nell'Allegato 1. Si ricorda che l'esistenza di gran parte di questi organi era stata prorogata fino al 22 luglio 2012 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2010 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in base alle disposizioni legislative relative alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso le amministrazioni statali). La proroga di cui al presente comma 2 è disposta fino – «inderogabilmente», come aggiunto dalla Camera – al 31 dicembre 2012 o – qualora si tratti di un termine antecedente – fino alla data di entrata in vigore del regolamento governativo di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti presso l'Am-

ministrazione centrale della salute (regolamento previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183). Si prevede che, entro i medesimi termini, il Ministro della salute possa, con decreti, rinnovare la composizione degli organi in oggetto, senza accrescere il numero dei membri – e, per il Consiglio superiore di sanità (ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo 1), in modo da ridurre a quaranta il numero dei componenti non di diritto.

Si rileva che la norma di proroga di cui al comma 2 in esame appare in parte sovrapporsi alla disposizione di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Atto Senato n. 3396), attualmente in fase di conversione alle Camere. Quest'ultimo prevede che, a decorrere dalla data di scadenza degli organi collegiali operanti presso le amministrazioni statali ed in regime di proroga ai sensi della disciplina legislativa summenzionata e dei relativi decreti di attuazione, le attività svolte dagli organi stessi siano definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operino. Tale disposizione sembrerebbe riguardare, per gli organi collegiali operanti presso il Ministero della salute, quelli già oggetto di proroga ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2010. Sembrerebbe opportuno un coordinamento più chiaro tra il citato articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ed il presente decreto-legge n. 89.

La Camera ha aggiunto un comma 3-*bis* nell'articolo 1 del decreto-legge in esame. Il nuovo comma concerne la decorrenza dell'obbligo, a carico degli esercenti libere professioni sanitarie, di assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, demanda ad un regolamento governativo la revisione della disciplina di alcuni profili degli ordinamenti professionali (anche diversi da quelli del settore sanitario). Tra i principi posti per la nuova normativa di fonte regolamentare, si prevedono gli obblighi di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e di comunicazione al cliente (al momento dell'assunzione dell'incarico) degli estremi della polizza stipulata e del relativo massimale.

Il comma 3-*bis* in esame dispone che, per gli esercenti le professioni sanitarie, i due obblighi summenzionati si applichino dopo un anno dall'entrata in vigore del regolamento governativo o – qualora si tratti di una data antecedente – al momento dell'entrata in vigore di una specifica disciplina per gli esercenti le professioni sanitarie, riguardante la responsabilità civile e le relative condizioni assicurative.

Riguardo al regolamento governativo, si ricorda che è stato presentato alle Camere lo schema di decreto (Atto del Governo n. 488). Esso disciplina, all'articolo 5, i due obblighi summenzionati – inerenti a tutte le libere professioni «regolamentate», come definite dall'articolo 1 dello schema – e specifica che la violazione degli stessi costituisce illecito disciplinare; il regolamento entra in vigore (in base all'articolo 14 dello

schema) il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, benché le norme del medesimo regolamento (ai sensi dell'articolo 13 dello schema) si applichino solo dal giorno ancora successivo.

Coglie l'occasione per evidenziare come in merito alla disciplina della attività libero-professionale intramuraria servirebbe una riflessione approfondita, con particolare riguardo alle modalità con le quali tale attività viene assicurata, poiché in alcune Regioni, ad esempio la Puglia, essa viene del tutto scoraggiata.

Il relatore, senatore BOSONE (*PD*), nell'aderire all'esposizione svolta dal senatore Saccomanno, ritiene utile che il Ministro fornisca un quadro aggiornato, Regione per Regione, in ordine alla applicazione della normativa vigente riguardante l'attività libero professionale intramuraria.

In merito poi alla proroga dell'attività di organi operanti presso il Ministero della salute, si raccomanda un maggiore coordinamento con le disposizioni recate dall'articolo 12, comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare il termine di presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno entro le ore 17 di oggi.

Il ministro BALDUZZI sottolinea come, per quanto riguarda l'esercizio della cosiddetta *intramoenia*, il provvedimento in esame presenti una proroga avente natura strettamente tecnica, in attesa di un più organico e vasto intervento legislativo che non è stato possibile presentare, in ragione dei numerosi provvedimenti attualmente all'esame di entrambi i rami del Parlamento. In occasione di tale intervento, potrà essere effettuato il monitoraggio richiesto dal senatore Bosone circa l'attuazione da parte delle Regioni delle misure necessarie ai fini dell'esercizio dell'attività *intramoenia*.

Per quanto concerne la proroga attinente ad alcuni organi collegiali del Ministero della salute, rileva come essa sia giustificabile alla luce della specificità di organismi che sono essenziali all'attività ordinaria del Dicastero per la loro connotazione tecnico-scientifica. A ciò si aggiunga la complessità legata alla emanazione del regolamento di delegificazione, chiamato ad intervenire su tale materia.

Per quanto concerne poi la disposizione sulla decorrenza dell'obbligo di assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività, essa riguarda non solo i medici, ma tutti gli esercenti libere professioni sanitarie. In particolare, la disposizione introdotta nel corso dell'esame in Assemblea da parte della Camera dei deputati dispone che gli obblighi di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività libero-professionale e di comunicazione al cliente degli estremi della polizza si applichino dopo un anno dalla entrata in vigore del regolamento governativo o – in caso di data antecedente – al momento dell'entrata in vigore di una specifica disciplina per gli esercenti le professioni sanitarie.

Il senatore COSENTINO (*PD*), proprio con riferimento agli aspetti da ultimo richiamati dal Ministro della salute, ritiene che i problemi assicurativi della classe medica dovrebbero essere affrontati sulla base di proposte innovative. Ad esempio, bisognerebbe distinguere l'obbligo assicurativo che ricade sull'esercizio della libera professione a carattere individuale dall'obbligo assicurativo che invece investe l'esercizio dell'attività di quei medici che operano alle dipendenze delle ASL. Infatti, in quest'ultimo caso, si potrebbe configurare un obbligo assicurativo a carico della struttura di appartenenza, con un diritto di rivalsa e sanzioni disciplinari che scatterebbero nei casi accertati di dolo. A suo avviso, tale soluzione concorrerebbe a rendere più agevole e serena l'attività compiuta dai medici che lavorano all'interno delle Aziende sanitarie.

Il relatore, senatore SACCOMANNO (*PdL*) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Cosentino, ricordando che uno dei principali ostacoli all'approvazione del disegno di legge in tema di responsabilità professione dei medici (Atto Senato n. 6) è il suo presunto onere finanziario. Tuttavia, reputa che tale obiezione possa essere superata, proprio tenendo conto dei costi reali di modesta entità che in qualche modo scaturiscono dall'esercizio del diritto di rivalsa.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione pose al Ministro della salute, fin dal suo insediamento, l'esigenza di concludere l'*iter* del disegno di legge n. 6. Certamente, in questi mesi, il ministro Balduzzi ha dato prova di attenzione sul tema della copertura assicurativa dei medici, rispetto al quale ritiene che sia ormai giunto il tempo per pervenire ad una soluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BIANCONI (*PdL*) coglie l'occasione per segnalare che in seguito all'indagine conoscitiva condotta lo scorso anno dalla Commissione sul tema delle malattie degenerative, con particolare riguardo al settore del tumore alla mammella, è stato di recente istituito presso il Ministero della salute uno specifico gruppo di lavoro avente il compito di elaborare un documento che sarà rivolto alle Regioni per fissare i criteri di costituzione delle cosiddette *breast units*. Si tratta di una delle azioni strategiche che occorre realizzare, suggerite nel documento conclusivo della citata indagine conoscitiva. Dà atto quindi al Ministro della salute di essersi attivato in tempi rapidi per dare seguito a questa proposta della Commissione.

Peraltro, anche dopo l'incontro avutosi l'anno scorso con il Commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori, l'Italia è stata

protagonista in sede europea, tanto da divenire capofila nella prevenzione, nella diagnosi e nella lotta al tumore del seno.

Il PRESIDENTE ringrazia la senatrice Bianconi per aver informato la Commissione di una iniziativa certamente lodevole che dimostra la valenza delle indagini conoscitive quando sono condotte in maniera seria ed approfondita e contengono proposte e soluzioni concrete. A tale riguardo, coglie l'occasione per ringraziare, oltre alla senatrice Bianconi, le altre relatrici della menzionata procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3294

La Commissione Igiene e sanità, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo;

considerato che il disegno di legge n. 3294 è stato congiunto ai disegni di legge nn. 2484, 2714, 2909, 3104 e 3192, confluiti in una proposta di testo unificato, adottata dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze, recante disposizioni in materia di gioco d'azzardo;

rilevato che le osservazioni di seguito riportate e riferite al disegno di legge in esame sono da estendersi alle norme analoghe recate dalla citata proposta di testo unificato.

Esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) nell'articolo 1, recante «Oggetto e finalità» si dovrebbe inserire il riferimento esplicito alla prevenzione e valutare l'opportunità di specificare che le misure si rivolgono anche ai familiari dei giocatori.

2) Con riferimento al titolo del disegno di legge ed agli articoli 2 e 3, si rileva fin da subito l'inappropriatezza del termine ludopatia, espressione non scientifica di un fenomeno che più propriamente occorre denominare Gioco d'azzardo Patologico (GAP). Quest'ultima, infatti, è la dizione internazionale universalmente recepita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e accettata dalla comunità scientifica nel DSM-IV-TR (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*) dell'*American Psychiatric Association*.

Di conseguenza, si dovrebbe sostituire il termine ludopatia in tutte le disposizioni in cui compare.

3) Si rileva che la procedura (di cui all'articolo 3, comma 3) per l'inserimento dei disturbi da gioco d'azzardo patologico nell'ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza non contempla alcun ruolo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si tratta di una lacuna da colmare, con l'ulteriore rilievo che, pure in tale ipotesi, i programmi di cura e riabilitazione dovrebbero essere indirizzati anche a sostegno e tutela dei familiari dei giocatori patologici.

4) Con riferimento all'articolo 3, comma 4, in ordine alla certificazione del disturbo, dalla formulazione del testo si evincerebbe che ciascuna regione debba individuare un soggetto nuovo, ossia i presidi regionali convenzionati con i dipartimenti di salute mentale (DSM). Sarebbe

opportuno inserire tale competenza tra quelle spettanti agli attuali servizi territoriali per le dipendenze (SerD), ricomprendendo la patologia da gioco d'azzardo. Si potrebbe, inoltre, valutare la possibilità di non coinvolgere i dipartimenti di salute mentale, in quanto il gioco patologico non è un problema di salute mentale, ma di dipendenza.

Appare poi fondamentale che le prestazioni erogate ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico comprendano anche la terapia socio-sanitaria-educativa. In ultimo, si rileva che non si comprende il riferimento all'assistenza scolastica, che, pertanto, dovrebbe essere oggetto di una formulazione più chiara.

5) Con riguardo all'articolo 4, si osserva che le risorse possono essere reperite anche in altro modo, ad esempio abbassando il *payout* o destinando una percentuale di tutte le entrate erariali, da ripartire tra concessionari, Stato e giocatori, alla prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico.

6) All'articolo 5, per garantire una maggiore tutela della salute dei minori, si dovrebbe specificare che l'utilizzo di tessere per l'accesso ai giochi non esclude la responsabilità dei titolari degli esercizi pubblici.

7) Sembra opportuno specificare, nell'articolo 7, quali siano i soggetti istituzionalmente destinatari del rapporto dell'Osservatorio e che lo stesso sia presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato, prevedendo il coinvolgimento delle Regioni. Sarebbe, inoltre, opportuno attribuire all'Osservatorio funzioni di sorveglianza e di disciplina della pubblicità ed il compito di promuovere ricerche cliniche o progetti di prevenzione, cura o riabilitazione a carattere innovativo.

Si rileva poi che la Relazione annuale al Parlamento sull'uso di sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia potrebbe essere denominata come «Rapporto annuale sulle dipendenze da sostanze, da gioco e comportamentali», raccogliendo anche i rapporti redatti dall'Osservatorio nazionale.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 24 luglio 2012

Plenaria**360^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 9,45.

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE CESARINO MONTI

In apertura di seduta il presidente D'ALÌ ricorda con commosse parole la scomparsa, avvenuta il 22 luglio scorso, del senatore Cesarino Monti, vice presidente della Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali.

Il senatore DELLA SETA (PD) ed il senatore ALICATA (PdL) si associano, a titolo personale e a nome del proprio Gruppo, alle parole di cordoglio espresse dal Presidente.

Il sottosegretario D'ANDREA si associa, a titolo personale ed a nome del Governo, al cordoglio della Commissione.

Il presidente D'ALÌ invita quindi la Commissione ad un minuto di raccoglimento.

La seduta, sospesa alle ore 9,49, è ripresa alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(3402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 18 luglio scorso.

Non essendovi senatori che chiedano di intervenire, si chiude la discussione generale.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), in qualità di relatore, e il sottosegretario D'ANDREA rinunciano alla replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DELLA SETA (*PD*) propone di sottoporre al Presidente del Senato una questione di competenza al fine di segnalare l'esigenza di assegnare alle Commissioni 13^a e 7^a riunite il disegno di legge Atto Senato 1193-1361-1437-B, recante «Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale», già assegnato in sede deliberante unicamente alla Commissione 7^a.

La Commissione conviene sulla proposta avanzata dal senatore Della Seta.

Il presidente D'ALÌ comunica infine che il Governo, lo scorso 20 luglio, ha ritirato l'Atto del Governo n. 492 recante il regolamento e il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

Plenaria**361^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario FANELLI risponde alla interrogazione in titolo facendo presente che le attività di coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio di gas naturale sono sottoposte a rigidi controlli ambientali e di sicurezza ai sensi della legislazione vigente. Dei controlli di sicurezza, ai sensi della legge n. 624 del 1996, si occupa, per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse – UNMIG, le cui articolazioni sono presenti sul territorio nazionale a Bologna, a Roma e a Napoli. Proprio con riferimento all'evento sismico emiliano, l'UNMIG di Bologna, territorialmente competente, ha immediatamente provveduto a visitare gli impianti di produzione di idrocarburi e di stoccaggio presenti su tutto il territorio regionale, per controllare lo stato degli impianti situati all'interno e in prossimità delle zone interessate dai sismi, per verificare lo stato degli impianti e dei serbatoi sotterranei. In particolare, dalle risultanze delle ispezioni nelle tre concessioni di coltivazione di idrocarburi («Recovato», «Spilamberto» e «Mirandola») e nei tre impianti STOGIT di stoccaggio di gas naturale in esercizio, «Cortemaggiore Stoccaggio», «Sabbioncello Stoccaggio», «Minerbio Stoccaggio», risulta che essi non hanno subito, in conseguenza del sisma, nessun rallentamento operativo, nessun danno alle infrastrutture e nessun impatto sui giacimenti, e, inoltre, per quanto concerne gli stoccaggi di gas, essi sono stati regolarmente eserciti per il necessario approvvigionamento di gas naturale destinato alla rete nazionale. Quindi, con riferimento alla richiesta se il Governo, sulla base del principio di precauzione, intenda bloccare immediatamente su tutto il territorio nazionale i siti di stoccaggio del gas, si può affermare non solo che il Governo non ha alcuna intenzione di bloccare i siti di stoccaggio, ma anche che le attività di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, autorizzate e sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, non hanno subito né pro-

vocato danni derivanti dagli eventi sismici. L'assoggettamento ai controlli sopra citati garantisce, comunque, l'aggiornamento periodico dello stato degli impianti. D'altra parte, la stessa regione Emilia Romagna, nell'esprimere, con la delibera n. 512, adottata all'unanimità dalla Giunta regionale in data 23 aprile 2012 e trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota del 10 maggio 2012, il proprio diniego all'intesa relativa alla possibilità di autorizzare una fase preliminare di verifica relativamente allo stoccaggio in acquifero di Rivara (possibilità introdotta dalla novellata disciplina normativa di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 disciplina per lo stoccaggio), ha osservato, tra le altre cose, che in Emilia Romagna sono presenti cinque concessioni di stoccaggio di cui tre operative e che si prevede l'entrata in esercizio delle ulteriori due entro il 2020; che nella pianura emiliano-romagnola esistono numerosi giacimenti che possono essere utilizzati per lo stoccaggio e di aver invitato il Ministero dell'ambiente a valutare le alternative rappresentate da tali giacimenti esauriti che sono senza alcun dubbio da considerarsi sicuri anche in caso di gravi calamità naturali; per queste ragioni possono essere utilizzati per lo stoccaggio del metano, scongiurando la realizzazione di nuovi impianti sperimentali pertanto incapaci di garantire le stesse condizioni di sicurezza. In sostanza, anche la Regione ha riaffermato la sicurezza degli impianti esistenti, nonché, in linea di principio, quella di nuovi impianti di stoccaggio in giacimenti esauriti. Diversa è invece la posizione della Regione in merito all'impianto che la società ERG Rivara Storage srl si propone di costruire a Rivara. Quello di Rivara è un progetto di stoccaggio di gas naturale ubicato nelle province di Bologna e Modena, unico progetto italiano che prevede lo stoccaggio di gas naturale in un acquifero profondo, con potenzialità pari, secondo i proponenti, a oltre 3 miliardi di metri cubi di capacità. Capacità sulla quale, tuttavia, non sono disponibili dati sufficienti, senza una fase di verifica *in situ*. La tecnica di stoccaggio in acquifero è comunque ben nota all'estero e si applica in numerosi Paesi. Sotto l'aspetto amministrativo e procedurale, l'istanza di rilascio della concessione di stoccaggio RIVARA è stata presentata nell'anno 2002 ed è stata valutata positivamente nel giugno 2005 dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, organo tecnico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dell'ambiente, in data 17 febbraio 2012, ha rilasciato il decreto di valutazione d'impatto ambientale favorevole per lo svolgimento della sola fase preliminare di accertamento della fattibilità del programma di stoccaggio, volta a verificarne la fattibilità tecnico-economica e la sicurezza. A seguito dei recenti eventi sismici occorsi nell'area ricompresa tra i Comuni di San Felice sul Panaro, Finale Emilia, Camposanto, Medolla, Crevalcore, tutti in provincia di Modena, area corrispondente con quella di stoccaggio di Rivara, la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente ha ritenuto utile, ai fini della massima cautela, chiedere alla Commissione VIA-VAS di condurre un supplemento di istruttoria. Contestualmente, in data 23 aprile 2012, la regione Emilia-Romagna ha negato al Ministero dello sviluppo economico l'intesa, richiesta in data

27 marzo 2012, che è necessaria per assumere le determinazioni inerenti allo stoccaggio ai sensi della legislazione vigente, ed in particolare in base all'articolo 8 della legge n. 340 del 2000 ed all'articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3, della legge 23 agosto 2004, n. 239. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, anche se limitata alla sola fase di ricerca, non ha potuto quindi essere completata positivamente. Conseguentemente, è in corso la procedura di rigetto dell'istanza di autorizzazione.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) si dichiara soddisfatto della risposta del Rappresentante del Governo. Il chiarimento del Governo infatti fa giustizia delle notizie allarmistiche e destituite di ogni fondamento divulgate da taluni organi di stampa che hanno imputato la causa del sisma in Emilia-Romagna alle attività di trivellazione e di stoccaggio del gas operate in quel territorio. Possono pertanto essere tranquillizzate le popolazioni interessate dal sisma e possono proseguire le attività economiche connesse allo stoccaggio del gas, ancora più importanti in un momento particolarmente grave della crisi economica internazionale. Svolge infine alcune considerazioni sulla importanza delle attività di ricerca scientifica nel sottosuolo operate da talune imprese private, sulla base delle quali gli organismi tecnici istituzionali dovrebbero asseverare giudizi sulla fattibilità o meno degli impianti di stoccaggio del gas, la cui realizzazione dovrebbe essere infine avviata dai decisori politici.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) sollecita i Rappresentanti del Governo presenti in seduta ad avviare nelle sedi opportune una riflessione sui risvolti della recente sentenza della Corte costituzionale in materia di privatizzazione dei servizi pubblici locali (sentenza n. 199 del 2012), al fine di tracciare una linea risolutiva su una questione rilevante che coinvolge scelte politiche fondamentali del Governo in carica.

IN SEDE REFERENTE

(3402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) invita all'illustrazione degli ordini del giorno presentati.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara di sottoscrivere gli ordini del giorno e gli emendamenti aventi come primo firmatario un senatore del proprio Gruppo. Fa quindi presente che la ristrettezza dei tempi a disposizione rende, di fatto, impossibile incidere sui contenuti del decreto in conversione. Osserva quindi che molte questioni, anche di una certa rilevanza, rimangono aperte dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati e richiedono di essere affrontate con urgenza in via legislativa. Gli ordini del giorno del Partito democratico costituiscono pertanto un *pro memoria* dei prossimi interventi che il Governo è chiamato a porre in essere. Gli emendamenti del Partito democratico potranno subire una reiezione tecnica nel corso dell'esame in Commissione per essere comunque trasformati in ordini del giorno nel successivo esame da parte dell'Assemblea. Si sofferma infine ad illustrare l'ordine del giorno G/3402/6/13, che impegna il Governo a prevedere, nel primo atto legislativo utile, che l'autorizzazione ai lavori per la realizzazione degli incrementi volumetrici previsti dall'articolo 3, comma 13-*bis*, del decreto-legge in esame sia subordinata a miglioramenti significativi e documentati dell'efficienza energetica degli immobili interessati, e l'ordine del giorno G/3402/8/13, che impegna il Governo a chiarire che il comma 6 dell'articolo 3 dello stesso decreto non costituisce titolo di sanatoria per eventuali abusi edilizi antecedenti all'evento sismico.

I senatori Vincenzo DE LUCA (*PD*), DI GIOVAN PAOLO (*PD*), FERRANTE (*PD*), MAZZUCONI (*PD*) e MONACO (*PD*) dichiarano di sottoscrivere gli ordini del giorno e gli emendamenti aventi come primo firmatario un senatore del proprio Gruppo.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) avverte che, non essendovi altri interventi, i restanti ordini del giorno si intendono illustrati. Invita pertanto all'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge in conversione.

In qualità di relatore, illustra quindi l'emendamento 1.7, che prevede che i Presidenti delle Regioni istituiscano Comitati interistituzionali con Sindaci e Presidenti di Provincia per l'attuazione degli interventi di ricostruzione programmati. L'emendamento 3.5 stabilisce, invece, criteri di massima per la determinazione dei risarcimenti assicurativi.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) illustra l'emendamento 3.10, che prevede la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per i costi sostenuti, anche in assenza di danni materiali, per l'ottenimento obbligatorio dell'agibilità sismica.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) illustra l'emendamento 3.25, che ha lo scopo di dare un minimo di certezza alle popolazioni dei territori colpiti dal terremoto, che non conoscono ancora quale sarà la percentuale di contribuzione per la ricostruzione a carico dello Stato.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) illustra l'emendamento 3.33, che prevede che, in caso di delocalizzazione totale su un'area assegnata con procedimento di espropriazione, la stessa area abbandonata è ceduta al Comune insieme alle rispettive pertinenze. L'emendamento 3.34 dispone invece che, nel caso di progetti di ristrutturazione di immobili siti nelle zone colpite dal terremoto, i Comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile purché siano impiegate le più moderne tecniche di costruzione antisismica e di autosufficienza energetica.

Non essendovi altri interventi, il Presidente avverte che tutte le restanti proposte emendative si intendono illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2012, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 496)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dell'atto di Governo in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 luglio scorso.

Il senatore FERRANTE (*PD*) evidenzia l'opportunità che il Governo fornisca indicazioni aggiuntive circa i criteri di riparto che hanno presieduto alla formazione delle decisioni recate dal provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FANELLI si riserva di fornire alla Commissione le indicazioni richieste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (n. COM (2012) 118 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame dell'atto comunitario in titolo, sospeso nella seduta del 10 luglio scorso.

Non essendovi senatori che chiedano di intervenire, il presidente D'ALÌ (*PdL*) dichiara conclusa la discussione.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, illustra una proposta di risoluzione sull'Atto comunitario in titolo, riportata in allegato al resoconto della seduta odierna, facendo presente che l'atto COM(2012) 118 mira a ridurre in modo significativo gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute dei lavoratori connessi al riciclaggio delle navi, prevedendo l'applicazione anticipata dei requisiti della Convenzione IMO di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente. Allo stato attuale il riciclaggio delle navi è disciplinato dalla normativa europea, segnatamente dal regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, nonché, in ambito OCSE, dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. Poiché contengono materiali pericolosi, le navi sono classificate come rifiuti pericolosi, e di conseguenza ne è vietata l'esportazione verso Paesi che non siano membri dell'OCSE, e che proprio in tali Paesi – tra cui Cina, India, Pakistan, Bangladesh – si svolge il 90 per cento delle operazioni di rottamazione e riciclaggio delle navi. Alla proposta di regolamento in esame si accompagna altresì una proposta di decisione che impone agli Stati membri di ratificare la Convenzione di Hong Kong (COM (2012) 120). La proposta in titolo è stata preceduta, oltre che dalla comunicazione COM (2008) 767 – con la quale la Commissione europea presentava una strategia dell'UE per una migliore demolizione delle navi – da una consultazione pubblica da cui è emerso un orientamento favorevole a una rapida ratifica della Convenzione, ma anche a una sua attuazione immediata da parte dell'Unione europea. La base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi di politica ambientale individuati dal precedente articolo 191, tra i quali rientra la «promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale e mondiale». La proposta appare inoltre conforme al principio di sussidiarietà in quanto interviene, su una materia già disciplinata all'interno del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, in modo da assicurare la possibilità di esportare a fini di riciclaggio le navi verso i Paesi presso i quali insiste la maggioranza degli impianti all'uopo destinati, evitando al contempo il rischio che le grandi navi mercantili debbano rispettare norme giuridiche diverse a seconda dei diversi Stati membri interessati. La stessa proposta appare anche conforme al principio di proporzionalità in quanto gli oneri a carico degli operatori economici e delle autorità nazionali sono limitati a quanto necessario per garantire che il riciclaggio delle navi sia realizzato in modo sicuro e compatibile con l'ambiente, e ampiamente compensati dai benefici a livello sociale e ambientale. Sulla base di tali premesse, ritiene che si possa esprimere un parere favorevole con talune osservazioni. A questo riguardo rileva nel merito che la proposta, individuando come proprio oggetto la nave come «un'unità di qualsiasi tipo che opera o ha operato nell'ambiente marino» e non considerando la peculiare condizione di tutto

quel variegato naviglio, mercantile e non, affondato o semi-affondato nei porti dell'Unione europea, potrebbe determinare rilevanti e serie criticità. Infatti, le imbarcazioni affondate o semi-affondate presenti nei porti non possono rientrare nella definizione di «nave», così come formulata nella proposta di regolamento. Appare necessario, pertanto, inserire nella proposta di regolamento in esame la definizione di «relitto», modellare tale definizione in modo da ricomprendere in essa le navi affondate o semi-affondate e, infine, prevedere direttamente con il regolamento o, in alternativa, lasciare alle legislazioni nazionali la disciplina di una specifica procedura di smantellamento per i relitti, proprio in dipendenza della loro specifica e particolare caratterizzazione. In particolare, potrebbe consentirsi di rimuovere il relitto *in loco*, fermo restando il rispetto dei più prudenti accorgimenti per il rispetto dell'ambiente circostante. Al fine di accogliere una condivisa definizione di relitto, si potrebbe ricorrere alla definizione di relitto contenuta nella Convenzione internazionale di Nairobi sulla rimozione dei relitti del 2007 e, conseguentemente, definire relitto: una nave affondata; qualsiasi parte di una nave affondata, incluso qualsiasi oggetto che è o è stato a bordo della nave; qualsiasi oggetto che è stato perso in mare da una nave e che è incagliato, o alla deriva mare; una nave che sta per affondare, o si possa ragionevolmente prevedere, che stia affondando. Segnala, inoltre, che la proposta non permette di affrontare in modo adeguato il fenomeno delle navi abbandonate, che costituisce – oltre che un rilevante problema umano, data la condizione in cui vengono a trovarsi i marinai impiegati su tali navi – un grave problema ambientale ed economico. Questo fenomeno, che nell'attuale fase di grave crisi economica è in continua crescita, dovrebbe essere affrontato considerando la nave abbandonata come un elemento diverso dalla nave, come definita dalla proposta, e sottraendola alla sfera di applicazione del regolamento, così da poter assoggettare la nave abbandonata ad un distinto e peculiare percorso di smaltimento. In tal modo si raggiungerebbe l'obiettivo di rendere la nave abbandonata appetibile in termini economici per un eventuale soggetto interessato alla sua demolizione e al successivo recupero della parti costituite che presentano un valore di mercato. Appare, infatti, di tutta evidenza che, in caso contrario, un potenziale acquirente di una nave abbandonata, non intravedendo margini di profitto, stante i complessi e costosi oneri derivanti dall'applicazione del regolamento nella sua versione attuale, non avanzerebbe alcuna proposta di acquisto, cosicché nel tempo la nave abbandonata non potrebbe che diventare un relitto. Considerata l'assenza, a livello di convenzioni internazionali, di una consolidata e condivisa definizione di nave abbandonata, si potrebbe fare riferimento alla risoluzione A.930(22) del 17 dicembre 2001 dell'Organizzazione Marittima Internazionale e stabilire che una nave, in sosta nell'ambito portuale o nella rada, si intende abbandonata quando si verifica la rottura dei rapporti tra l'armatore ed il personale marittimo imbarcato sulla stessa, ossia quando l'armatore non riesce a soddisfare i suoi obblighi legali o contrattuali verso il marittimo in materia di rimpatrio e di dovuto pagamento della retribuzione nonché per il soddisfacimento delle primarie

esigenze di vita quali un adeguato vitto, alloggio e cure mediche, ovvero quando il comandante della nave viene lasciato senza mezzi finanziari per far fronte alle esigenze operative della nave. Segnala poi un ulteriore elemento di criticità, costituito dalla circostanza per cui la normativa recata dalla proposta in esame non si applica alle navi di stazza inferiore alle 500 GT. Nella relazione che illustra la proposta, nel richiamare più volte la Convenzione di Hong Kong, si sottolinea come il regolamento faccia riferimento alle «grandi navi» mercantili. Nella proposta di regolamento però, non si definisce cosa deve intendersi per «grande nave», né una definizione al riguardo può ricavarsi dalla Convenzione di Hong Kong. Per definire, anche in termini quantitativi, la figura della «grande nave», si può fare riferimento ad una fonte riconosciuta a livello europeo come il sistema informativo EQUASIS sulla flotta navale mondiale, operante presso l'agenzia europea sulla Sicurezza Marittima (EMSA). EQUASIS suddivide le navi in «piccole», ovvero inferiori a 500 GT; «medie», quando uguali o superiori a 500 GT, ma inferiori a 25.000 GT; «grandi», quando uguali o superiori a 25.000 GT, ma inferiori a 60.000 GT; e «molto grandi», quando uguali o superiori a 60.000 GT. A una prima analisi risulta che il naviglio «molto grande» è pari al 40 per cento del tonnellaggio mondiale, quello grande al 36 per cento, il medio al 23 per cento ed il piccolo solo all'1 per cento del tonnellaggio della flotta mondiale. Tuttavia, da un approfondito esame dei dati risulta che, in termini di numero totale delle navi, le navi «molto grandi» risultano appena il 5 per cento della flotta mondiale, quelle «grandi» l'11 per cento, quelle «medie» il 48 per cento e quelle «piccole» il 36 per cento. Nel dettaglio, in termini numerici, il «piccolo» naviglio si compone di 27.831 navi, quello «medio» di 37.165 navi, quello «grande» di 8.930 navi e quello «molto grande» di 3.842 navi. Da questi dati risulta evidente che un numero rilevante di navi non sono oggetto del regolamento proposto e che il naviglio «medio» sommato a quello «piccolo» risulta essere ben il 74 per cento della flotta mondiale. Questi elementi fanno risaltare che il regolamento proposto appare destinato in realtà ad affrontare le problematiche di riciclaggio costituite dall'appena 26 per cento del naviglio totale. Appare necessario, pertanto, non solo inserire all'interno del regolamento la nozione di «grande nave», ma anche approntare una specifica disciplina per il riciclaggio sicuro ed ecocompatibile del naviglio escluso dall'applicazione del regolamento. Segnala, inoltre, la necessità che gli Stati membri specifichino, in maniera puntuale e particolareggiata, le caratteristiche che devono presentare gli impianti di rottamazione delle navi e di riciclaggio dei materiali di risulta. Rileva, altresì, che la proposta in esame, all'articolo 23, contempla una serie di sanzioni che dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive, allo scopo di impedire che le prescrizioni del regolamento vengano eluse. Tuttavia, l'impianto sanzionatorio di cui all'articolo 23 non appare in grado di determinare risultati di rilievo, se non affiancato da un meccanismo premiale. Difatti, occorre considerare che il valore di mercato di una nave destinata al riciclaggio si attesta tra il 17 ed il 23 per cento del valore di una nave in costruzione e che l'armatore, in qual-

siasi momento, può cambiare bandiera, issando una così detta bandiera di convenienza o di comodo. Pertanto, sino a quando gli impianti di riciclaggio presenti nei paesi in cui si pratica il devastante fenomeno ambientale dello spiaggiamento (*beaching*) – India, Bangladesh e Pakistan – non chiederanno ed otterranno di essere inseriti nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio, non si può realisticamente escludere che un armatore sia indotto, da valutazioni di convenienza economica, a cambiare la bandiera delle proprie navi allo scopo di non sottostare alla disciplina sul riciclaggio dettata dal regolamento in esame. In questo scenario si deve altresì prendere atto che pochi armatori, pur non essendo obbligati dalla legge, stanno deliberatamente riciclando le loro navi secondo i più elevati *standard* sopportando così un mancato introito che va dai 50 ai 70 dollari in meno per tonnellata rispetto al prezzo pagato dai cantieri dell’Asia meridionale. Ciò significa, per fare solo un esempio, che questo tipo di riciclaggio «verde» di una nave media, tra le 10.000 e le 15.000 tonnellate, comporta, per il proprietario, un mancato introito di oltre 750.000 dollari. All’impianto sanzionatorio contemplato all’articolo 23 della proposta si dovrebbe affiancare, pertanto, un sistema premiale avente l’obiettivo di incentivare e sostenere (ad esempio con incentivazioni di natura fiscale) gli armatori che intendono riciclare in maniera ecocompatibile le proprie navi. Inoltre, a questi armatori potrebbe essere riconosciuto una più snella e agile procedura delle attività di controllo da parte degli Stati costieri. In particolare si potrebbe assegnare un determinato punteggio che faccia aumentare, ad esempio, la così detta *performance* della compagnia di navigazione consentendo alla stessa, nell’ambito dei controlli del *The Paris Memorandum of Understanding on Port State Control* (Paris MoU), di avere, controlli più veloci e snelli oppure diluiti in una più ampia finestra temporale. Ritiene, infine, di dover segnalare la grande rilevanza della problematica dell’illegale smaltimento del naviglio da diporto che, sebbene non oggetto del regolamento proposto, risulta di elevatissima criticità per l’ambiente, giacché è sempre più elevato il numero delle barche da diporto abbandonate sulle spiagge, nei porti o lungo le sponde dei fiumi con conseguenze pesanti per l’ambiente e con pericoli per la sicurezza della navigazione. Questo grave fenomeno è senz’altro agevolato dal fatto che in generale le piccole unità da diporto (in Italia quelle inferiori ai 10 metri), non sono soggette ad immatricolazione. Difatti, circa l’85 per cento del totale del parco nautico complessivo nazionale è costituito da unità non immatricolate. Facendo una stima di massima ed immaginando che il 15 per cento delle barche non immatricolate possano essere illegalmente smaltite, il fenomeno, solo in Italia, interesserebbe circa 80.000 barche. La preoccupazione che lo smaltimento delle barche avvenga con una crescita esponenziale in maniera illegale è avvalorata e purtroppo coerente con il *trend* negativo che, in special modo negli ultimi anni, sta subendo il settore del rimessaggio, della riparazione e della manutenzione. Di qui la necessità di prevedere a livello europeo un obbligo di immatricolazione per i natanti da diporto, nonché di approntare una specifica normativa che preveda prescrizioni tanto snelle quanto precise per un riciclaggio eco-

compatibile delle unità da diporto e che detti specifiche ed adeguate sanzioni per chi affonda dette unità. Tali sanzioni potrebbero essere integrate dall'obbligo di un corposo indennizzo a carico del proprietario sulla base del principio «chi inquina paga».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE SULL'ATTO COMUNI-
TARIO N. COM (2012) 118 definitivo SOTTOPOSTO
AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La 13^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 118 definitivo,

considerato che:

esso mira a ridurre in modo significativo gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute dei lavoratori connessi al riciclaggio delle navi, prevedendo l'applicazione anticipata dei requisiti della Convenzione IMO di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente;

allo stato attuale il riciclaggio delle navi è disciplinato dalla normativa europea, segnatamente dal regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, nonché, in ambito OCSE, dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;

contenendo materiali pericolosi, le navi sono classificate come rifiuti pericolosi, e di conseguenza ne è vietata l'esportazione verso Paesi che non siano membri dell'OCSE, e che proprio in tali Paesi – tra cui Cina, India, Pakistan, Bangladesh – si svolge il 90 per cento delle operazioni di rottamazione e riciclaggio delle navi;

alla proposta di regolamento in esame si accompagna una proposta di decisione che impone agli Stati membri di ratificare la Convenzione di Hong Kong (COM (2012) 120);

la proposta in titolo è stata preceduta, oltre che dalla comunicazione COM (2008) 767 – con la quale la Commissione europea presentava una strategia dell'UE per una migliore demolizione delle navi – da una consultazione pubblica da cui è emerso un orientamento favorevole a una rapida ratifica della Convenzione, ma anche a una sua attuazione immediata da parte dell'Unione europea;

ritenuto che:

la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi di politica ambientale individuati dal precedente articolo 191, tra i quali rientra la «promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale e mondiale»;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto interviene, su una materia già disciplinata all'interno del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, in modo da assicurare la possibilità di esportare a fini di riciclaggio le navi verso i Paesi presso i quali insiste la maggioranza degli impianti all'uopo destinati, evitando al contempo il rischio che le grandi navi mercantili debbano rispettare norme giuridiche diverse a seconda dei diversi Stati membri interessati;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto gli oneri a carico degli operatori economici e delle autorità nazionali sono limitati a quanto necessario per garantire che il riciclaggio delle navi sia realizzato in modo sicuro e compatibile con l'ambiente, e ampiamente compensati dai benefici a livello sociale e ambientale;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

nel merito si rileva in primo luogo che la proposta, individuando come proprio oggetto la nave come «un'unità di qualsiasi tipo che opera o ha operato nell'ambiente marino» e non considerando la peculiare condizione di tutto quel variegato naviglio, mercantile e non, affondato o semi-affondato nei porti dell'Unione europea, potrebbe determinare rilevanti e serie criticità. Infatti, le imbarcazioni affondate o semi-affondate presenti nei porti non possono non rientrare nella definizione di «nave», così come formulata nella proposta di regolamento. Appare necessario, pertanto, inserire nella proposta di regolamento in esame la definizione di «relitto», modellare tale definizione in modo da ricomprendere in essa le navi affondate o semi-affondate e, infine, prevedere direttamente con il regolamento o, in alternativa, lasciare alle legislazioni nazionali la disciplina di una specifica procedura di smantellamento per i relitti, proprio in dipendenza della loro specifica e particolare caratterizzazione. In particolare, potrebbe consentirsi di rimuovere il relitto *in loco*, fermo restando il rispetto dei più prudenti accorgimenti per il rispetto dell'ambiente circostante. Al fine di accogliere una condivisa definizione di relitto, si potrebbe ricorrere alla definizione di relitto contenuta nella Convenzione internazionale di Nairobi sulla rimozione dei relitti del 2007 e, conseguentemente, definire relitto: una nave affondata; qualsiasi parte di una nave affondata, incluso qualsiasi oggetto che è o è stato a bordo della nave; qualsiasi oggetto che è stato perso in mare da una nave e che è incagliato, o alla deriva in mare; una nave che sta per affondare o si possa ragionevolmente prevedere che stia affondando;

si segnala, inoltre, che la proposta non permette di affrontare in modo adeguato il fenomeno delle navi abbandonate, che costituisce – oltre che un rilevante problema umano, data la condizione in cui vengono a trovarsi i marinai impiegati su tali navi – un grave problema ambientale ed economico. Questo fenomeno, che nell'attuale fase di grave crisi economica è in continua crescita, dovrebbe essere affrontato considerando la nave abbandonata come un elemento diverso dalla nave, come definita dalla proposta, e assoggettandola ad un distinto e peculiare percorso di smaltimento. In tal modo si raggiungerebbe l'obiettivo di rendere la

nave abbandonata appetibile in termini economici per un eventuale soggetto interessato alla sua demolizione e al successivo recupero della parti costituite che presentano un valore di mercato. Appare, infatti, di tutta evidenza che, in caso contrario, un potenziale acquirente di una nave abbandonata, non intravedendo margini di profitto, stante i complessi e costosi oneri derivanti dall'applicazione del regolamento nella sua versione attuale, non avanzerebbe alcuna proposta di acquisto, cosicché nel tempo la nave abbandonata non potrebbe che diventare un relitto. Considerata l'assenza, a livello di convenzioni internazionali, di una consolidata e condivisa definizione di nave abbandonata, si potrebbe fare riferimento alla risoluzione A.930(22) del 17 dicembre 2001 dell'Organizzazione Marittima Internazionale e stabilire che una nave, in sosta nell'ambito portuale o nella rada, si intende abbandonata quando si verifica la rottura dei rapporti tra l'armatore ed il personale marittimo imbarcato sulla stessa, ossia quando l'armatore non riesce a soddisfare i suoi obblighi legali o contrattuali verso il marittimo in materia di rimpatrio e di dovuto pagamento della retribuzione nonché per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita quali un adeguato vitto, alloggio e cure mediche, ovvero quando il comandante della nave viene lasciato senza mezzi finanziari per far fronte alle esigenze operative della nave;

si segnala poi un ulteriore elemento di criticità, costituito dalla circostanza per cui la normativa recata dalla proposta in esame non si applica alle navi di stazza inferiore alle 500 GT. Nella relazione che illustra la proposta, nel richiamare più volte la Convenzione di Hong Kong, si sottolinea come il regolamento faccia riferimento alle «grandi navi» mercantili. Nella proposta di regolamento però, non si definisce cosa deve intendersi per «grande nave», né una definizione al riguardo può ricavarsi dalla Convenzione di Hong Kong. Per definire, anche in termini quantitativi, la figura della «grande nave», si può fare riferimento ad una fonte riconosciuta a livello europeo come il sistema informativo EQUASIS sulla flotta navale mondiale, operante presso l'Agenzia europea sulla sicurezza marittima (EMSA). EQUASIS suddivide le navi in «piccole», ovvero inferiori a 500 GT; «medie», quando uguali o superiori a 500 GT, ma inferiori a 25.000 GT; «grandi», quando uguali o superiori a 25.000 GT, ma inferiori a 60.000 GT; «molto grandi», quando uguali o superiori a 60.000 GT. A una prima analisi risulta che il naviglio «molto grande» è pari al 40 per cento del tonnellaggio mondiale, quello grande al 36 per cento, il medio al 23 per cento ed il piccolo solo all'1 per cento del tonnellaggio della flotta mondiale. Tuttavia, da un approfondito esame dei dati risulta che, in termini di numero totale delle navi, le navi «molto grandi» risultano appena il 5 per cento della flotta mondiale, quelle «grandi» l'11 per cento, quelle «medie» il 48 per cento e quelle «piccole» il 36 per cento. Nel dettaglio, in termini numerici, il «piccolo» naviglio si compone di 27.831 navi, quello «medio» di 37.165 navi, quello «grande» di 8.930 navi e quello «molto grande» di 3.842 navi. Da questi dati risulta evidente che un numero rilevante di navi non sono oggetto del regolamento proposto e che il naviglio «medio» sommato a quello «piccolo» risulta essere

ben il 74 per cento della flotta mondiale. Questi elementi fanno risaltare che il regolamento proposto appare destinato in realtà ad affrontare le problematiche di riciclaggio costituite dall'appena 26 per cento del naviglio totale. Appare necessario, pertanto, non solo inserire all'interno del regolamento la nozione di «grande nave», ma anche approntare una specifica disciplina per il riciclaggio sicuro ed ecocompatibile del naviglio escluso dall'applicazione del regolamento;

si segnala, inoltre, la necessità che gli Stati membri specifichino, in maniera puntuale e particolareggiata, le caratteristiche che devono presentare gli impianti di rottamazione delle navi e di riciclaggio dei materiali di risulta;

si rileva, altresì, che la proposta in esame, all'articolo 23, contempla una serie di sanzioni che dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive, allo scopo di impedire che le prescrizioni del regolamento vengano eluse. Tuttavia, l'impianto sanzionatorio di cui all'articolo 23 non appare in grado di determinare risultati di rilievo se non viene affiancato da un meccanismo premiale. Difatti, occorre considerare che il valore di mercato di una nave destinata al riciclaggio si attesta tra il 17 ed il 23 per cento del valore di una nave in costruzione e che l'armatore, in qualsiasi momento, può cambiare bandiera, issando una così detta bandiera di convenienza o di comodo. Pertanto, sino a quando gli impianti di riciclaggio presenti nei paesi in cui si pratica il devastante fenomeno ambientale dello spiaggiamento (*beaching*) – India, Bangladesh e Pakistan – non chiederanno ed otterranno di essere inseriti nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio, non si può realisticamente escludere che un armatore sia indotto, da valutazioni di convenienza economica, a cambiare la bandiera delle proprie navi allo scopo di non sottostare alla disciplina sul riciclaggio dettata dal regolamento in esame. All'impianto sanzionatorio contemplato all'articolo 23 della proposta si dovrebbe affiancare, pertanto, un sistema premiale avente l'obiettivo di incentivare e sostenere (ad esempio con incentivazioni di natura fiscale) gli armatori che intendono riciclare in maniera ecocompatibile le proprie navi. Inoltre, a questi armatori potrebbe essere riconosciuto una più snella e agile procedura delle attività di controllo da parte degli Stati costieri. In particolare si potrebbe assegnare un determinato punteggio che faccia aumentare, ad esempio, la così detta *performance* della compagnia di navigazione consentendo alla stessa, nell'ambito dei controlli del *The Paris Memorandum of Understanding on Port State Control* (Paris MoU), di avere, controlli più veloci e snelli oppure diluiti in una più ampia finestra temporale;

si ritiene, infine, di dover segnalare la grande rilevanza della problematica dell'illegale smaltimento del naviglio da diporto che, sebbene non oggetto del regolamento proposto, risulta di elevatissima criticità per l'ambiente, giacché è sempre più elevato il numero delle barche da diporto abbandonate sulle spiagge, nei porti o lungo le sponde dei fiumi con conseguenze pesanti per l'ambiente e con pericoli per la sicurezza della navigazione. Questo grave fenomeno è senz'altro agevolato dal fatto che in generale le piccole unità da diporto (in Italia quelle di lunghezza

inferiore ai 10 metri), non sono soggette ad immatricolazione. Difatti, circa l'85 per cento del totale del parco nautico complessivo nazionale è costituito da unità non immatricolate. La preoccupazione che lo smaltimento delle barche avvenga con una crescita esponenziale in maniera illegale è avvalorata e purtroppo coerente con il *trend* negativo che, in special modo negli ultimi anni, sta subendo il settore del rimessaggio, della riparazione e della manutenzione. Di qui la necessità di prevedere a livello europeo un obbligo di immatricolazione per i natanti da diporto, nonché di approntare una specifica normativa che preveda prescrizioni tanto snelle quanto precise per un riciclaggio ecocompatibile delle unità da diporto e che detti specifiche ed adeguate sanzioni per chi affonda dette unità. Tali sanzioni potrebbero essere integrate dall'obbligo di un corposo indennizzo a carico del proprietario sulla base del principio «chi inquina paga».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3402

(al testo del decreto-legge)

G/3402/1/13

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

il decreto-legge in conversione, nell'introdurre "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", fissa tra le priorità quelle di realizzare in tempi rapidissimi una piena ripresa di tutte le attività produttive e un altrettanto rapido ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro delle comunità così duramente colpite dal terremoto;

il conseguimento di tali priorità non può che iscriversi dentro un più generale obiettivo di salvaguardia delle comunità: delle scuole, degli ospedali, dei beni artistici, dei servizi, del complesso delle funzioni pubbliche e amministrative svolte dagli enti locali, a partire dai comuni, che di quelle comunità sono espressione profonda e presidio insostituibile di coesione e di tenuta culturale, sociale ed economica;

impegna il Governo:

ad individuare idonee soluzioni in riferimento alla assoluta necessità per i comuni e le province interessate dagli eventi sismici di intervenire per la ricostruzione del patrimonio pubblico di propria competenza, tenendo conto della presumibile insufficienza del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge e dei limiti imposti dall'applicazione del patto di stabilità interno;

ad assumere idonee iniziative per superare le difficoltà di cassa degli enti locali colpiti dagli eventi sismici, con particolare riferimento ai comuni, derivanti sia dall'esigenza di adottare interventi urgenti per la fase emergenziale e l'avvio della ricostruzione, sia per il venir meno delle entrate relative a tributi di propria competenza, i cui termini di pagamento sono stati sospesi con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012;

ad adottare opportune iniziative affinché si possano assicurare, anche attraverso l'intervento delle autorità di regolazione, alle imprese che gestiscono i servizi pubblici locali, che versano in difficoltà di cassa analoghe a quelle degli enti locali, idonee compensazioni per i mancati introiti derivanti dalla sospensione e rateizzazione del pagamento delle fatture relative a forniture dei servizi energetici, idrici e ambientali alle utenze effettivamente danneggiate».

G/3402/2/13

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge in conversione reca la sospensione dei termini amministrativi e dei contributi previdenziali ed assistenziali nelle zone colpite dal sisma nei giorni 20 e 29 maggio 2012;

il comma 2 dell'articolo 8 dispone che, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduca norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni colpiti dal sisma;

l'autorità di regolazione, inoltre, provvede a disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture e ad introdurre agevolazioni a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

considerato che:

sarebbe necessario considerare tra i settori inclusi nella suddetta norma, anche quello dei rifiuti urbani, con il conseguente coinvolgimento delle competenti autorità regionali per i rifiuti urbani di cui all'articolo 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la predisposizione delle norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere;

sarebbe altresì necessario, in termini generali, prevedere che le autorità siano incaricate di individuare, altresì, le modalità per assicurare tempestivamente alle imprese che hanno emesso le fatture suddette la disponibilità, per il tempo della sospensione e per quello della successiva

rateizzazione, di risorse finanziarie congrue rispetto ai corrispondenti mancati ricavi, facendo ricorso a strumenti perequativi;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito del primo provvedimento utile, le opportune modifiche alle norme relative alla sospensione dei termini di pagamento delle fatture per i servizi pubblici essenziali, al fine di garantire alle imprese che abbiano emesso tali fatture la disponibilità, per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue rispetto ai corrispondenti mancati ricavi».

G/3403/3/13

BARBOLINI, GHEDINI, CASTRO, SACCONI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 74 del 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012", la Camera dei deputati ha proceduto ad emendare il testo dell'articolo 3, comma 10, stabilendo:

che per le imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, nel caso in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto di una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione di sicurezza;

che tale valutazione di sicurezza sismica dovrà essere effettuata ai sensi del Cap. 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

che la struttura interessata da tale verifica viene intesa come «insieme di struttura, elementi non strutturali ed impianti che non siano usciti dall'ambito del comportamento lineare elastico»;

considerato che:

le imprese e i professionisti abilitati impegnati ad effettuare tali verifiche sugli edifici produttivi hanno evidenziato la necessità che si forniscano ulteriori chiarimenti circa l'ambito di applicazione della norma in esame, soprattutto in relazione alle classi d'uso così come del resto previsto dalla normativa tecnica delle costruzioni di cui al suddetto decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

le Norme tecniche – NTC del 2008 stabiliscono infatti che per le classi d'uso 3 e 4 (costruzioni rilevanti o strategiche come ospedali ed edifici pubblici) occorre prestare attenzione anche agli impianti, mentre per le classi 1 e 2 (che sono invece le industrie) le stesse prevedono esplicitamente che si possa prestare attenzione solo alle parti strutturali e a quelle secondarie e non quindi agli impianti;

ritenuto che:

nel caso di stabilimento produttivo che abbia riportato danni solamente agli impianti, senza aver riportato alcun danno alle strutture, si può considerare che gli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 10, siano soddisfatti se la verifica di sicurezza sismica riguarderà solo le parti strutturali e quelle secondarie, senza dover quindi fare una verifica di sicurezza comprensiva degli impianti;

impegna il Governo:

a fornire, attraverso una norma d'interpretazione ovvero una circolare interpretativa, ogni più utile ed opportuno chiarimento sull'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 74 del 2012, in relazione alle Norme tecniche costitutive di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 di cui in premessa, nel senso di specificare che le valutazioni di sicurezza per gli edifici produttivi si effettua in riferimento alla classe d'uso applicata».

G/3402/4/13

GHEDINI, DELLA SETA, FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

in sede di conversione in legge del decreto-legge "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012" n. 74 la Camera ha modificato l'art. 3, comma 10 stabilendo che le imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto di una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione di sicurezza;

che tale valutazione di sicurezza sismica dovrà essere effettuata ai sensi del capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

che la struttura interessata da tale verifica viene intesa come "insieme di struttura, elementi non strutturali ed impianti che non siano usciti dall'ambito del comportamento lineare elastico";

considerato inoltre che:

le imprese e i professionisti abilitati impegnati ad effettuare tali verifiche sugli edifici produttivi hanno evidenziato la necessità che si forniscano ulteriori chiarimenti circa l'ambito di applicazione della norma in esame, soprattutto in relazione alle classi d'uso così come del resto previsto dalla normativa tecnica delle costruzioni di cui al suddetto decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

le Norme tecniche – NTC del 2008 stabiliscono infatti che per le classi d'uso 3 e 4 (costruzioni rilevanti o strategiche come ospedali ed edifici pubblici) occorre prestare attenzione anche agli impianti, mentre per le classi 1 e 2 (che sono invece le industrie) le stesse prevedono esplicitamente che si possa prestare attenzione solo alle parti strutturali e a quelle secondarie e non quindi agli impianti;

evidenziato pertanto che:

se ci si trova di fronte ad uno stabilimento produttivo che ha avuto danni solo agli impianti e non alle strutture, si può considerare che gli adempimenti del previsto dal comma 10 siano soddisfatti se la verifica di sicurezza sismica riguarderà solo le parti strutturali e quelle secondarie, senza dover quindi fare una verifica di sicurezza comprensiva degli impianti;

impegna il Governo

a fornire, attraverso una norma d'interpretazione ovvero una circolare interpretativa, ogni più utile ed opportuno chiarimento sull'ambito di applicazione del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, in relazione alle norme tecniche costruttive di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 di cui in premessa, nel senso di specificare che le valutazioni di sicurezza per gli edifici produttivi si effettuano in riferimento alla classe d'uso applicata».

G/3402/5/13

D'ALIA, GIAI

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

all'articolo 3, comma 10, la Commissione ambiente della Camera ha approvato un emendamento che, per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, stabilisce che nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica ri-

chiesta dalle norme vigenti per il progetto di una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione di sicurezza;

che tale valutazione di sicurezza sismica dovrà essere effettuata ai sensi del capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

che la struttura interessata da tale verifica viene intesa come "insieme di struttura, elementi non strutturali ed impianti che non siano usciti dall'ambito del comportamento lineare elastico";

le imprese e i professionisti abilitati impegnati ad effettuare tali verifiche sugli edifici produttivi hanno evidenziato la necessità che si forniscano ulteriori chiarimenti circa l'ambito di applicazione della norma in esame, soprattutto in relazione alle classi d'uso così come del resto previsto dalla normativa tecnica delle costruzioni di cui al suddetto decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

le norme tecniche - NTC del 2008 stabiliscono infatti che per le classi d'uso 3 e 4 (costruzioni rilevanti o strategiche come ospedali ed edifici pubblici) occorre prestare attenzione anche agli impianti, mentre per le classi 1 e 2 (che sono invece le industrie) le stesse prevedono esplicitamente che si possa prestare attenzione solo alle parti strutturali e a quelle secondarie e non quindi agli impianti;

se ci si trova di fronte ad uno stabilimento produttivo che ha avuto danni solo agli impianti e non alle strutture, si può considerare che gli adempimenti previsti dal comma 10 siano soddisfatti se la verifica di sicurezza sismica riguarderà solo le parti strutturali e quelle secondarie, senza dover quindi fare una verifica di sicurezza comprensiva degli impianti;

impegna il Governo

a fornire, attraverso una norma d'interpretazione ovvero una circolare interpretativa, ogni più utile ed opportuno chiarimento sull'ambito di applicazione del comma 10 dell'articolo 3 del presente decreto, in relazione alle norme tecniche costruttive di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 di cui in premessa, nel senso di specificare che le valutazioni di sicurezza per gli edifici produttivi si effettua in riferimento alla classe d'uso applicata».

G/3402/6/13

DELLA SETA, FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

in sede di conversione in legge del decreto-legge "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno in-

teressato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012" n. 74, la Camera ha introdotto all'articolo 3 il comma 13-*bis*, in base al quale in tutti i casi che di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica;

la possibilità di incrementare la volumetria di un immobile rappresenta, per il proprietario, un beneficio privato cui sarebbe bene che corrispondesse un beneficio per l'intera collettività in termini di miglioramento della qualità del costruito;

impegna il Governo

a prevedere, nel primo atto legislativo utile, che l'autorizzazione ai lavori per la realizzazione di tali incrementi volumetrici sia subordinata al fatto che gli stessi determinino significativi e documentati miglioramenti dell'efficienza energetica degli immobili».

G/3402/7/13

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

richiamate le disposizioni previste dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come modificato dalla Camera dei deputati, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

considerato che:

nelle zone interessate dall'evento calamitoso risultano essersi determinate obiettive difficoltà e cesure nella linearità dei procedimenti amministrativi, sia perché i Comuni entro il cratere sismico e quelli limitrofi, essendo le amministrazioni necessariamente concentrate su altre emergenze prioritarie quando addirittura in condizioni di generale inagibilità, non hanno potuto recepire domande o rilasciare le necessarie certificazioni in quel periodo e nelle settimane successive, sia perché gli operatori Enel, anch'essi oberati dai lavori di messa in sicurezza delle zone sismiche, hanno necessariamente tralasciato o posposto le connessioni degli impianti, ovvero l'emissione dei preventivi per le attività di connessione, sia infine per le necessità da parte delle imprese di verificare la realizzabilità dei progetti a causa del sisma;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire, attraverso un prossimo provvedimento utile, che per i casi di cui in premessa, previa dimostrazione di un *iter* già avviato all'epoca del sisma o nel periodo immediatamente a ridosso e seguente, sia comunque possibile agli interessati, fino al 31 dicembre 2012, rientrare nei termini agevolativi previsti dal "conto energia"».

G/3402/8/13

DELLA SETA, FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,
premessò che:

il decreto-legge "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012" n. 74, prevede con il comma 6 dell'articolo 3 che i soggetti interessati comunicano ai comuni l'avvio dei lavori edilizi di ripristino degli edifici danneggiati;

tra i suddetti edifici possono rientrare anche le costruzioni danneggiate che non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali siano stati emessi i relativi ordini di demolizione;

impegna il Governo

affinché, nel primo atto legislativo utile, venga esplicitato in modo chiaro che tale norma non cancella né sana in alcun modo e ad alcun titolo eventuali abusi edilizi commessi antecedentemente all'evento sismico».

G/3402/9/13

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,
premessò che:

il decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, adotta misure destinate alla crescita ed allo sviluppo, indispensabili per il Paese, che già in un contesto di crisi più generale

vive, inoltre, una situazione di ulteriore criticità e sofferenza a causa di eventi naturali quale il recente sisma che ha colpito un'ampia area ad alta densità industriale, toccando le province di Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

le misure di cui al citato provvedimento, possono intrecciarsi, rafforzandole, con le misure urgenti adottate con il decreto-legge in esame per garantire rapida assistenza alle popolazioni e per ripristinare al più presto le condizioni di produttività degli apparati produttivi, per cui questi territori eccellono, delle zone colpite dal sisma;

in particolare va sostenuta ogni iniziativa che possa apportare risorse a vantaggio ed a sostegno della ricostruzione, tra le quali i grandi progetti infrastrutturali già avviati e intrinsecamente legati al ripristino delle condizioni di ripresa e di rilancio del tessuto produttivo e sociale di questa importante area del Paese e per i quali è già prevista la norma che stabilisce il dimezzamento dei tempi per la loro approvazione, inserita nel decreto-legge in esame;

la ricostruzione ed il rilancio dell'economia delle zone terremotate può venire anche dall'attivazione degli strumenti individuati nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ed in particolare per quanto riguarda le misure specificamente previste per favorire l'attrazione di capitali privati come previsto agli articoli 1 e 2, atti a favorire la realizzazione delle infrastrutture programmate e previste, a mezzo dei contratti di partenariato pubblico privato, che potrebbero anche consentire la riduzione e l'azzeramento, ove possibile, dei contributi pubblici previsti per tali opere e che potranno, in tal modo, ritornare nella disponibilità della pubblica amministrazione ed essere riorientati secondo le nuove priorità emergenziali;

impegna il Governo:

ad estendere, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici delle defiscalizzazioni in materia di infrastrutture di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, anche alle opere già aggiudicate e non ancora avviate per le aree terremotate previste dal decreto in esame;

a prevedere, per i medesimi ambiti territoriali indicati, la detrazione IVA anche in fase di costruzione, quantomeno per le grandi opere infrastrutturali e non solo dopo la fase di entrata in esercizio delle opere stesse».

G/3402/10/13

DI NARDO

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che

hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012",

tenuto conto delle lacune presenti nel provvedimento in esame,

impegna il Governo

a disporre celermente in merito al rinvio degli obblighi dei sostituti d'imposta, all'esenzione dal modello 770 per gli enti locali la cui sede è inagibile, al rinvio per le tariffe (onde evitare improprie disparità di trattamento tra cittadini residenti in comuni ove è in vigore la Tia e quelli in cui ancora opera la Tarsu), alla deducibilità degli oneri in riferimento alla messa in sicurezza degli immobili delle imprese, nonché alle compensazioni per i comuni in cui viene operata la pur auspicata e necessaria esenzione o riduzione dell'IMU».

G/3402/11/13

SOLIANI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012,

premesso che

l'articolo 8, comma 3, riguarda il pagamento dell'IMU per i fabbricati siti nelle zone colpite dal sisma;

impegna il Governo

a prevedere, attraverso apposite misure ad esentare le associazioni culturali che hanno sede nei comuni indicati all'articolo 1, comma 1 del decreto in conversione, dal pagamento dell'IMU per l'anno 2012 e 2013».

G/3402/12/13

SOLIANI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012,

premesso che

il decreto-legge in conversione prevede lo stanziamento di apposite risorse a favore della scuola,

considerato che le istituzioni scolastiche rappresentano un presidio fondamentale per le famiglie, per la coesione sociale e la speranza nel futuro,

impegna il Governo

a potenziare l'attività formativa nelle aree colpite dal sisma, attraverso l'assegnazione di personale e risorse ulteriori per l'organizzazione flessibile dell'attività didattica e il rafforzamento dell'autonomia nella fase dell'emergenza e della ricostruzione del progetto educativo, civile e culturale delle comunità».

Art. 1.

1.1

VALLARDI, CESARINO MONTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma e quelle dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, si applicano altresì ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, Castel D'Ario, Commessaggio, Dosolo, Mottegiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, anche essi gravemente danneggiati dal sisma».

Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) per 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 a 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, 11.289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte».

1.2

VALLARDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma e quelle dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, si applicano altresì ai territori dei comuni di Fer-

rara, Mantova, Castel D'Ario, Commessaggio, Dosolo, Mottegiana, Pomponesco, Viadana, e dei seguenti comuni della provincia di Rovigo:

- 1) Adria;
 - 2) Badia Polesine;
 - 3) Bagnolo di Po;
 - 4) Bergantino;
 - 5) Bosaro;
 - 6) Calto;
 - 7) Canaro;
 - 8) Canda;
 - 9) Castelguglielmo;
 - 10) Castelmasa;
 - 11) Castelnovo;
 - 12) Bariano;
 - 13) Ceneselli;
 - 14) Ceregnano;
 - 15) Costa di Rovigo;
 - 16) Crespino;
 - 17) Ficarolo;
 - 18) Fiesso Umbertiano;
 - 19) Frassinelle Polesine;
 - 20) Gaiba;
 - 21) Gavello;
 - 22) Giacciano con Baruchella;
 - 23) Guarda Veneta;
 - 24) Lendinara;
 - 25) Loreo;
 - 26) Melara;
 - 27) Occhiobello;
 - 28) Papozze;
 - 29) Pettorazza Grimani;
 - 30) Pincara;
 - 31) Pontecchio Polesine;
 - 32) Porto Viro;
 - 33) Rovigo;
 - 34) Salara;
 - 35) San Bellino;
 - 36) San Martino di Venezze;
 - 37) Stienta;
 - 38) Trecenta;
 - 39) Villadose;
 - 40) Villamarzana;
 - 41) Villanova del Ghebbo;
 - 42) Villanova Marchesana».
-

1.3

VALLARDI, CESARINO MONTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I Presidenti, in qualità di Commissari delegati, possono avvalersi di soggetti attuatori, di cui uno con funzioni vicarie, che, a titolo gratuito, agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite dai medesimi Commissari delegati».

1.4

VALLARDI, CESARINO MONTI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «I Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati possono adottare i relativi provvedimenti di competenza in deroga a quanto disposto, con riferimento al controllo preventivo di legittimità, dall'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10».

1.5

PALMIZIO

Al comma 5, le parole: «possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comunali» *sono sostituite dalle seguenti:* «devono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni quali subcommissari».

1.6

DI NARDO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche di carattere interregionale, e tenendo conto delle priorità di intervento manifestate dagli enti locali».

1.7

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «gli interventi stessi» *aggiungere il seguente periodo:* «I Presidenti delle Regioni istituiscono Comitati interisti-

tuzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di attuazione di interventi previsti».

1.8

DI NARDO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le regioni, di concerto con i comuni, provvedono alla completa realizzazione del piano di microzonazione sismica, con particolare riferimento ai comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto. Come contributo statale straordinario, sono a tal fine stanziati risorse pari a 1 milione di euro. Le spese sostenute per le finalità di cui al presente comma devono essere rendicontate e documentate. Anche sulla base delle risultanze del suddetto piano, i comuni interessati dagli eventi sismici sono tenuti a verificare, ed eventualmente modificare, i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, tenendo conto dell'indice di maggior rischio».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5-bis, si provvede, per 1 milione di euro per il 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 2.

2.1

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2013, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato 1 del testo unico delle

disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 3 centesimi al litro per l'anno 2012 e 2 centesimi al litro per l'anno 2013, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato».

Conseguentemente:

«a) all'articolo 8, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: "1. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, i termini di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsti, sono prorogati al 31 dicembre 2013. La ripresa della riscossione di cui al periodo precedente avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2013":

b) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: "8, commi 3" con le seguenti: "8, commi 1, 3"».

2.2

DI NARDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al medesimo Fondo affluiscono inoltre, per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all'articolo 33, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

2.3

IL RELATORE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Governo trasmette un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica con particolare riferimento all'allocazione e alla ripartizione delle risorse stanziare e rese disponibili nei bilanci delle Amministrazioni competenti come previsto dai precedenti commi del presente articolo».

2.4

VALLARDI, CESARINO MONTI

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) per 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 a 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte».

2.0.1

DI NARDO

Dopo dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Integrazioni al Fondo di cui all'articolo 28
della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

1. Al fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 affluiscono le risorse derivanti dall'innalzamento delle aliquote fiscali applicate al gioco d'azzardo. La misura dell'aumento è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo, dell'importo prelevato dal fondo di riserva».

Art. 3.**3.1**

IL RELATORE

*Al comma 1 dopo le parole: «d'intesa fra loro» inserire le seguenti:
«, sentite le province e i comuni interessati per i profili di competenza».*

3.2

PALMIZIO

Al comma 1, dopo le parole: «d'intesa fra loro» sono inserite le seguenti: «e con i sindaci quali subcommissari».

3.3

VALLARDI, CESARINO MONTI

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere concessi contributi» inserire le seguenti: «, a fondo perduto ovvero con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato».

3.4

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo è concessa, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per un minimo garantito del 60 per cento rispetto al valore dei singoli interventi di cui al successivo elenco e il riparto degli stessi ai soggetti destinatari avviene anche in conformità dei criteri di progressività sanciti a livello costituzionale».

3.5

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «risarcimenti assicurativi» inserire le seguenti: «, e per un minimo garantito del 60 per cento rispetto al valore dei singoli interventi di cui al successivo elenco».

3.6

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, alla lettera b) ed alla lettera f), dopo la parola: «contributi» inserire le seguenti: «a fondo perduto».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 13-ter aggiungere i seguenti:

«13-*quater*. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-*sexies*. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

3.7

BERTUZZI, PIGNEDOLI, BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, MERCATALI, NEROZZI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire la parola: «valutata» con la seguente: «emessa»;

b) Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; verificandosi tali condizioni i contributi possono essere accertati nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012».

3.8

DI NARDO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b 1) la concessione dei contributi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino delle installazioni, anche se in corso di costruzione, per la produzione di energia rinnovabile danneggiati dagli eventi sismici».

3.9

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, dopo la lettera f-quater) aggiungere la seguente:

«f-quinquies) la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per i costi sostenuti, anche in mancanza di danni materiali, per l'ottenimento obbligatorio dell'agibilità sismica secondo le procedure di cui ai commi 7 ed 8 del presente articolo, ivi compresi i costi per incarichi professionali, per interventi di messa in sicurezza, per danni conseguenti a fermo produttivo. All'onere di cui alla presente lettera, valutato in 100 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per l'anno 2012, del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

3.10

FLUTTERO

Al comma 1, dopo la lettera f-quater) aggiungere la seguente:

«f-quinquies) la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per i costi sostenuti, anche in mancanza di danni materiali, per l'ottenimento obbligatorio dell'agibilità sismica secondo le procedure di cui ai commi 7 ed 8 del presente articolo, ivi compresi i costi per incarichi professionali, per interventi di messa in sicurezza, per danni conseguenti a fermo produttivo».

3.11

VALLARDI, CESARINO MONTI

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera f-quater) aggiungere la seguente:

«f-quinquies) La concessione di contributi per fronteggiare i danni subiti a beni mobili e beni mobili registrati, secondo criteri e modalità che saranno definite dai Commissari con propri provvedimenti».

3.12

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

All'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I contributi concessi con i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, ancorché non erogati, possono essere utilizzati come crediti d'imposta ai fini della compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 13-ter aggiungere i seguenti:

«13-quater. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-sexies. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

3.13

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a) non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

3.14

DI NARDO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «20 maggio 2012» con le seguenti: «degli eventi sismici di cui al presente decreto».

3.15

VALLARDI, CESARINO MONTI

Al comma 2, sostituire le parole: «perizia giurata» con le seguenti: «perizia asseverata».

3.16

DI NARDO

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«I soggetti interessati sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori relativi al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, anche ambientali, necessari alla ricostruzione ed al ripristino dello stato dei luoghi e delle attività ovvero alla delocalizzazione degli impianti».

3.17

DI NARDO

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «anche ai fini del rispetto delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008».

3.18

IL RELATORE

Al comma 6 sopprimere le parole da: «fatta eccezione» sino a: «riduzione della volumetria».

3.19

VALLARDI, CESARINO MONTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I comuni provvedono in una seduta unica di conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, a rilasciare i relativi titoli abilitativi edilizi entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione».

3.20

VALLARDI, CESARINO MONTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per favorire il celere svolgimento del procedimento di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, necessarie per la ricostruzione o la delocalizzazione degli edifici distrutti o danneggiati od il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i comuni e le unioni di comuni dotati di strumenti di pianificazione approvati ai sensi delle leggi regionali vigenti possono predisporre ed approvare varianti ai medesimi piani, anche intercomunali, in deroga ai limiti definiti dalle medesime leggi. I comuni e le unioni di comuni dotati strumenti urbanistici comunali, anche solo adottati, nelle more dell'approvazione dei medesimi strumenti e dei piani operativi, possono predisporre e approvare piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica e privata, anche intercomunali, che individuano e disciplinano gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare in attuazione del presente decreto, anche appor-

tando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dai piani. I termini di deposito e pubblicazione dei piani di cui al presente comma sono ridotti della metà».

3.21

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 9, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

3.22

SANGALLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, modalità e misure, nonché le aree di intervento, finalizzate al raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza relativamente agli edifici produttivi esistenti, fermo restando il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, e tenendo conto della sostenibilità economica degli interventi. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro 24 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del predetto decreto».

3.23

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 10, dopo le parole: «elementi non strutturali e impianti» inserire le seguenti: «con riferimento alla classe d'uso».

3.24

D'ALIA, GIAI

Al comma 10, dopo le parole: «elementi non strutturali e impianti», aggiungere le seguenti: «con riferimento alla classe d'uso.».

3.25

GIOVANARDI, BALBONI, BETTAMIO, BERSELLI, FLUTTERO, GALLONE

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «elementi non strutturali e impianti», aggiungere le seguenti: «con riferimento alla classe d'uso.».

3.26

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi di cui al presente comma, sono detraibili dall'imposta lorda in misura pari al 50 per cento, nel limite complessivo massimo di 5 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. Agli oneri di cui all'ultimo periodo del comma 10, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012 e in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 10-ter e 10-quater.

10-ter. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

10-quater. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

3.27

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Alle spese documentate per gli interventi sulle costruzioni ad uso produttivo necessarie al raggiungimento dei livelli di sicurezza provvisori di cui al comma 8 e quelli ulteriori di cui al comma 10, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fino al termine previsto per la loro realizzazione, spetta una detrazione IRES pari al 50 per cento, fino ad un ammontare massimo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.

10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, valutati in 300 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante le risorse di cui al commi 10-quater e 10-quinquies.

10-quater. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

10-*quinquies*. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per gli anni 2013 e 2014, di un importo pari a 100 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

3.28

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-*bis*. Le spese documentate per gli interventi sulle costruzioni ad uso produttivo necessarie al raggiungimento dei livelli di sicurezza provvisori di cui al comma 8 e di quelli ulteriori di cui al comma 10, sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al termine previsto per la loro realizzazione, sono detraibili dall'IRES in misura pari al 50 per cento, per un ammontare massimo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.

10-*ter*. Agli oneri di cui al comma 10-*bis*, valutati in 300 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante le risorse di cui ai commi 10-*quater* e 10-*quinquies*.

10-*quater*. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1,2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1

del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

10-quinquies. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni è ridotta, per gli anni 2013 e 2014, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

3.29

FLUTTERO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi di cui al presente comma, sono detraibili dall'imposta lorda in misura pari al 50 per cento, nel limite complessivo massimo di 5 milioni di euro».

3.30

IL RELATORE

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Per meglio ottemperare a quanto previsto dal comma precedente e al fine di meglio consentire le analisi e il monitoraggio sistematico della sismicità della Pianura Padana nonché di incrementare gli studi sulla pericolosità sismica dell'Italia settentrionale, la dotazione organica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è incrementata di 29 unità di personale. Il relativo onere di 1,2 milioni di euro è interamente coperto dal Fondo Ordinario di Ente INGV».

3.31

VALLARDI, CESARINO MONTI

Al comma 11, sostituire le parole: «I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e

sicurezza della Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto Protezione civile della Regione Veneto» *con le seguenti*: «I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, anche per il tramite del Sindaci o di appositi soggetti attuatori all'uopo nominati,».

3.32

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 12, dopo le parole: «salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti» *aggiungere le seguenti*: «Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare provvedimenti di natura tecnica anche in deroga alle normative vigenti sulle verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro fatta salva la sicurezza dei lavoratori. Le predette deroghe non possono avere validità per un periodo superiore a 12 mesi».

3.33

IL RELATORE

Al comma 12 inserire infine il seguente periodo: «In caso di delocalizzazione totale su area assegnata in seguito a procedimento di espropriazione, l'area abbandonata con le rispettive pertinenze viene ceduta al Comune. Allo stesso modo in caso di delocalizzazione parziale e temporanea, il Comune ritorna proprietario dell'area assegnata non appena l'impresa beneficiaria ripristina le proprie attività produttive nel sito originario».

3.34

IL RELATORE

Sostituire il comma 13-bis con il seguente:

«13-bis. Per i progetti di ristrutturazione di immobili, siti nelle zone colpite da terremoto di cui all'articolo 1 ed adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere, un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, in osservanza delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica, e pur-

ché vengano utilizzate le più moderne tecniche di costruzione antisismica e di autosufficienza energetica. L'incremento è estendibile al 30 per cento per i progetti di demolizione e ricostruzione di fabbricati costruiti dopo il 1946 e per i progetti di demolizione e ricostruzione di immobili costruiti anteriormente al 1946 e in stato di precaria sicurezza indicati negli appositi piani comunali. In tal caso la SCIA deve essere corredata da apposito progetto, che è sottoposto alla procedura di approvazione da parte dell'amministrazione comunale con il meccanismo del silenzio assenso».

3.35

DI NARDO

Al comma 13-bis, dopo le parole: «rispetto delle norme» aggiungere le seguenti: «urbanistiche e».

3.36

IL RELATORE

Dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:

«13-ter. Per la ristrutturazione e la ricostruzione delle abitazioni private e degli immobili ad uso non abitativo di cui al presente articolo, che soddisfino i requisiti di cui al comma 1, i comuni interessati possono inoltre prevedere:

a) l'esonero dagli oneri di urbanizzazione per gli eventuali incrementi di cubatura di cui al comma 13-bis;

b) la riduzione ad un terzo degli oneri relativi a variazioni di destinazione urbanistica previsti nei progetti di adeguamento;

c) l'estensione al 31 dicembre 2012 degli incentivi al 55 per cento sugli interventi di risparmio ed efficienza energetica sulle ristrutturazioni edilizie previsti dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997;

d) una riduzione pari al 4 per cento dell'aliquota IMU sino al 31 dicembre 2013».

3.0.1

VALLARDI, CESARINO MONTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verifica, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.

2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli ed alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione».

Art. 4.**4.1**

VALLARDI, CESARINO MONTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi relativi alla ricostruzione o manutenzione delle opere idrauliche relative ai territori colpiti dal sisma del 20 e 29 giugno 2012 sono svolti dai soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e delle presenti disposizioni. Gli interventi sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici. Gli enti attuatori provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. I soggetti attuatori ricorrono, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti, nulla-osta e autorizzazioni relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui sopra, in deroga all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo».

4.2

DI NARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi di recupero e di riduzione del rischio sismico del patrimonio storico-artistico e dei centri storici, tengono conto delle "Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" redatte nel 2010 dal Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dello "Studio propedeutico all'elaborazione di strumenti d'indirizzo per l'applicazione della normativa sismica agli insediamenti storici" approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici».

4.3

DI NARDO

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

«Per gli interventi di ricostruzione, recupero e restauro sui beni culturali, di cui al precedente periodo, al fine di fronteggiare il contesto emergenziale connesso agli eccezionali eventi sismici, le regioni di cui al presente decreto possono avvalersi, con contratti di lavoro a tempo determinato anche in deroga alla normativa vigente, di personale tecnico specializzato, nonché ricorrere a esperti di università ed enti di ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A ulteriore copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, si provvede, fino al limite di 3 milioni di euro per il 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre».

4.4

IL RELATORE

Al comma 3 dopo la parola «Veneto» inserire le seguenti: «e comunque in tutte le altre Regioni in cui è certificato pari o superiore rischio sismico».

Art. 5.**5.1**

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «messa in sicurezza, all'adeguamento» aggiungere le seguenti: «o miglioramento».

5.2

IL RELATORE

Al comma 1, alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente: «che le assegnerà direttamente agli enti territoriali proprietari degli edifici scolastici individuati nell'elenco approvato in sede di Conferenza Unificata, predisposto con il coordinamento delle Regioni di cui al comma 2 articolo 2, tenuto conto delle segnalazioni degli enti locali interessati».

5.3

VALLARDI, CESARINO MONTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e successivamente trasferite, per la relativa gestione, ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che operano in qualità di Commissari delegati».

5.4

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «a fronte di nuove esigenze determinate si a seguito del sisma» aggiungere le seguenti: «e sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti.».

5.5

DI NARDO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «a seguito del sisma» inserire le seguenti: «e sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti,».

Art. 5-bis.**5-bis.1**

DI NARDO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Per una maggiore efficacia dei controlli aventi ad oggetto i subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché le linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

5-bis.0.1

DI NARDO

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Misure a favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici)

1. Fino al 31 dicembre 2015, ai comuni interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto non si applicano le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica previste per i comuni in applicazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5-ter si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 1-ter.

1-*ter*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento".

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, risultanti a seguito di quanto disposto dal 1-*ter*, a copertura degli oneri di cui all'articolo 5-*ter*, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato.

1-*quinquies*. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, di un contributo di solidarietà pari al 15 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010. La predetta aliquota si applica sulla stessa base imponibile determinata ai fini dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Per quanto non espressamente disposto si rinvia, ove compatibile, alla disciplina prevista in attuazione dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5-*ter* del presente decreto; le eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

Art. 6.

6.1

BALBONI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. L'efficacia delle misure contenute nel presente articolo sono estese anche a tutti i Comuni indicati nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 74 del 2012.

Al relativo onere, valutato in 40 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante l'aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui».

Art. 7.

7.1

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Deroga al patto di stabilità interno*). – 1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, e delle relative Province sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo 90 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

2. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese finanziate con risorse proprie sostenute dai comuni, dalle province e dalle Regioni colpite dal sisma e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostituzione per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 150 milioni di euro. L'individuazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla compensazione si provvede tramite corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

3. Le esclusioni di cui ai commi precedenti sono gestite tramite i meccanismi previsti dalle norme vigenti in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte specifiche deroghe in materia sanzionatoria, a partire dalle sanzioni applicabili dal 2012, correlate al mancato rispetto dei vincoli di patto di stabilità interno a favore degli enti locali colpiti dal sisma».

7.2

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Deroga al patto di stabilità interno*). – 1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per il biennio 2012-2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle rispettive Province di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 90 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in 110 milioni di euro per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

7.3

VALLARDI, CESARINO MONTI

Al comma 1, dopo le parole: «dei Comuni» aggiungere le seguenti: «e delle Province».

7.4

BASTICO, BARBOLINI, GHEDINI, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In conseguenza degli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano per gli anni 2012, 2013 e 2014 le sanzioni per mancato rispetto del Patto di stabilità interno di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

7.5

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non sono computate ai fini dell'obiettivo del Patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, le spese complessivamente sostenute per il pagamento di prestazioni di opere, servizi e forniture di beni effettuate per fronteggiare gli interventi urgenti adottati in conseguenza degli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e per favorire la ripresa delle attività».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

7.6

BASTICO, BARBOLINI, GHEDINI, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le spese in conto capitale complessivamente sostenute per gli anni 2012, 2013 e 2014, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici, non sono computate ai fini dell'obiettivo del Patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

7.7

VALLARDI, CESARINO MONTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2013-2014, delle spese finanziate con risorse proprie sostenute dai comuni, dalle province e dalle regioni colpite dal sisma del 20 e 29 giu-

gno 2012 e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo di 200 milioni di euro. Le spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a 200 milioni di euro per il periodo dal 2013 a 2015».

7.8

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli anni 2012-2014, tra le spese di personale sostenute dai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2012, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, non sono computate:

a) le spese per assunzioni di personale a tempo determinato e le spese per ore di straordinario del personale dovute agli eventi sismici;

b) le spese previste nel fondo di produttività per il personale impegnato a fronteggiare l'emergenza del terremoto».

7.9

BASTICO, BARBOLINI, GHEDINI, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2012, limitatamente alle spese sostenute per il per-

sonale assunto in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio».

7.10

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, dell'articolo unico della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, non trovano applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, limitatamente alle spese di personale, ivi compreso il lavoro straordinario e alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile, in quanto destinate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e ad agevolare la ripresa delle attività ordinarie».

7.11

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le annualità 2012 e 2013, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio dei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, può superare il corrispondente importo del 2010».

7.12

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le annualità 2012 e 2013, le risorse destinate alle spese per missioni dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e

delle finanze del 1o giugno 2012, può superare il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009».

7.13

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il limite di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trova applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, limitatamente alle spese sostenute per il personale assunto in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio».

7.0.1

VALLARDI, CESARINO MONTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure compensative a favore degli enti territoriali)

1. Agli enti territoriali interessati dagli eccezionali eventi sismici è concessa dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e finanze un'anticipazione a valere sulle risorse statali trasferite per compensare gli effetti finanziari della sospensione dei pagamenti tributari di cui al decreto ministeriale 1o giugno 2012 e relativi ai tributi degli enti territoriali.

2. Le modalità di calcolo delle anticipazioni sono disciplinate da decreti ministeriali da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 600 milioni di euro si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo

per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a complessivi 600 milioni di euro per il periodo 2012-2013.

4. Alla cessazione dello stato di emergenza, le anticipazioni di cui al comma 1 saranno recuperate al bilancio dello Stato nel quinquennio 2013-2017 nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio».

Art. 8.

8.1

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 20 maggio 2012 e fino alla data del 30 giugno 2012, è regolarizzato entro il 20 dicembre 2012 senza applicazioni di sanzioni e interessi».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

«15-*quinquies*. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-*sexies*. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.2

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sopprimere le parole da: ", e fermo" fino a: "interessi,";

b) dopo il numero 9-bis), aggiungere i seguenti:

«9-ter) le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, e quelle del numero 1) del presente articolo, si applicano anche nei confronti di sostituti d'imposta diversi da quelli indicati nel richiamato articolo 1, comma 1, limitatamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato residenti, alla data del 20 maggio 2012, nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 del presente decreto;

9-quater) le disposizioni del precedente numero 10) si applicano anche nei confronti di sostituti d'imposta che, alla data del 20 maggio 2012, risultavano assistiti da professionisti o intermediari fiscali aventi sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 del presente decreto previa presentazione, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, della dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dello giugno 2012;».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

«15-quinquies. la dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-sexies. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.3

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, e fermo» fino a: «interessi».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«15-*quinquies*. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-*sexies*. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modlficazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.4

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "entro il 30 novembre 2012", ovunque ricorrano, con le seguenti: "entro il 30 giugno 2013";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, sono altresì sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 giugno 2013";

c) dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012 e 150 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante le risorse di cui ai commi 15-*ter* e 15-*quater*.

15-ter. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di un importo pari a 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-quater. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma».

8.5

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

All'articolo 8, le parole: «30 novembre 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

«15-quinquies. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-sexies. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.6

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1 dell'articolo 8, le parole: «entro il 30 novembre 2012» sono sostituite con le parole: «entro il 30 giugno 2013» e conseguentemente le parole: «fino al 30 novembre 2012» sono sostituite con le parole: «fino al 30 giugno 2013».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«15-quinquies. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-sexies. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.7

DI NARDO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «30 novembre 2012» con le seguenti: «30 giugno 2013».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 comma 1, si provvede altresì nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento";

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, risultanti a seguito di quanto disposto dal 1-ter, a copertura dei maggiori oneri di cui all'articolo 8 comma 1, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato».

8.8

VACCARI, VALLARDI

Al comma 1 sostituire ove ricorrono le parole: «30 novembre 2012» con: «30 giugno 2013».

Conseguentemente aggiungere:

«4-bis. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, del presente articolo si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo ai Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a complessivi 1.000 milioni di euro per il periodo 2012-2013».

8.9

GIOVANARDI, BALBONI, BETTAMIO, BERSELLI, FLUTTERO

Al comma 1, sostituire le parole: «30 novembre 2012», ovunque ricorrono, con le seguenti: «30 giugno 2013».

8.10

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, numero 1), dopo le parole: «assicurazione obbligatoria» aggiungere le seguenti: «senza che sia necessario presentare alcuna istanza preventiva agli enti o istituti competenti».

8.11

IL RELATORE

Al comma 1, numero 1), sono aggiunte infine le seguenti parole: «La sospensione ha effetto anche per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici;».

8.12

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «La sospensione ha effetto anche per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici;».

8.13

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Qualora per l'esercizio di una attività economica si utilizzino più sedi operative, la sospensione dei versamenti di cui al comma precedente e all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze del 1° giugno 2012, opera limitatamente alle somme attribuibili alle sedi operative ubicate nelle zone individuate al comma 1 dell'articolo 1. Le somme che dovessero risultare non correttamente versate in base a quanto indicato al periodo precedente, tra il 20 maggio 2012 e la data di entrata in vigore delle legge di conversione, possono essere regolarizzate entro il 30 novembre 2012, senza sanzioni ed interessi";

b) al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Sono altresì prorogati al 30 novembre 2012 gli adempimenti ed i versamenti delle imprese che hanno la sede amministrativa dell'impresa nei Comuni coinvolti dal sisma, a prescindere dalla dislocazione delle sedi operative o dalla sede legale"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

«15-quinquies. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-sexies. la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.14

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 10 giugno 2012, le parole: "30 novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

«15-quinquies. la dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-*sexies*. la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.15

IL RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-*bis*. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono disporre l'esenzione della tassa per l'occupazione di spazi pubblici, di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per le occupazioni per transennamenti relativi alla messa in sicurezza ed al ripristino di edifici ed aree dissestati, limitatamente al periodo determinato con i provvedimenti che dispongono la sospensione o l'esclusione dal pagamento di imposte e tasse, ampliabile dal Comune all'ulteriore periodo eventualmente necessario per il ripristino dell'agibilità, nonché per le occupazioni dovute a strutture temporanee utilizzate per l'esercizio di attività economiche, ovvero per scopi non commerciali.».

8.16

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dei rifiuti urbani, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, ivi comprese le competenti autorità regionali per i rifiuti urbani di cui all'articolo 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze effettivamente danneggiate situate nei comuni colpiti dal sisma, come indivi-

duati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Le autorità individuano altresì le modalità per assicurare tempestivamente alle imprese che hanno emesso le fatture suddette la disponibilità, per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue ai corrispondenti mancati ricavi, facendo ricorso a strumenti perequativi. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del presente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'ali. 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo».

8.18

VACCARI

Al comma 2, sostituire le parole: «6 mesi», con le seguenti: «12 mesi» e aggiungere in fine il seguente periodo: «. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a complessivi 800 milioni di euro per il periodo 2012-2013».

8.17

PALMIZIO

Al comma 2, sostituire le parole: «non superiore a 6 mesi» con le seguenti: «non superiore a 12 mesi».

8.19

VACCARI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo stesso periodo è sospeso il pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani. sulla base di apposito provvedimento della relativa Autorità d'ambito. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede. compati-

bilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico. di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a complessivi 300 milioni di euro per il periodo 2012-2013».

8.20

PALMIZIO

Al comma 3, le parole: «fino all'anno di imposta 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2014».

8.21

BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, GHEDINI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«03-bis. Ai fabbricati di cui al comma 3, non si applicano, fino alla data di definitiva ricostruzione e agibilità, le rivalutazioni catastali di cui al comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 03-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-ter.

1-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a de-

correre dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

8.22

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 4, dopo le parole: «gli adempimenti», sono aggiunte le seguenti: «e i versamenti».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

«15-quinquies. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-sexies. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.23

IL RELATORE

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «possono essere» inserire le seguenti «, temporaneamente e in attesa di essere destinati ad altre installazioni di tipo abitativo».

8.24

VALLARDI, CESARINO MONTI

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «già autorizzati» inserire le seguenti: «oppure già oggetto di provvedimenti di concessione di contributi regionali» e aggiungere, in fine, le seguenti: «Ai relativi oneri si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a un milione di euro per il periodo dal 2012 a 2013».

8.25

BASTICO, BARBOLINI, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «già autorizzati» inserire le seguenti: «o in fase di autorizzazione alla data del 20 maggio 2012».

8.26

VALLARDI, CESARINO MONTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili in esercizio, ubicati nei territori di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, che hanno dato comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale, hanno diritto alla sospensione del periodo di incentivazione riconosciuto a decorrere dalla data di pubblica-

zione della legge di conversione del presente decreto, I termini di incentivazione riprendono a decorrere dalla data di comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale della riattivazione degli impianti».

8.27

IL RELATORE

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, della provincia di Mantova e della provincia di Rovigo, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, viene ottemperato da parte degli uffici riceventi secondo il principio del silenzio assenso. In tal caso trova generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture».

8.28

IL RELATORE

Al comma 15-ter dopo le parole: «21 maggio 2012» sono inserite le seguenti: «limitatamente alle attività e agli esercizi produttivi e commerciali ricadenti nelle zone colpite dal sisma,».

8.29

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 15-quater aggiungere i seguenti:

«15-quinquies. Gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto della sospensione dei versamenti tributari e dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui al comma 3, sono anticipati ai predetti enti dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento,

per ciò che riguarda l'IMU, a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché con riferimento alle variazioni delle aliquote stabilite dai comuni su tutti i tributi oggetto di sospensione. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi, si provvede a ridurre il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a favore dei comuni interessati di importi pari al gettito riscosso, determinato mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

15-sexies. Agli oneri di cui al comma 15-quater, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante le risorse di cui ai commi da 15-septies a 15-novies.

15-septies. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

15-octies. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di euro 100 milioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-novies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legisla-

tivo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

8.30

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

All'articolo 8, dopo il comma 15-quater, aggiungere i seguenti:

«15-quinquies. Gli adempimenti ed i versamenti tributari, amministrativi e contributivi, di cui al comma 1, non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, potranno essere adempiuti entro il 30 giugno 2013, con un numero massimo di 120 rate di uguale importo, senza applicazione di sanzioni e interessi per tardivo versamento.

15-sexies. la dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-septies. la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.31

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

All'articolo 8, dopo il comma 15-quater, aggiungere i seguenti:

«15-quinquies. Sui versamenti sospesi vi sarà un abbattimento del 60 per cento, applicabile altresì alle imprese che hanno regolarmente versato anche nei periodi di sospensione, tramite lo strumento del credito d'imposta.

15-*sexies*. La dotazione del fondo di riserva per le spese Impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-*septies*. la dotazione del fondo per Interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.32

IL RELATORE

Dopo il comma 15-quater, aggiungere i seguenti:

«15-*quinquies*. Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formati precedentemente i termini di validità di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 sono prorogati di due anni.

15-*sexies*. In caso di convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero di accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati precedentemente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di quattro anni».

8.33

IL RELATORE

Dopo il comma 15-quater, aggiungere il seguente:

«15-*quinquies*. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta la seguente lettera:

"h) le occupazioni per transennamenti relativi alla messa in sicurezza ed al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo determinato con i provvedimenti che dispongono la sospensione o l'esclusione dal pagamento di imposte e tasse,

ampliabile dal Comune all'ulteriore periodo eventualmente necessario per il ripristino dell'agibilità"».

8.34

BALBONI, BERSELLI

Dopo il comma 15-quater, inserire il seguente:

«15-quinquies. L'efficacia delle misure contenute nel presente articolo sono estese anche a tutti i Comuni indicati nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 74 del 2012.

Al relativo onere, valutato in 40 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante l'aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui».

8.0.1

VALLARDI, CESARINO MONTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di una zona franca)

1. Il territorio dei comuni di cui all'articolo 1 costituisce, fino al 31 dicembre 2022, territorio extra-doganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.

3. Il Ministro per l'economia e le finanze, di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico e infrastrutture e trasporti, politiche agricole, alimentari e forestali, beni e attività culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

5. Gli atti emanati in applicazione della presente disposizione che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea».

8.0.2

VACCARI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità spese ricostruzione)

1. Per le persone fisiche sono deducibili dal reddito complessivo, ai fini IRPEF, il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2012 per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, non coperte da contributi statali.

2. Per le persone giuridiche sono portate in diminuzione del reddito complessivo, ai fini IRES, il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2012 per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, non coperte da contributi statali.

3. Il contribuente, sia ai fini IRPEF, sia ai fini IRES, può usufruire della deduzione nell'anno successivo a quello in cui ha sostenuto le spese e può optare per suddividere in rate costanti il beneficio nei tre anni periodi di imposta successivi a quello in cui ha sostenuto le spese.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, del presente articolo si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a complessivi 900 milioni di euro per il periodo 2012-2015».

8.0.3

VACCARI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sospensione adempimenti sostituti di imposta)

1. Per l'anno 2012 sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali e contributivi dei sostituti di imposta e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, sia per le persone fisiche, sia per le persone giuridiche, relative al periodo di imposta 2011.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 agosto 2012, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1».

Conseguentemente aggiungere:

«4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, del presente articolo si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a complessivi 600 milioni di euro per il periodo 2012-2013».

8.0.4

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Riapertura dei termini per la presentazione del modello 730)

1. Limitatamente alle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2011, le persone fisiche residenti alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 nei territori delineati dall'articolo 1, possono presentare entro il 15 ottobre 2012 ad un CAF-dipendenti di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o a un professionista abilitato

a svolgere l'attività di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-*bis*, comma 10, e 7-*quinqües*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la dichiarazione prevista dall'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

2. I soggetti di cui al periodo precedente che ricevono le dichiarazioni modello 730, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni predisposte e il risultato finale della dichiarazione di cui, rispettivamente, alle lettere c) ed a) dell'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, entro il 31 ottobre 2012.

3. Relativamente ai contribuenti di cui al comma 1:

a) i sostituti che, alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, non avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1 effettuano, entro il mese di novembre 2012, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999;

b) i sostituti che, alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1, effettuano, ove possibile, entro il mese di novembre 2012, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999».

Art. 9.

9.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «differimento» aggiungere le seguenti: «e sospensione».

9.2

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:

«2-*bis*) la compilazione dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 6 novembre 2010, n.216.

2-*ter*) la trasmissione dei questionari alla Corte dei conti su bilancio di previsione 2012 e su rendiconto 2011, in base all'articolo 1 commi 166 e 167 della legge 266 del 2005».

9.3

VALLARDI, CESARINO MONTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis Per fronteggiare adeguatamente e in termini di somma urgenza il contesto emergenziale connesso agli eccezionali eventi sismici, la Regione Veneto è autorizzata a prorogare, per la durata dello stato di emergenza, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3906 e successive modificazioni, anche in deroga alla normativa vigente».

Art. 10.**10.1**

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni a seguito di tali eventi, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento».

Art. 11.**11.1**

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Apportare le seguenti modifiche:

«a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Sostegno delle imprese con unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «del contributo» *con le parole:* «dei contributi a fondo perduto ed»; *sostituire le parole:* «, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificati si nei giorni 20 e 29 maggio 2012» *con le seguenti:* «e alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata, che abbiano subito danni accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012».

Art. 12.**12.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Su proposta e con criteri di indirizzo stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'attività di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012 sono assegnati, ai sensi del successivo comma 3, 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei comuni dove si sono avuti danni a seguito degli eventi sismici.».

12.2

VALLARDI, CESARINO MONTI

Al comma 1, dopo le parole: «Emilia-Romagna» inserire le seguenti: «, della Regione Veneto e della Regione Lombardia».

12.0.1

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12.1.

(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al 31 dicembre 2014, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo pari a 100 mila euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato impiegate presso unità locali localizzate nelle zone colpite dal sisma.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il diritto a fruire del contributo decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;

d) se si rilevi che i posti di lavoro creati non siano afferenti, ovvero strumentali alle unità locali colpite dal sisma.

4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzi età scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.

6. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

7. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

8. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5.000 euro.

9. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

10. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro

60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013».

12.0.2

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto ed alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo pari a 100.000 euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato impiegate presso unità locali localizzate nelle zone colpite dal sisma.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle at-

tività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Il diritto a fruire del contributo decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;

c) se si rilevi che i posti di lavoro creati non siano afferenti, ovvero strumentali alle unità locali colpite dal sisma.

5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in *house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12».

12.0.3

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Detassazione del reddito d'impresa delle spese sostenute a causa del terremoto)

1. Le spese sostenute dagli esercenti attività d'impresa arti e professioni residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1:

a) per la ricostruzione o il ripristino degli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, danneggiati a seguito di eventi calamitosi anche detenuti mediante locazione finanziaria;

b) per l'acquisto dei beni mobili strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria;

c) per la ristrutturazione e/o la messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente;

d) per l'acquisto di beni merce andati distrutti, oggetto dell'attività d'impresa costituiscono una deduzione aggiuntiva dal reddito d'impresa o dal reddito di lavoro autonomo ovvero dal valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP, per il 50 per cento del loro ammontare.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile per le spese sostenute con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.

3. Nelle ipotesi nelle quali l'impresa abbia più sedi operative, l'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile limitatamente alle spese sostenute afferenti alla o alle sedi operative ubicate nei territori delineati dall'articolo 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012 e in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante le risorse di cui ai commi 5 e 6.

5. La dotazione del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.4

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12.1.

(Detassazione del reddito d'impresa reinvestito)

1. Per le unità locali localizzate nei Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è esclusa dall'imposizione del reddito d'impresa una quota non superiore al 60 per cento:

a) del costo di costruzione di nuovi immobili sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati, e che richiedano la demolizione, a causa degli eventi sismici. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;

b) del valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;

c) dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica a tutte le attività produttive e agricole.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine

di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro per l'anno 2013».

12.bis.0.1

D'ALIA, GIAI, SANGALLI

Dopo l'articolo 12-bis, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

1. Alle spese documentate per gli interventi sulle costruzioni ad uso produttivo necessarie al raggiungimento dei livelli di sicurezza di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, sostenute dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge fino al termine previsto per la loro realizzazione, spetta una detrazione IRES pari al 50 per cento, fino ad un ammontare massimo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1».

Art. 13.

13.1

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. - *(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).* – 1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che risultino, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, nonché delle imprese agricole conferenti di strutture di trasformazione ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il me-

todo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

13.2

DI NARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai premi e contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti a partire dal secondo trimestre del 2012 e fino al quarto trimestre del 2014 dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano le agevolazioni contributive previste per i territori svantaggiati dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1-bis, si provvede entro il limite di 50 milioni di euro, per 40 milioni mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; e per 10 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 15.**15.1**

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, dopo le parole: «Ai lavoratori subordinati del settore privato» aggiungere le seguenti: «, in forza alla data del 20 maggio 2012 a prescindere dalla data di assunzione,».

15.2

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 692 del 2009, le imprese che operano nel settore del commercio, con più di 50 dipendenti, possono accedere allo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga, indipendentemente dal previo utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le pensioni dell'attività lavorativa».

15.3

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 2, dopo le parole: «ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali» aggiungere le parole: "e gli associati in partecipazione».

15.4

DI NARDO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «70 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma:

al medesimo periodo: sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni»; sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

al quarto periodo, sostituire le parole: «70 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

15.5

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 3 sostituire le parole: «70 milioni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «90 milioni» e le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni».

15.0.1

BASTICO, BERTUZZI, BARBOLINI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di inabilità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e raggua-

gliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontri un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti in conseguenza degli eventi sismici di cui al primo comma del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo decorrono dalla data dell'evento dannoso e sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a decorrere dall'anno 2013.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per il triennio 2013-2015, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.2

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a deliberare un plafond di un miliardo di euro per la costruzione, ricostruzione e recupero dell'edilizia abitativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e giugno 2012.

2 Il Fondo di cui al comma 1 è garantito dallo Stato e fornisce provvista al sistema bancario per la concessione di mutui con abbattimento del tasso di interesse a carico della regione Emilia Romagna attraverso risorse pari a 200 milioni di euro ad incremento del Fondo di cui all'articolo 2».

15.0.4

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per la ricostruzione degli immobili)

1. Per le spese documentate sostenute dal 20 maggio 2012 e fino al 30 giugno 2014, dagli esercenti attività d'impresa e arti e professioni residenti o aventi sede legale o sede operativa nei Comuni di cui all'allegato 1, necessarie alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile strumentale di cui all'articolo 43, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, danneggiato a seguito di eventi calamitosi, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore 300.000 euro per unità immobiliare.

2. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1 e con riferimento alle spese sostenute dal 20 maggio al 30 giugno 2014:

a) le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rendono applicabili nella misura del 50 per cento, con riferimento ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 300.000 euro per unità immobiliare;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura del 50%, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro per tutte le tipologie di intervento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2012 e in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi da 4 a 7.

4. La dotazione del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

15.0.3

FLUTTERO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per la ricostruzione degli immobili)

1. Per le spese documentate sostenute dal 20 maggio 2012 e fino al 30 giugno 2014, dagli esercenti attività d'impresa e arti e professioni residenti o aventi sede legale o sede operativa nei Comuni di cui all'allegato 1, necessarie alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile strumentale di cui all'articolo 43, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, danneggiato a seguito di eventi calamitosi, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore 300.000 euro per unità immobiliare.

2. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1 e con riferimento alle spese sostenute dal 20 maggio al 30 giugno 2014:

a) le disposizioni di cui all'articolo 16-bis comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rendono applicabili nella misura del 50 per cento, con riferimento ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 300.000 euro per unità immobiliare;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura del 50 per cento, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro per tutte le tipologie di intervento».

Art. 16.**16.1**

DI NARDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare la presenza delle imprese dei territori colpiti dagli eventi sismici sui mercati internazionali, e attrarre investitori nei medesimi territori, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e d'intesa con le regioni interessate:

a) istituisce, entro il limite di spesa di 500.000 euro nell'ambito delle risorse disponibili e già destinate a tali finalità e senza nuovi o mag-

giori oneri per la finanza pubblica, un programma speciale per l'internazionalizzazione delle imprese e delle principali filiere del territorio, da realizzare in collaborazione con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) definisce interventi finalizzati all'attrazione di nuovi investimenti anche attraverso la previsione di incentivi fiscali, di durata superiore a cinque anni, per le imprese che si insediano nelle aree interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Promozione turistica e iniziative per l'attrazione di investimenti.

Art. 17.

17.1

DI NARDO

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«La gestione dei rifiuti e dei materiali derivanti dai crolli di cui al presente articolo deve avvenire secondo criteri di sicurezza, per i lavoratori e l'ambiente, celerità, semplificazione, controllo dei costi e massimizzazione del recupero dei rifiuti e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 177, comma 4, lettere a), b), c), del decreto legislativo n. 152 del 2006».

17.2

IL RELATORE

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

Art. 18.

18.1

VALLARDI, CESARINO MONTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Fino al 30 novembre 2012, le imprese agricole ubicate nelle province interessate dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 non sono tenute agli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 24 luglio 2012

Plenaria**217^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
SANTINI*La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE REFERENTE*

(3129) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, approvato dalla Camera dei deputati

- e petizione n. 1421 ad esso attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il PRESIDENTE informa che sono state presentate delle riformulazioni (testo 2), rispettivamente, dell'ordine del giorno G/ 3129/27/14 e dell'emendamento 23.0.4.

Avverte, quindi, che si passerà all'illustrazione delle rimanenti proposte emendative all'esame della Commissione.

La senatrice MARINARO (*PD*) illustra brevemente sia l'ordine del giorno G/3129/ 27/14 (testo 2) che l'emendamento 23.0.4. (testo 2).

Successivamente, dà conto dell'emendamento 25.0.7, che fissa principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla tratta di essere umani ed alla protezione delle vittime, ricordando che la propria parte politica ha presentato, sulla stessa materia, un conferente ordine del giorno.

Il senatore SANTINI (*PdL*) illustra l'emendamento 25.0.8, di contenuto identico al precedente emendamento, mettendo in evidenza come esso, nel recepimento della citata direttiva, fissi, tra i principi e criteri di-

rettivi, la previsione di una clausola di salvaguardia a favore dello Stato, misure di coordinamento tra le istituzioni che si occupano dell'assistenza alle vittime della tratta, meccanismi di identificazione dei minori non accompagnati, nonché la definizione delle cosiddette «persone vulnerabili».

La Commissione, quindi, considera come illustrati gli emendamenti 26.1, 26.2, 27.1, 27.0.5, 27.0.6, 27.0.7 e 27.0.8.

Il PRESIDENTE dichiara, conseguentemente, conclusa l'illustrazione di tutti gli emendamenti, i subemendamenti e gli ordini del giorno all'atto Senato n. 3129.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente SANTINI (*PdL*) dà lettura, in sostituzione del senatore Fantetti, relatore, e della senatrice Fontana, relatrice, momentaneamente impossibilitati a partecipare alla seduta per concomitanti impegni parlamentari, della relazione sull'atto Senato n. 3396, noto come «*spending review*», rilevando che tale provvedimento si inserisce nell'ambito di uno sforzo complessivo dell'Italia – così come della gran parte degli altri Paesi europei – di riduzione strutturale e razionalizzazione delle spese, attraverso la ottimizzazione delle procedure e delle articolazioni dello Stato.

L'intervento in esame dovrebbe produrre un risparmio per lo Stato di circa 4,5 miliardi per il 2012, di 10,5 miliardi per il 2013 e di 11 miliardi per il 2014, volto al raggiungimento di ulteriori finalità, tra cui, in particolare, la necessità di posticipare l'aumento delle aliquote IVA – allo scopo di non aggravare la già sfavorevole congiuntura economica – e di salvaguardare un ulteriore contingente di soggetti cosiddetti «esodati», nonché di provvedere alle esigenze connesse agli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Il Consiglio UE per gli affari economici e finanziari (Ecofin) ha approvato, il 10 luglio 2012, le sue raccomandazioni per ciascun Paese, sui rispettivi programmi nazionali di riforma e programmi di stabilità, nell'ambito della procedura del Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Nelle raccomandazioni indirizzate all'Italia, l'Ecofin ha ritenuto plausibile che, nell'ipotesi che le condizioni dei mercati finanziari non peggiorino ulteriormente, il Paese riesca a rientrare sotto la soglia del 3 per cento del rapporto deficit/PIL entro il 2012 e a raggiungere nel 2013 l'obiettivo di medio termine, ovvero il sostanziale equilibrio strutturale del saldo di bilancio.

Per quanto riguarda il rapporto debito pubblico/PIL, nel 2012 esso dovrebbe raggiungere il suo livello massimo, per poi iniziare a scendere ad un ritmo crescente, parallelamente all'aumento dell'avanzo primario, e raggiungere il valore di riferimento nel 2015.

Il Consiglio ha preso atto, poi, dell'approvazione, da parte del Parlamento italiano, della legge che introduce il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, rilevando, tuttavia, che occorrerà procedere all'emanazione delle necessarie disposizioni attuative, per definire le modalità di applicazione e prevedere i meccanismi di correzione, le clausole di salvaguardia e il necessario coordinamento tra i diversi livelli amministrativi.

Al riguardo ricorda che il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria (c.d. *fiscal compact*) – il cui disegno di legge di ratifica è stato approvato dal Parlamento in via definitiva il 19 luglio 2012 – obbliga gli Stati firmatari ad introdurre nei propri ordinamenti nazionali, preferibilmente a livello costituzionale, la regola del pareggio strutturale di bilancio, ovvero di un disavanzo strutturale che non superi lo 0,5 per cento del PIL, nonché meccanismi di correzione automatica in caso di scostamenti.

Il Consiglio Ecofin ha anche sottolineato che il Governo italiano si è impegnato a perseguire un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica mediante approfondite revisioni della spesa (*spending review*) a tutti i livelli amministrativi. Tali revisioni dovrebbero anche consentire di determinare l'ordine di priorità delle voci di spesa in modo favorevole alla crescita. Allo stesso scopo, è in corso un riorientamento dell'uso dei fondi strutturali, secondo il Piano di Azione Coesione, elaborato dal Ministero dello sviluppo economico nel novembre 2011, che mira ad accelerare l'assorbimento dei fondi strutturali, rallentato, secondo l'Ecofin, dalle considerevoli carenze in termini di capacità amministrativa, in particolare nelle regioni dell'obiettivo «Convergenza».

Al riguardo, al punto n. 2) il Consiglio raccomanda all'Italia di «perseguire un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica mediante la prevista *spending review* e l'attuazione del Piano di Azione Coesione del 2011 per migliorare l'assorbimento e la gestione dei fondi dell'UE, in particolare nell'Italia meridionale».

I contenuti del decreto-legge attengono, in particolare: alla riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi e alla maggior trasparenza delle relative procedure negoziali; alla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, con un recupero di efficienza e un'ottimizzazione nell'allocazione delle risorse umane; alla riduzione di spese in diversi aspetti del settore del pubblico impiego; alla razionalizzazione del patrimonio pubblico e alla riduzione dei costi per le locazioni passive; al settore delle società pubbliche e degli affidamenti «*in house*»; alla riduzione della spesa dei singoli Ministeri, realizzata prevalentemente attraverso la riduzione dell'ammontare dei contributi erogati a fondi e agenzie; alla riduzione della spesa degli enti territoriali; alla riduzione del numero delle province; alla razionalizzazione

delle spese nel settore della pubblica istruzione, delle università e degli enti di ricerca; e, infine, al recupero di efficienza nella sanità.

Complessivamente, il provvedimento dimostra l'impegno dell'Italia nella volontà a proseguire speditamente sulla via del risanamento e della gestione rigorosa delle finanze pubbliche, come indicato dall'Unione europea. Tuttavia, a fronte dell'ingente sforzo, del Governo e del Paese, dispiegato per rispondere alle necessità poste dalla crisi economico-finanziaria, appare sempre più chiaramente che l'impegno dei singoli Paesi non è sufficiente a contrastare le pressioni finanziarie internazionali che si concentrano su questo o quel Paese, a seconda del momento. Né sembrano sufficienti gli strumenti di sostegno, di aiuto e di salvataggio che sono stati recentemente istituiti o sono in fase di costituzione in seno all'Unione europea risultando ormai sempre più imprescindibile la necessità di accelerare il passo verso un'effettiva *governance* economico-finanziaria europea.

Al termine dell'esposizione, il PRESIDENTE legge il relativo schema di parere, elaborato dai relatori, che riproduce, sostanzialmente, i temi salienti della relazione.

Interviene, quindi, il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD), il quale propone di introdurre, nella suddetta bozza di parere, alcune modifiche, nonché di aggiungere due ulteriori osservazioni, attinenti, rispettivamente, alla necessità di una gestione coordinata dei fondi comunitari da parte dello Stato centrale e delle entità regionali e di calibrare la ristrutturazione del settore culturale alle strategie all'uopo fissate a livello dell'Unione europea.

Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, mette in votazione la proposta di parere, come predisposta dai relatori ed integrata dai rilievi emersi nel corso della discussione.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso si inserisce nell'ambito di uno sforzo complessivo di riduzione strutturale e razionalizzazione delle spese, attraverso la ottimizzazione delle procedure e delle articolazioni dello Stato;

considerato che il Consiglio UE per gli affari economici e finanziari (Ecofin), nelle raccomandazioni indirizzate all'Italia sul programma nazionale di riforma e il programma di stabilità, approvate il 10 luglio 2012 nell'ambito della procedura del Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, ha confermato che, nell'ipotesi di stabilità dei mercati finanziari, il Paese dovrebbe riuscire a rientrare sotto la soglia del 3 per cento del rapporto deficit/PIL entro il 2012 e a raggiungere nel 2013 l'obiettivo di medio termine di equilibrio strutturale del saldo di bilancio, e che per quanto riguarda il rapporto debito pubblico/PIL, nel 2012 esso dovrebbe raggiungere il suo livello massimo, per poi iniziare a scendere ad un ritmo crescente, parallelamente all'aumento dell'avanzo primario, e raggiungere il valore di riferimento nel 2015;

considerato che, in relazione all'approvazione, da parte del Parlamento italiano, della legge che introduce il principio dell'equilibrio di bilancio nella Carta costituzionale, il Consiglio ha rilevato che occorrerà procedere all'emanazione delle necessarie disposizioni attuative, per definire le modalità di applicazione e prevedere i meccanismi di correzione, le clausole di salvaguardia e il necessario coordinamento tra i diversi livelli amministrativi;

ricordato, al riguardo, che il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria (c.d. *fiscal compact*) – il cui disegno di legge di ratifica è stato approvato dal Parlamento in via definitiva il 19 luglio 2012 – obbliga gli Stati firmatari ad introdurre nei propri ordinamenti nazionali, preferibilmente a livello costituzionale, la regola del pareggio strutturale di bilancio, ovvero di un disavanzo strutturale che non superi lo 0,5 per cento del PIL, nonché meccanismi di correzione automatica in caso di scostamenti;

considerato, inoltre, che il Consiglio Ecofin ha raccomandato l'Italia a «perseguire un miglioramento duraturo dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica mediante la prevista *spending review* e l'attuazione del Piano di Azione Coesione del 2011 per migliorare l'assorbimento e la gestione dei fondi dell'UE, in particolare nell'Italia meridionale» (punto n. 2);

valutate le misure contenute nel decreto-legge in conversione, dirette a produrre un risparmio per lo Stato di circa 4,5 miliardi per il 2012, di 10,5 miliardi per il 2013 e di 11 miliardi per il 2014, attraverso una logica di recupero di efficienza e di ottimizzazione nell'allocazione delle risorse, in linea con le *best practices* europee,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a fronte dell'ingente sforzo, del Governo e del Paese, dispiegato anche attraverso il decreto-legge in conversione per rispondere alle necessità poste dalla crisi economico-finanziaria, appare sempre più chiaramente che l'impegno dei singoli Paesi non è sufficiente a contrastare le pressioni finanziarie internazionali che si concentrano su questo o quel Paese a seconda del momento, né sembrano sufficienti gli strumenti di sostegno, di aiuto e di salvataggio che sono stati recentemente istituiti o sono in fase di costituzione in seno all'Unione europea, mentre sembra ormai sempre più imprescindibile la necessità di accelerare il passo verso un'effettiva *governance* economico-finanziaria europea;

in riferimento alla gestione dei fondi europei, poiché essi hanno come punto di riferimento le regioni o gli Stati regionali, è fondamentale, in uno spirito di leale collaborazione tra le istituzioni, che mentre lo Stato nazionale possa indicare gli obiettivi macroeconomici, siano in primo luogo i poteri locali ad individuare i mezzi necessari al comune obiettivo, salvo intervento di sussidiarietà in caso di atti insufficienti o assenti;

in relazione ai settori dell'istruzione, della cultura e della ricerca, si ritiene necessario che gli obiettivi di riduzione degli sprechi e di recupero di efficienza siano strettamente coordinati anche con le relative strategie europee di riferimento.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3129

G/3129/27/14 (testo 2)

MARINARO, CASSON, BIANCO, DELLA MONICA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA SETA, FERRANTE, MARITATI, SCANU, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, Mauro Maria MARINO, PEGORER, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge AS 3129 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011»

premessi che:

la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, recava all'articolo 7 la normativa relativa al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo «delle quali è ammessa la produzione o l'importazione»;

tale Catalogo, istituito presso il Ministero dell'interno, è stato un importante strumento a disposizione delle autorità per il controllo delle armi da sparo; l'iscrizione di un'arma nel Catalogo costituiva esclusione definitiva dalla categoria delle «armi da guerra» e risultava obbligatoria per l'importazione o la fabbricazione delle armi da sparo;

il Catalogo ha costituito, soprattutto per le Forze di Polizia impegnate contro la criminalità, una garanzia di legalità e di sicurezza per la collettività, con riferimento alla circolazione delle armi nel nostro territorio.

L'articolo 14, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, con ciò procurando un serio nocimento alle attività di controllo del Ministero dell'interno;

l'articolo 12 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, Comunitaria 2010, reca delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del 6 maggio 2009, relativo ai trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa;

l'Assemblea del Senato, nel corso dell'esame del disegno legge di conversione del decreto-legge n. 79/2012, ha soppresso l'articolo 1 recante disposizioni in materia di armi, che era stato modificato durante l'esame in Commissione,

impegna il Governo:

a provvedere, con il primo provvedimento utile, alle modifiche legislative opportune a garantire le finalità rappresentate nell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183, in quanto indispensabile strumento per il controllo delle armi e dei trasferimenti delle armi entro l'Unione europea.

Art. 23.

23.0.4 (testo 2)

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, Mauro Maria MARINO, PEGORER, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Consorti per le infrastrutture di ricerca europei ERIC)

1. Ai Consorzi per le infrastrutture di ricerca europei ERIC, istituiti in base al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009, aventi sede di fondazione in Italia, viene riconosciuto lo *status* di organismo internazionale e di organizzazione internazionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, lettera *d*), e all'articolo 7, comma 3, del medesimo regolamento.

2. Le esenzioni dall'IVA sulle importazioni e sull'acquisto di beni e servizi, dall'accisa e dalla normativa europea sugli appalti, previste dai citati articoli 5, comma 1, lettera *d*), e 7, comma 3, del regolamento (CE) n. 723/2009, si applicano a partire dalla di entrata in vigore della decisione di costituzione dell'ERIC, adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 723/2009, nei limiti e nelle condizioni stabiliti di comune accordo tra gli Stati membri dell'ERIC, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *d*), secondo periodo, del regolamento (CE) n. 723/2009.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 mila euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 24 luglio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 75

Presidenza del Presidente
PISANU

Orario: dalle ore 21,10 alle ore 22,40

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 24 luglio 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 14,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa

Audizione del responsabile dell'Ufficio immigrazione della Caritas italiana, Oliviero Forti

(Svolgimento e conclusione)

Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Oliviero FORTI, *responsabile dell'Ufficio immigrazione della Caritas italiana*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, Margherita Boniver, *presidente*, i deputati Alessandro NACCARATO (*PD*) e Teresio DELFINO (*UdCTP*).

Oliviero FORTI, *responsabile dell'Ufficio immigrazione della Caritas italiana*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia Oliviero FORTI, *responsabile dell'Ufficio immigrazione della Caritas italiana* e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 15,20 alle 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 24 luglio 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera (Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera.

Corrado PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (*PD*) e Paolo RUSSO (*PdL*), nonché i senatori Vincenzo DE LUCA (*PD*), Daniela MAZZUCONI (*PD*), Gianpiero DE TONI (*IdV*) e Gennaro CORONELLA (*PdL*).

Corrado PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il ministro Passera per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente del consorzio Polieco, Enrico Bobbio

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente del consorzio Polieco, Enrico Bobbio, accompagnato dal direttore del consorzio, Claudia Salvestrini.

Enrico BOBBIO, *presidente del consorzio Polieco*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (*PD*).

Enrico BOBBIO, *presidente del consorzio Polieco*, e Claudia SALVESTRINI, *direttore del consorzio Polieco*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI

Audizione del brigadiere dei Carabinieri, Rosario Francaviglia, quale persona informata di fatti rilevanti ai fini dell'inchiesta

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
Sull'esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito

Martedì 24 luglio 2012

Plenaria
82ª Seduta

Presidenza del Presidente
COSTA

Interviene il capitano Paride Minervini.

Assistono alla seduta, ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Regolamento interno, i collaboratori della Commissione, dottoressa Antonietta Gatti, dottoressa Marina Nuccio, dottor Armando Benedetti.

La seduta inizia alle ore 20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che verrà redatto il resoconto stenografico della seduta odierna.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa la Commissione che il Ministro della Difesa, con lettera in data 17 luglio 2012, ha risposto alla comunicazione del 4 luglio inviata in base alla deliberazione della Commissione, riunitasi in quello stesso giorno per ascoltare le comunicazioni del Sottosegretario Magri. Nella predetta comunicazione si esprimeva la viva contrarietà della Commissione stessa per la ventilata ipotesi di un taglio ai fondi destinati all'indennizzo delle vittime all'uranio impoverito, nell'ambito del decreto sulla *spending review*, nonché per la formulazione della norma

di cui al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legge n. 83 recante misure urgenti per la crescita del paese. Tale norma, infatti, era apparsa suscettibile di portare ad una discutibile revisione delle concentrazioni soglia di contaminazione previste per legge, applicabili alle aree ad uso esclusivo delle Forze Armate.

Nella sua lettera il Ministro rassicura la Commissione, confermando quanto era già stato comunicato dal Sottosegretario Magri e precisando che non è previsto alcun taglio ai fondi destinati all'indennizzo delle vittime dell'uranio impoverito, e che la norma di cui all'articolo 35 comma 2 del Decreto legge n. 83 si propone esclusivamente di estendere e rendere applicabili ai siti militari i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione così come indicati dalla normativa di carattere generale.

Audizione del capitano Paride Minervini

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il capitano Minervini, che riferirà sui sopralluoghi svolti presso il Poligono di Capo Teulada e presso il Poligono di Torre Veneri. Ricorda che la Commissione si recò presso il Poligono di Torre Veneri il 9 marzo di quest'anno, incontrandosi con il Comando e svolgendo un breve sopralluogo sul terreno. In quella stessa circostanza, il capitano Minervini, che accompagnava la delegazione della Commissione, effettuò ulteriori approfondimenti, dai quali risultò una situazione non del tutto rassicurante dal punto di vista dell'inquinamento. Per tale ragione, avendo anche il conforto degli altri componenti della delegazione, il Presidente ritenne opportuno conferire allo stesso capitano Minervini l'incarico di effettuare alcune verifiche tecniche *in loco*, con particolare riferimento alla parte marittima del poligono.

Problematiche di diverso tipo erano state riscontrate al Poligono di Capo Teulada, dove una delegazione guidata dal senatore Galperti si era recata in visita il 13 dicembre 2011: in tale occasione, l'attenzione delle senatrici e dei senatori presenti si appuntò sulla cosiddetta «penisola interdetta», della quale si è ampiamente occupata anche la Relazione intermedia sulla situazione dei poligoni di tiro, approvata all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 30 maggio. Con riferimento all'area di Capo Teulada, per i relativi approfondimenti, il Presidente ritenne opportuno affidare allo stesso capitano Minervini l'incarico di svolgere anche per tale installazione militare le opportune verifiche tecniche.

Poiché i risultati delle indagini svolte sono ancora provvisori, il Presidente propone che l'audizione si svolga in seduta segreta, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del Regolamento interno.

Poiché non si fanno obiezioni così rimane stabilito.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 20,15).

La seduta termina alle ore 21,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 24 luglio 2012

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 81

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,40

